



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

presso i popoli cristiani che ne sono usciti. In filosofia hanno conservato il principio della *causa prima* avendo attribuito alle *cause seconde* la grande prerogativa di essere cause de' loro propri effetti, di sussistere in loro stesse e d'operare per loro stesse (vedi discorso IX). In religione hanno mantenuta la fede in un Mediatore divino, dapprima come avente a venire, e poi come essendo di già venuto a riscattare e salvare la stirpe umana. Questa fede è anco tutta la loro religione. Questi popoli, guidati da tali principi e da tali credenze, non compresero mai in politica il Potere supremo che operando col concorso, colla mediazione dei Poteri intermediari; rispettando le loro personalità politiche e i loro diritti, e trovando in questa forma d'azione e in questi sentimenti de' limiti, de' confini per la sua potenza, e delle regole insormontabili per la sua giustizia. Cioè, che imbevuti de' principi dell'antico popolo di Dio, i popoli professanti la religione del Vangelo non hanno compreso il Potere politico che come un Potere obbligato a subordinare la sua azione ai principii della giustizia eterna, di cui la Chiesa è la depositaria e l'interprete, e ai diritti delle province, de' comuni, delle famiglie e degli individui riuniti sotto il suo scettro.

Le società cristiane adunque trasmettendo la sovranità, o ad una persona, o ad una dinastia, o ad un senato, o ad una assemblea, han loro conferito i due grandi Poteri essenziali ad ogni sovranità; il Potere di *giudicare*, o di fare leggi e di procurarne l'esecuzione, ed il Potere di *combattere*, o il

Potere di reprimere i perturbatori dell'ordine all'interno, e di difendere l'indipendenza del paese dai nemici esterni. Ma esse si sono sempre e dovunque riserbato il diritto di registrare le leggi, di votare i sussidi e di amministrarsi esse stesse in fatto di religione e di privato interesse. Esse non hanno mai permesso che il Potere supremo, repubblicano o monarchico, assorbisse in sé medesimo i diritti del comune, della provincia o della famiglia. Queste associazioni amministravano per loro medesime gl'interessi provinciali, comunali e domestici; il Potere centrale non dovea per niente intromettersene, ed in tutto quello che era di pertinenza loro, erano così indipendenti in Francia che nelle repubbliche di Genova e di Venezia. Il che vale che tutte le nazioni cristiane, repubbliche o monarchie, erano società politiche veramente *costituzionali*, e che il Potere supremo presso di loro non avea niente del despota, dell'arbitrario, dell'assoluto.

Non fu se non dopo che il paganesimo, ristabilitosi all'epoca del rinascimento delle lettere, ebbe invaso dapprima la religione (perchè il protestantismo non ha avuto per padre che il paganesimo) ed in seguito la filosofia, le arti, i costumi e la politica, che le idee risguardanti il Potere pubblico vi si sono alterate. È da quest'epoca che i sovrani, considerando il loro Potere come naturalmente e divinamente assoluto ed esente da ogni censura, hanno incominciato quel funesto lavoro di concentrazione d'ogni Potere e di confiscazione a loro vantaggio di tutti i diritti e di tutte le libertà pubbliche, che

fini, come dovea succedere, coll'orribile catastrofe della rivoluzione francese. Perchè l'assolutismo pagano è radicalmente impossibile tra popoli cristiani.

Il male è stato che questa medesima rivoluzione, essenzialmente pagana per l'indole e le idee dei suoi artefici, non avendo punto meglio compreso degli ultimi sovrani la sovranità cristiana, s'è fatto proprio ed ha esercitato più ampiamente questo medesimo assolutismo, di cui avea dispogliato i re.

Ed in fatti ogni rivoluzione che è stata fatta ai nostri giorni sotto l'ispirazione della rivoluzione francese non è stato che il paganismo politico, ed ovunque essa ha regnato non ha avuto per fondamento dell'ordine sociale che il principio pagano dell'*onnipotenza* dello Stato; essa dovunque s'è segnalata per la confiscazione di tutte le libertà pubbliche a vantaggio d'un piccolo numero d'audaci intriganti, e per l'assolutismo o per l'arbitrio il più pazzo, il più barbaro ed il più svergognato.

Quindi non è per niente esatto il dire che ci ha tre forme di governo: il governo *monarchico*, il governo *repubblicano* ed il governo *costituzionale*. Quest'ultima forma non è che la forma repubblicana, più o meno travestita. E rispetto a' *temperamenti*, l'opposto de'quali è l'*assolutismo*, non costituiscono affatto una terza forma o specie di governo, ma s'adattano al governo monarchico come al governo repubblicano, ed ignorati da' popoli pagani, non si trovano che presso i popoli cristiani; perchè solo presso questi popoli il Potere supremo, qualunque siasi la sua forma ed il suo nome, è e

deve essere, sotto pena di perire, temperato dai Poteri subalterni delle associazioni e dal Potere superiore della religione.

Non ci ha dunque, a dirla in breve, che due *forme* possibili di governo: il governo monarchico ed il governo repubblicano; ma l'uno e l'altro sono d'una natura e d'una condizione diverse, perchè, secondo che sono cristiani o pagani, essi sono *moderati* o *assoluti*.

Da tali considerazioni si deduce che le sole due *condizioni* del Potere assoluto e del Potere temperato hanno dell'importanza rispetto alla società, poichè secondo che il Potere è assoluto o temperato, la nazione è schiava o libera, barbara o incivilita. Ma quanto alle due *forme* del Potere, la forma monarchica o la forma repubblicana, esse non hanno che una importanza relativa o secondaria, e l'una non è più che l'altra essenzialmente necessaria alla conservazione, all'ordine, al progresso ed alla felicità de' popoli. L'istoria c'insegna che molti popoli cristiani sono stati liberi, potenti, felici, oppure infelici, deboli ed oppressi sotto i governi repubblicani come sotto i governi monarchici, e viceversa.

La Francia è stata grande sotto i suoi re, e Venezia non l'è stata meno sotto i suoi dogi. Conosciamo dei pubblicisti, che, fondandosi sulla Scrittura, che non ne dice niente, pretendono che la forma monarchica sia la sola, sotto cui, secondo i disegni di Dio, possono i popoli raggiugnere la loro perfezione e godere dell'ordine e della libertà. E ne conosciamo altri che, in certi scritti non ha guari

pubblicati, hanno per contrario sostenuto, che la forma repubblicana è la sola che convenga a' popoli cristiani, e fanno parlare essi pure i Libri Santi nel medesimo senso, dove niente si trova in favore d'una simigliante dottrina.

Senza dubbio, tutte le forme di governo non sono indifferenti all'esistenza ed al benessere delle nazioni, e non possono adattarsi indifferentemente a tutte, come ogni abito non può convenire ad ogni uomo; perciò, siccome l'abito deve adattarsi alla persona dell'uomo, così la forma del governo deve essere in armonia cogli istinti, il genio, le abitudini, i costumi e le tradizioni del popolo. Sicchè gli assolutisti che non ammettono che la monarchia come l'unico governo *naturale*, gli anglomani che non sognano che il governo parlamentario, e i democratici pei quali solo la forma repubblicana è la perfezione del genere, tutti sono ugualmente in errore.

« Tutte le forme, dice un dotto pubblicista cristiano (de Maumigny), sono legittime quando risultano da' costumi, dalle tradizioni e dallo stato degli animi. Nessuna per sè stessa è radicalmente buona, nessuna è radicalmente cattiva. Tutto dipende dallo spirito che l'anima; se è lo spirito nazionale animato dallo spirito di Dio, questo spirito saprà ben regolarlo; se in vece è lo spirito rivoluzionario, lo spirito d'orgoglio o di novità, non tarderà a falsare la monarchia come la repubblica; vedete il Piemonte. Ciò non vuol già dire che tutte le forme sieno ugualmente perfette; ciò vuole solamente dire che non bisogna mettervi la principale importanza. »

Ma da che una forma di governo qualunque conviene ad un popolo, e lo conserva nell'ordine e nella via dell'incivilimento e della prosperità, questo governo, fosse la democrazia, è legittimo, deriva da Dio, è divino; poichè seguita ad esercitare rispetto ad una porzion d'uomini la funzione divina di Dio conservatore della specie umana. Venezia, Genova e la Svizzera hanno esistito per un lungo giro di secoli in uno stato morale, potente, felice e perfetto; e la cristianità tutta intera, innanzi che la fosse lacerata dall'eresia, si chiamava ed era veramente la *repubblica cristiana*.

È stato detto con molta ragione: « Siccome la monarchia non è che lo sviluppo del governo paterno, così la repubblica non è che lo sviluppo del governo de' figliuoli quando hanno perduto i loro genitori nell'età che non hanno più bisogno di tutori e possono governarsi da loro stessi. Ed è perciò che, quando Iddio che fa le dinastie non le rimpiazza più, e che quando le grandi razze nazionali sono spente o imbastardite, le nazioni si costituiscono in repubblica ».

Di più ci ha delle circostanze di eccezione nelle quali la società politica non può essere salvata che pel ristabilimento del principio monarchico: come è avvenuto in Francia al cominciamento ed alla metà di questo secolo; mentre per contrario ci ha di tal'altre circostanze in cui la proclamazione della repubblica è una necessità ed una condizione di salute per un popolo, sottomesso ad una monarchia che non ha fondamenti, come anche lo si è veduto in Francia nel 1848.

I Francesi che si trovavano nel 1847 in Roma ben sanno, ed al caso possono attestarlo, che un de' nostri amici, invitato da loro a dire la sua opinione sulla situazione del loro paese, rispose loro: « Voi non potete tirare innanzi che per pochi mesi; e quello che più è a lamentare per voi altri monarchisti della linea primogenita o della linea trasversale, si è che voi avrete la repubblica. Non dico già che potrà mantenersi; dico solo che sarà proclamata. La monarchia avendo fallito sotto quattro forme diverse, è impossibile che il movimento che si prepara si faccia a suo vantaggio. Perciò voi non avrete che a scegliere tra la repubblica e la guerra civile o l'anarchia. Questo sarà come un tempo di sosta per tutti i partiti per riconoscersi ed afforzarsi, e in questo frattempo lasceranno tranquillo il paese ». Veramente non si può pensare agli strazi dei quali la Francia sarebbe stata vittima se il governo provvisorio del 1848, in vece di gridare la repubblica, che parve nel momento soddisfaré tutti, avesse voluto tentare qualunque altra combinazione per la quale nulla era preparato.

La caduta di questa repubblica è stata attribuita all'antipatia tradizionale del popolo francese per questa forma di governo. Ci ha in questa opinione del vero; ma è pur vero che nel 1848, questo medesimo popolo, salvo poche eccezioni, accolse la proclamazione del governo repubblicano con un certo entusiasmo, che fu sentito da tutti i partiti e dal clero medesimo. Quello che è certo si è che questa proclamazione non incontrò in nessun luogo la menoma resistenza, e che non fu che quando il Potere,

per la sua imprevidenza o per la sua debolezza, ebbe dato un libero sbocco alle dottrine le più spaventose per l'ordine, per la libertà e per la proprietà, che le simpatie pubbliche pel nuovo governo si cambiarono in una vera opposizione e in un desiderio comune di disfarsene ad ogni costo. Oh! se in luogo di dare a questo grande paese una costituzione in contraddizione manifesta col senso comune e con tutti i principi dell'ordine sociale, gli uomini che aveano allora in pugno i destini della Francia gli avessero accordato le libertà tante volte promesse e non mai mantenute; se in luogo di mandar nelle province proconsoli, che offesero le popolazioni in tutto quello che hanno di più caro, l'avessero lasciate costituirsi e amministrarsi da loro stesse; se in luogo di lasciar dissipare i denari pubblici a nome d'un comunismo insensato, il cui risultato non potea essere che la concentrazione la più insopportabile, il pauperismo il più completo ed una schiavitù universale, si fossero occupati a diminuire i pesi pubblici per una provvida economia; se infine, in luogo di fare quello che si è fatto, fosse stato fatto quello che si dovea fare e quello che nulla impediva che fosse fatto, non ci ha dubbio che le cose non sarebbero andate di maniera assai differenti; non ci ha dubbio che il celebre pubblicista de Cormenin non sarebbe stato convinto d' avere avuto torto, nell'affermare *che i Francesi, entusiasti sino alla follia per l'uguaglianza, non comprendono nulla della libertà*; non ci ha dubbio che si sarebbe ottenuta una novella prova di questa verità, cioè:

Che i popoli innanzi a tutto non pensano che ad essere ben governati, qualunque siasi il nome e la forma del governo che li regge; perchè, all'epoca di cui ragionasi, il popolo francese è stato ammirabile pel suo buon senso e pel suo amore dell'ordine, e non è stato già il popolo che venne meno al Potere, ma fu il Potere che venne meno a' bisogni e alle speranze del popolo.

Ci sia qui permesso di dirlo: noi non desideriamo, con tutta la sincerità del nostro cuore, che l'indipendenza della Chiesa e la felicità de' popoli all'ombra d'una moderata libertà e d'un governo giusto e paterno. Rispetto alle forme di questo governo, noi non abbiamo per niente la pretensione di sostenere che tale forma sia assolutamente migliore di tal'altra. Questo dipende dalle circostanze totalmente particolari in cui si trova tale o tale altra nazione.

§ 16. A quali condizioni la forma repubblicana potrà esistere un giorno nell'Europa? — Pel momento la vi è impossibile. — Ciò che fece la forza della repubblica romana e ciò che cagionò la sua caduta. — La repubblica di Venezia cadde per l'irreligione e la corruzione dei costumi. — La repubblica americana cadrà pure per le stesse cagioni.

Perciò, noi non siamo più avversi alla repubblica che alla monarchia. Anzi noi abbiam fede che, un giorno, i popoli cristiani, essendo pervenuti allo stato dell'UOMO PERFETTO E ALLA PIENEZZA DELL'ETA' DI GESU' CRISTO: *In virum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis Christi (Ephes. 4)*, potranno starsi senza i re, potranno governarsi da loro medesimi, potranno costituirsi in differenti repubbliche sotto

la direzione spirituale del sommo pontefice. Ma ciò non avverrà che quando il cataclismo spaventevole che si prepara avrà fatto scomparire quell' ammasso d'errori e di corruzioni che l'insegnamento pagano ammucchia da tre secoli in Europa, e l'avrà lavato per mezzo di torrenti di sangue. Ciò non avrà luogo che quando l'Europa, fatta accorta per calamità tremende della verità e della necessità del cattolicesimo, sarà ritornata sinceramente e profondamente cattolica. Ciò finalmente non sarà che quando avrà rinunciato allo spirito del diavolo, vero autore d'ogni schiavitù, e l'avrà scambiato collo spirito di Dio, che solo dà e conserva la libertà: *Ubi spiritus Domini, ibi libertas* (II Corinth. 3).

Ma fino a che questa bella parte del mondo resterà nella condizione in cui, fatte poche eccezioni, noi la vediamo, d'una corruzione di costumi sempre crescente e d'una indifferenza la più compiuta rispetto a Dio, alla religione ed alla verità, il pensare che possa giugnere alla forma democratica o alla libertà, è follia. Popoli senza costumi e senza fede, popoli guasti dalla sete dell'oro e dei godimenti sensuali, non possono essere governati che da' Poteri assoluti ed anco dispotici. Una larva d'ordine politico capace di farli esistere senza farli vivere non è possibile presso di loro se non alla condizione che il più gran numero delle volontà sieno incatenate, se non alla condizione che la personalità umana sia sottomessa; alla condizione, a dirla in breve, che la schiavitù sia per loro la prima legge costitutiva dello Stato. Un autore che non si può sospettare

per nemico della libertà, il de Lamennais, ha detto poco innanzi alla sua morte: « Noi siamo giunti a tale che la società non può esistere che coll'impiego della forza. Solo si ha a desiderare che la spada sia tenuta dalla misericordia ». (*Pensieri postumi*). Quindi, a meno che Dio non voglia salvare l'Europa per mezzo di prodigi di misericordia, che non si possono prevedere, il suo avvenire è anarchia o dispotismo, cioè la dissoluzione o la barbarie. Ogni nazionalità vi perirà o diverrà cosacca.

La romana repubblica non è stata sì grande che per avere, come l'ha detto il poeta, conservato la purezza de' suoi antichi costumi e lo spirito di annegazione de' suoi antichi: *Moribus antiquis res stat Romana virisque*. Essa conquistò il mondo, meno per la forza delle sue armi che per il chiarore delle sue virtù. Essa non tinse il mare di sangue punico che, come l'ha detto Orazio, per mezzo d' uomini che non rassomigliavano per niente agli uomini corrotti del suo tempo; — *Non his juvenus orta parentibus — Infecit æquor sanguine punico* (*Odor.*, lib. II). Al tempo che la romana potenza era al colmo, la pietà inverso il Dio unico, il Dio infinitamente grande, infinitamente buono, infinitamente perfetto, *Deo optimo maximo*, formava uno degli elementi della natura romana; non ci avea nulla di più sacro del rispetto alla paternità, dell'indissolubilità e della santità del matrimonio. L'idolatria, coll'infame corredo de' suoi vizi e delle sue abominazioni, non l'avea ancora contaminata. Il primo esempio di divorzio non v'ebbe luogo che al quinto secolo della repubblica, ed il

popolo ne fu scandalizzato e indegnato all'ultimo grado. Scipione non compì la conquista della Spagna che per quel prodigio di moderazione e di rispetto verso i costumi, pel quale rese intatta al suo fidanzato quella bellezza vergine che la sorte dell'armi avea fatto cadere in suo potere.

Ma quando, conquistata la Grecia, da cui prese le superstizioni e la corruzione imponendole le sue leggi, cadde Roma dal canto suo in tutti i vizi e in tutti gli errori, la repubblica vi divenne impossibile; e nell'interesse stesso della sua conservazione, fu costretta, come lo notò Cicerone medesimo, a piegare il suo collo al giogo dell'autorità d'un solo e a rispettare fino i suoi capricci: *Cum is esset reipublicæ status ut necesse esset ut omnia unius voluntate gererentur* (*De nat. deor.*). Il poeta testè citato, volendo spiegare la disparizione della repubblica, ha pure detto: La nostra decadenza politica è stata la conseguenza della nostra decadenza morale; la libertà non disparve tra noi che colla virtù, perchè il tempo, guastando tutto, peggiorando tutto, e nulla resistendo alla sua azione corrompitrice, l'età de'nostri padri fu più cattiva di quella de'nostri avoli; noi siam più cattivi de' nostri padri, e non lasceremo dopo di noi che una generazione ancora più cattiva; questa è la nostra istoria; — *Hoc fonte derivata clades, — In patriam populumque fluxit. — Damnosa quid non imminuit dies! — Ætas parentum, pejor avis, tulit. — Nos nequiores, mox daturos. — Progeniem vitiosorem* (*Odor.*, lib. II).

Venezia, tra le repubbliche cristiane, ha lasciato di

esistere per le stesse cagioni, dopo d'essere stata sì grande nel mondo per quattordici secoli. I suoi eroi, che aveano più d'una volta fatto tremar l'Oriente e impallidir la mezzaluna, non erano che uomini di fede e di virtù incomparabili. Ma quando tutta la religione della sua nobiltà si ridusse ad una corta Messa a cui assisteva tutti i giorni, col patto *che la fosse spacciata in dieci minuti*, e che questa nobiltà medesima non consumò più il suo tempo che nei giuochi d'azzardo e nei carnali dilette (1); quando il suo governo, avendo perduto ogni sentimento di giustizia, di dignità, di onore, non ebbe altro appoggio che la più cruda inquisizione politica (2) e la prostituzione la più svergognata; questa grande e potente repubblica disparve in pochi giorni nelle braccia d'una mano di mascalzoni a' quali s'abbandonò da sè senza combattere; così un bel frutto guasto dalla corruzione si stacca per sè medesimo dall'albero e cade nel fango.

Ci era stato detto a Roma che al principio dell'ultimo secolo un doge dabbene avendo rimandato

(1) Da ciò ne venne il proverbio del popolo veneziano: *La nostra nobiltà non ama che la messetta, la bassetta e la donnetta.*

(2) Quando nel 1835 visitammo Venezia, avendo ricercato di conoscere le cagioni della caduta ignominiosa di questa repubblica, uomini gravi ci dissero: Il giorno innanzi dell'occupazione della città nostra dal così detto esercito francese noi fummo grandemente sorpresi vedendo che eravamo senza governo da più anni, e che noi non esistevamo che pel terrore de' piombi.

sul continente le meretrici che ammorbavano la città, il popolo non potendo più darsi agli usati piaceri, incominciò ad intromettersi nella politica, in guisa che il governo ne fu scosso; e che per questo il doge fu obbligato di richiamar le prostitute che avea cacciate, con un decreto concepito in questi termini: « *richiamiamo le nostre benemerite meretrici* ». Un tal fatto ci parve tanto stravagante che non lo volemmo credere; ma essendo a Venezia, magistrati gravi ci affermarono che era sventuratamente troppo vero, e soggiunsero che in seguito del decreto sopra riferito, la più bella di quelle sciagurate fu condotta nuda e coronata di rose per tutta la città in *palanchino*, seguita da un gran numero delle sue compagne nello stesso costume, per avvertire il popolo che potea, colla stessa facilità che innanzi, ritornare alle sue usate voluttà, che non gli facevano sentire la sua oppressione politica. In fine fummo renduti certi che un valente pittore avea perpetuato in un gran quadro il nauseante ricordo di quei baccanali, che non erano mai stati veduti in paese cristiano e che furono rinnovellati più tardi ne' più pessimi giorni della rivoluzion francese. Stordite ora se la repubblica di Venezia cadde, e quella del 93 ancora!

Del rimanente quest'è la storia di tutte le repubbliche antiche e moderne; e se la repubblica americana regge ancora, è perchè lo spirito cristiano della stirpe anglo-sassone che ha presieduto alla sua formazione non vi si è ancora interamente spento, e che la corruzione de' costumi non v'è ancora giunta all'ultimo grado; ma quando il furore di ar-

ricchire e la smania delle voluttà che hanno inondato tutte le classi di quei popoli, composti di elementi i più contrarii, avranno raggiunto il loro colmo ed avranno distrutto le ultime tracce anche del cristianesimo anglicano, quella repubblica sì ricca e sì potente cadrà essa pure in dissoluzione, e si vedranno cotesti feroci repubblicani, tanto gelosi della loro libertà, sottomettersi all'autorità d'un solo e rassegnarsi, come a un male minore, alla servitù.

I veri patrioti di quel paese fanno di già intendere lamenti ben significativi sull'impotenza del Potere centrale per scongiurare le tempeste della rivolta. All'occasione del voto del Senato americano, di cui più innanzi farem parola, i fogli pubblici del luogo, del mese di marzo ultimo, si espressero in questa maniera:

« Il rifiuto di aumentare l'esercito, secondo il desiderio del presidente, è una cosa deplorabile, dappoichè i Mormoni possono mettere insieme diecimila uomini per piombare sulla nostra piccola banda, rinchiusa oggi nei passi stretti della montagna, ed espostissima ad essere esterminata innanzi che possa giugnerle alcun soccorso. Se l'aumento fosse stato concesso, un esercito ben provveduto sarebbe partito subito dopo lo scioglimento delle nevi ed avrebbe raggiunto il primo distaccamento; ma l'opposizione sciocca de' demagoghi ha fatto sospendere ogni deliberazione importante, ed il governo si trova in un grandissimo imbarazzo.

« Le ragioni allegate dall'opposizione sono futili e vane: il senatore Hale ha detto che quest'aumento

dell'esercito avea per iscopo di sottomettere il popolo del Kansas, ed il senatore Toombs ed il suo partito hanno parlato sul pericolo per questo paese d'averne un troppo grosso esercito. Il popolo, secondo lui, non sarebbe più libero. *Queste follie hanno trovato troppi ascoltatori; ed ecco il nostro governo esposto forse* AL DISPREGIO DELLE ALTRE NAZIONI.

« Si dice che i soldati americani non sono pure sufficienti per fare il servizio di polizia sulle frontiere, ed il sistema dei volontari che si dovrà introdurre, farà gravitare enormemente le difficoltà dell'Uta sullo stato civile, ciò che si avrebbe ad evitare.

« Tutte queste cose ben bene considerate, bisogna convenire *che il potere del presidente è troppo limitato, e che l'opposizione che i suoi giusti desideri incontrano costituisce un'offesa alla dignità delle sue funzioni ed al carattere del popolo americano, che si renderà ridicolo agli occhi di tutto il mondo.* Il presidente è, in certa guisa, assediato da un partito che *sistematicamente s'opponne a' suoi giusti disegni pel bene del paese, e senza questa opposizione che non muove che dall'interesse particolare de'suoi autori*, il gabinetto sarebbe ben composto, il presidente sarebbe assai capace per far cessare *il disordine e l'anarchia che regnano da sì gran tempo.... ».*

Si sa pure che non ha guari, in alcuni Stati dell'Unione, per punire delitti che non erano niente meno che flagranti, il popolo ha fatto giudicare ed impiccare i pretesi colpevoli da giudici improvvisati da lui, e questo sotto gli occhi dei magistrati legittimi, che hanno creduto meglio di lasciar fare, a ludibrio

delle leggi esistenti che furon poste sotto i piedi. Or, tali disordini, che possono esprimersi con queste parole: *non vi ha più governo in questo paese*, sono, bisogna convenirne, di pessimo augurio per la sua stabilità. È una macchina che si scompone da ogni canto, e che non può mancare di cadere in dissoluzione. Per questo si può, con tutta verità, applicare a questa repubblica quello che è stato detto a torto di ogni repubblica in generale: che è *un corpo che aspetta un capo*, o meglio *capi*; dappoichè le cagioni di dissoluzione in quel paese sono sì profonde e sì potenti, che non può più formare quinci innanzi una sola nazione.

§ 17. Digressione sulle principali cagioni che minacciano di rovina la repubblica degli Stati Uniti. — Gli orrori della schiavitù e la corruzione dei costumi di quel paese. — Caduto sì basso quanto l'antica Roma, perirà com'essa.

Pria di seguitare innanzi, ci sia qui permesso di fare una digressione sopra le due principali malattie che rodono la confederazione americana, e che ne preparano infallibilmente il discioglimento e la morte. Nè un simile studio è senza importanza nell'interesse della verità della nostra tesi *sull'indifferenza delle forme del Potere politico*.

Tra le cagioni di decadenza e di dissoluzione di questa celebre repubblica, è d'uopo di notare innanzi a tutto l'infame traffico ed il guadagno ancora più infame che traggono dai loro schiavi. Noi riferiremo quello che dice sopra tal soggetto il dotto medico Boudin, il quale, nella sua erudita e coscienziosa

opera pubblicata nel passato anno, che ha eccitato un interesse universale e ben meritato, riferisce questi rincrescevoli particolari:

« La schiavitù esiste oggi agli Stati Uniti in quattordici Stati: Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Georgia, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Luigiana, Missouri, Arkansas e Texas. Gli Stati a schiavi si dividono in paesi di produzione e di consumazione. Nei primi si allevano gli schiavi; nei secondi si occupano alla coltura del suolo. Il numero degli schiavi, che sono annualmente trasportati dagli Stati allevanti (breeding States) negli Stati consumatori, si computa di 80,000 in circa. Gli Stati allevanti sono il Delaware, il Maryland, la Virginia, la Carolina del Nord, il Kentucky, il Tennessee ed il Missouri. Il suolo di questi Stati non essendo conveniente per le grandi colture dello zucchero e del cotone, e le derrate che vi si coltivano, come il tabacco, la canapa ed i cereali, non richiedendo, in confronto, che un numero poco considerevole di lavoratori, gli schiavi vi sono specialmente nutriti per l'esportazione. L'allevamento di questa specie particolare di bestiame è divenuto un ramo importante di produzione. Gli allevatori l'hanno organizzata in una immensa proporzione. Non solo si occupano a svilupparlo in modo da proporzionare i loro approvvigionamenti alle richieste crescenti degli Stati del Sud, ma ancora pongono un'attenzione speciale per il miglioramento dei loro prodotti. I mulatti si vendono più cari dei negri; e s'incoraggia, pure con

premi, la mescolanza delle razze. Quindi il miglior sangue della Virginia scorre nelle vene degli schiavi, dice il R. M. Paxton. Di spesso s'incontrano schiavi interamente bianchi, e bisogna essere pratico per distinguerli da' bianchi di razza pura.

« L'allevamento degli schiavi dà grossi guadagni, e nessuna proprietà dà miglior utile delle giovani negre quando le son sane e feconde. Per gli allevatori, la fecondità è riguardata come la più bella delle virtù: per contrario la sterilità è talvolta considerata come un delitto. Si bastonano le negre sterili e le madri a cui muoiono i figli. Il valor medio d'uno schiavo adulto è di 600 dollari, ma è soggetto a variazioni considerevoli ». « Questi strumenti vivi, dice il de Molinari, si vendono più o men cari, secondo lo stato del mercato del cotone e dello zucchero; quando questi articoli sono molto richiesti, il prezzo degli schiavi aumenta, quando lo son poco, gli schiavi si vendono a prezzo vile. Come tutti gli altri produttori, gli allevatori degli schiavi fanno ogni opera di aumentare il loro traffico e di preservarsi dalla concorrenza straniera. E gli allevatori della Virginia e della Carolina sono stati quelli che hanno il più caldeggiato l'annessione del Texàs, e che si sono mostrati in ogni occasione i più ardenti avversari dell'importazione de' negri d'Africa. Il commercio degli schiavi non è meno profittevole dell'allevamento, e gli uomini i più ragguardevoli degli Stati Uniti, de' magistrati, de' membri del clero (anglicano) non si fanno alcuno scrupolo d'impegnarvi i loro capitali. Il presidente Jackson,

a mo' d'esempio, comperava interi carichi di schiavi nel Nord per venderli nel Sud. Gli agenti secondari e i sensali hanno, in iscambio, una pessima riputazione: costoro vanno, in tempi stabiliti, a comperare gli schiavi nelle piantagioni. Facendo le loro compre, non hanno alcun riguardo a' legami di parentela o di affezione che possono avere gli schiavi tra loro. I figli sono d'ordinario divisi dalle loro madri, dappoichè non hanno quasi alcun valore nel Sud; si aspetta per trasportarneli che abbiano acquistato la più gran parte della loro crescita e delle loro forze. Dopo la compera fatta nelle piantagioni, gli schiavi sono inviati per distaccamenti verso il loro destino, e le prigioni dello Stato servono di deposito.

« La vita media d'uno schiavo importato nel Sud sembra non passare i cinque anni, e la diminuzione annuale degli schiavi in una piantagione si stima di due e mezzo per cento.

« Il lavoro eccessivo imposto alle femmine come agli uomini forma l'ostacolo della riproduzione, e la schiavitù scomparirebbe presto negli Stati produttori, pel fatto dell'estinzione della popolazione schiava, se non fosse continuamente alimentata dall'importazione dagli Stati allevatori.

« Ogni abitazione, dice il de Molinari, ha il suo codice speciale, le sue torture particolari: qui si obbligano gli schiavi recalcitranti a portare un collare come i cani da guardia; là si marciano alla guancia con un ferro rovente; altrove si stritolano loro le rotelle con un arganetto. Uno dei supplizi che più comunemente s'infligge agli schiavi fuggiti consiste

in strappar loro i denti dinanzi. Non pertanto le fughe sono frequenti, segnatamente dopo lo stabilimento delle strade ferrate. I proprietari vanno alla caccia dei *runaways* con cani addestrati alla caccia del negro; e l'educazione di questi animali è divenuta una specialità lucrativa. I cacciatori non si fanno alcuno scrupolo di tirare col fucile ai *runaways*; vi mettono tuttavia molto accorgimento per non romper loro alcun membro, affine di non diminuirne di troppo il valore (1) ».

Ma, presso i musulmani ed i pagani medesimi, bisogna convenirne, la specie umana non è trattata d'una maniera più barbara e più atroce, di quello che si fa da questa repubblica che si pretende cristiana. Ed a questo pure si aggiunga che, secondo gli ultimi rapporti della società per l'abolizione della schiavitù, e secondo il censimento del 1850, si trovano negli Stati Uniti 3,178,000 di questi sventurati, vittime della rapacità dell'oro (2).

Se poi si riflette che questo numero è molto al di sotto della realtà, si dovrà conchiudere che, presso a poco, la quarta parte della popolazione di quel paradiso terrestre di felicità e di vivere libero, è schiava (3); che un tal paese non può più

(1) Il Boudin, *Trattato di geografia e di statistica mediche*; tom. II, p. 210. Parigi, 1857, presso G. B. Baillièrre e figlio.

(2) *Dizionario di economia politica*, articolo *Schiavitù*.

(3) Della peggiore specie di tutte le schiavitù; perchè si è spinto il cinismo della barbarie sino a rifiutare a quegli infelici non solo il loro diritto di cittadinanza, ma ancora

figurare nel numero dei paesi cristiani, e che la sua ricchezza, in gran parte avuta per mezzi sì iniqui, non può essere durevole. Infatti i fallimenti che a centinaia v'ebbero luogo anche nel passato anno, e che hanno fatto sparire un capitale di 300 milioni di fortune private, chiaramente dimostrano che una

ogni rispetto dovuto alla semplice condizione di essere umano, e sino a non considerarli che come cose, ed anco come le più ignobili e le più vili di tutte le cose. Recenti notizie di quella contrada ci avvertono che, malgrado tutti gli sforzi degli abolizionisti, cade da qualche giorno sul capo della razza negra un cumulo di decisioni amministrative e giudiziarie, tutte più oppressive le une che le altre. Ed è questa la conseguenza deplorabile della sentenza della corte suprema nell'affare Dred Scott. Se un negro di Boston dimanda un passaporto per l'Europa, il ministro di Stato glielo nega, perchè un passaporto è un certificato di diritti civili, ed un negro non è cittadino. Presto una bulletta su quella *balla* nera! ciò dee bastare.

Se un negro, proprietario d'un bastimento costruito a Filadelfia, dimanda un brevetto di capitano per comandarlo, producendo i suoi servizi e la sua capacità, il ministro della marina risponde che un capitano di naviglio ha spesso bisogno di far valere, tanto in America che all'estero, i diritti di cittadino, e come non si può far uso di quello che non si ha, così un negro è inabile, agli occhi dello Stato, di comandare una nave, quantunque siasi un buon marino.

Ma queste stravaganti decisioni, unite a' severi giudizi che escludono la razza africana dalle osterie, dalle chiese, da' teatri e dalle vetture pubbliche, sono ancora superate da una sentenza emanata dalla corte suprema della Virginia.

tale ricchezza fonda su basi assai fragili, e che non può far conto di un lungo avvenire.

La vita non v'è neppure più sicura da' colpi dell'odio e della vendetta che la proprietà. L'assassinio il più sfrontato ed il più crudele v'ha luogo pure nel mezzo delle città. Il Potere pubblico è convinto di non poter garantire le persone e le cose. Il furto e l'omicidio, deferiti dinanzi a' tribunali, non vi trovano che incoraggiamento per mezzo di scandalose liberazioni. Come agli ultimi tempi della romana repubblica, ogni ricco cittadino negli Stati Uniti può impunemente permettersi d'uccidere un uomo per capriccio e per ischerzo, *per ludibrium*; e si è obbligati di chiedere ai *revolvers* la personale sicurezza che s'aspetterebbe invano per parte dell'autorità.

Cotesti sono i risultati del protestantismo, che ogni

Un piantatore, Giovanni Coindexter, avea inserito nel suo testamento una postilla che autorizzava quattro de'suoi schiavi a scegliere, dopo sua morte, o l'emancipazione o la loro vendita ad un altro padrone. L'erede si è opposto a questa disposizione, e la giustizia virginiana gli ha dato ragione: essa ha deciso che uno schiavo non ha alcuna capacità legale per fare una scelta qualunque; poichè non gode nè diritti legali, nè attribuzioni sociali, ed ogni manifestazione della volontà d'uno schiavo essendo un attentato contro le leggi e di nessuno effetto, gli era inutile di ricorrere alla sua intervento per l'esecuzione del contratto.

L'erede, solo giudice e solo interprete della volontà del morto, non ha riflettuto gran tempo su quello che dovea fare di quei quattro schiavi: li ha venduti.

di più va scomponendosi e risolvendosi ne' suoi elementi costitutivi: il disprezzo dell'uomo, il culto della materia e l'incredulità.

Un'altra cagione ancora più potente della caduta certa di questa confederazione, a meno che non sia sollecita a chiamare il cattolicesimo per mantenervi i resti dell'incivilimento cristiano, è la corruzione dei costumi pubblici che è anche superiore alle follie del suo spirito mercantile.

Si sa a che il matrimonio è stato ridotto dai Mormoni, si sa che cotai cristiani di nuova specie hanno riprodotto nel modo il più ampio la poligamia de' Turchi colla stabilità di meno e il concubinato di più. Ma non si sa, o meglio non si sa ancora abbastanza, che sotto l'influenza del protestantismo (protestante contro tutti i doveri, dopo di essere giunto a protestare contro tutte le credenze), la morale de'Mormoni è comunissima negli Stati Uniti, e che i costumi loro muovono più simpatia che nausea pure nel seno del congresso nazionale. Il presidente Buchanan, per costringere i Mormoni non a rispettare le leggi del Vangelo, ma ad obbedire al Potere federale, cioè non già nell'interesse morale, ma nell'interesse materiale del danaro, ha dimandato al senato un aumento dell'esercito di cinquemila uomini. Ebbene, quest'aumento è stato negato con 35 voti contro 16. Vuolsi egli sapere la ragione di questo voto? Eccola, quale un testimonio non sospetto, lo *Herald* di New-York, del 3 di marzo, la rivela.

« Noi temiamo, dice egli, che la cagion vera

dell'opposizione de' senatori del Nord non sia una vergognosa simpatia verso i Mormoni e verso il loro scandaloso modo di poligamia e di concubinato. Dopo le predicazioni di Fanny Wright e di Roberto Owen in favore del ristabilimento della società sulle basi del *Libero amore*, queste funeste dottrine sono state predicate sotto tutte le forme nella Nuova-Inghilterra. Le falangi furieriste, le società abolizioniste di *amalgama*, le convenzioni de' diritti della femmina, i *Blowers*, i circoli spiritualisti e le adunanze del *Libero amore* sono stati ordinarissimi, dal Massacciussette sino al Wisconsin. I puritani hanno dovunque attaccato il sonnaglio, e la storia del Rev. Kulloch prova che molti dei loro santi ministri non sono che Mormoni travestiti. Questa simpatia segreta pei Mormoni ha esercitata la sua influenza sul voto del senato. Il mormonismo, quale esiste nell' Utah, è un tronco che non si vuole sradicare, perchè si spera d'innestarvi sopra istituzioni di uguale natura per uso dei riformatori sociali della Nuova Inghilterra ».

Un'altra prova ancora più solenne della profonda immoralità in cui è caduto quel paese è lo stato precario a cui è stato ridotto il matrimonio. In fatti, come i più autorevoli giornali di quel paese lo fan testè sapere all' Europa, che certo non ne aveva neppure il sospetto, la piaga del divorzio si distende e dilata come canchero negli Stati Uniti. Nel Missouri, la legge accorda a' tribunali il potere di separare *quelli che Dio ha uniti*. Ogni tribunale tiene due sessioni all'anno; ad ogni sessione si trova

oppresso da dimande , chiedenti lo scioglimento di unioni mal riuscite , e non è bisogno di dire che si mostra benigno al più gran numero di tali petizioni. Nell'Iowa, le leggi sono ancora più rimesse su questo punto che nel Missouri, perchè con questa clausola: *È permesso al giudice di pronunziare lo scioglimento del matrimonio, quando nella sua opinione crederà convenevole il divorzio*, la sorte del contratto il più solenne, e su cui riposa l'esistenza della famiglia e della società , è abbandonata alla discrezione d'un giudice nominato da elettori d'una morale tutt'altro che severa. Nell'Ohio, il tribunale di Cincinnati dovè decretare in un sol giorno (l' 8 febbraio) su cento cinquantasette dimande di divorzio. In una sola contea dell' Indiana , quella di Fortwein , il 24 di febbraio , su *trentaquattro* dimande di scioglimento di matrimonio , il tribunale ne ha accordate *venti*. Nella California la moralità pubblica è anche in uno stato più terribile; non ha molto il giornale ufficiale del luogo pubblicò che in una sola settimana, in una sola città , furono celebrati *quattro* matrimoni e pronunziati *dieci* divorzi. I giornali i più seri degli Stati Uniti sono concordi nello spaventarsi dell' avvenire che prepara a quella repubblica sì fatta violazion sistematica e svergognata della legge cristiana. Questo si duole che la facilità con che il divorzio può ottenersi è un premio offerto all'infedeltà coniugale e alla distruzione della famiglia , e che interi Stati sono divenuti i Botany-Bay di cattivi mariti e di mogli colpevoli. Quello lamenta l'accrescimento del-

l'immoralità derivante dalla facilità per le parti di ottenere il divorzio per cause lievi e sotto pretesti i più frivoli. Qui si grida che se si lasciano andare le cose come le vanno, i tribunali non basteranno più per smaritare quelli che si saranno precipitosamente maritati; là si spaventano di vedere che il matrimonio ha perduto la sua santità, e che non è più che una semplice *unione di prova* o una occasione di soddisfare ad una passione temporanea, e ciò per cagione dell'indifferenza con che le leggi e quelli che le applicano permettono di frangerne i legami.

Perciò il protestantismo, sviluppandosi sempre più, ha pure in quel paese aggrandito la breccia che avea fatto sin dal principio nel matrimonio cristiano. Leggendo questi particolari, pare di leggere il satirico di Roma pagana che asserisce che a'suoi giorni il divorzio annuale era talmente passato in uso, che le femmine contavano i loro anni sul numero dei loro mariti. A meno adunque che quest'orribile sfrenatezza di costumi nel popolo americano non sia arrestata dalla propagazione sollecita del cattolicismo, questa repubblica, corrotta come quella di Roma, finirà infallibilmente colla stessa morte, e meriterà che si scriva questa medesima iscrizione che era stata posta sulla tomba della romana repubblica: « Non fu già la guerra, ma la lussuria, che, più crudele delle nemiche armi, l'uccise, e che così vendicò la parte del mondo che avea conquistato: *Sevior armis, luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem* ».

§ 18. Guasti che il protestantismo ha fatti negli Stati Uniti. — Questi Stati piuttosto periranno per la perdita d'ogni moralità e d'ogni fede, che per la forma del loro governo. — La libertà non è possibile che presso i popoli fedeli alla legge di Dio. — Che cos'è un popolo veramente cristiano sotto il rapporto politico. — I popoli non hanno acquistata una nazionalità libera che coll'abbracciare il cristianesimo. — Il Paraguai. — Nuovo stato libero fondato a' nostri giorni da' missionari. — Dove non è cattolicismo, non è libertà. — I nemici del cattolicismo sono i veri nemici d'ogni libertà.

Or è indubitato che, avuto riguardo alla grande diversità, rispetto alla loro origine, a' loro interessi e a' loro usi, gli Stati Uniti, separandosi dalla madre patria, non potevano far meglio che costituirsi, come hanno fatto, in una repubblica di Stati confederati, e che la forma repubblicana del Potere è quella che meglio loro conviene. Se dunque questo stato cadrà, non sarà certo per cagione della sua costituzione politica, poichè questa costituzione è in perfetta armonia colla sua natura, co'suoi istinti e bisogni; ma sarà pel naufragio che essa avrà fatto intorno alla fede e ai costumi.

Il Bossuet ed il Leibnitz aveano predetto che la fine del protestantismo sarebbe l'ateismo; perchè il principio del libero esame e della libertà assoluta della coscienza e della ragione è il più potente dissolvente d'ogni religione. Questo principio essenziale del protestantismo s'è sviluppato d'una maniera più rapida negli Stati Uniti per mezzo del principio della libertà politica assoluta in fatto di religione; vi ha ingenerato a migliaia le sette le più strane e le più schifose; ha tolto via dalle credenze e da' doveri che ne risultano ogni consistenza ed

ogni stabilità; vi ha fatto della religione l'espressione dell'opinione e del sentimento del giorno, che, il giorno seguente, cedono il luogo ad una opinione e ad un sentimento nuovo; ed ha finito per gittare quelle masse d'uomini, sciolti da ogni regola di fede, nell'indifferenza la più completa in fatto di religione, in una dimenticanza assoluta della vita avvenire, ed in un ardore febbrile di procacciarsi il maggiore bene possibile per la vita presente.

Ora un popolo disceso sì basso nell'ordine religioso e morale, non può esistere gran tempo in istato di società politica, godendo dell'ordine e della libertà; e in un avvenire più o meno lontano la sua dissoluzione è inevitabile, avesse pure la costituzione la più felice e la forma del Potere politico la più perfetta. Dappoichè qualunque siasi l'importanza del Potere pubblico, la religione e la morale sono, come l'abbiamo già dimostrato, condizioni più importanti ancora e più essenziali per l'esistenza e la prosperità delle nazioni.

Il Potere rispetto a'sudditi è ciò che è il centro rispetto a' corpi che tendono verso di lui, e che, secondo Aristotile (lib. I, *De cælo*), vi trovano l'*unità*, la *conservazione* e la *pace*.

Ma individui, la cui religione non è altro che il culto della carne e degl'interessi materiali, individui presso cui lo spirito di sacrificio, base d'ogni ordine sociale, ha ceduto il luogo all'egoismo il più pazzo ed il più feroce, non curano più qualunque siasi Potere; essi tendono ad allontanarsene sempre

più, per correre ciascuno la via de' suoi istinti e delle sue passioni.

Sono corpi la cui forza centrifuga non può essere contrappesata, nè arrestata nel suo impeto da alcuna forza centripeta; sono corpi che nulla trattiene al centro e che scappano per la tangente; sono corpi infine senza unità e senza ordine, che non possono formare altro insieme che il caos.

Perciò questa repubblica avrà la trista sorte che l'aspetta, non *perchè* è retta, ma *quantunque* sia retta a forma repubblicana. La forma monarchica non le potrebbe fare nulla, salvo che non fosse la forma monarchica stabilita in ogni Stato, che operasse a suo modo, e che contenesse queste differenti masse di materia ribelle per l'unico mezzo con cui solo si può dominare la materia, cioè pel diritto della forza; ma, in tal caso, gli *Stati Uniti* non sarebbero che *Stati Separati*, non potendo conservarsi in un ordine politico qualunque che colla perdita della libertà.

Si ha un bel dire ed un bel fare, ei non si può avere e non si avrà mai una repubblica durevole, potente, felice e perfetta che con un popolo veramente cristiano, cioè a dire cattolico, traducendo la verità, l'unità, la solidità e la santità delle sue credenze, per l'osservanza esatta di tutte le leggi e di tutte le pratiche della sua religione.

Non è neppure necessario che l'azione dell'uomo vi prenda parte per ottenere questo risultato. Come il dispotismo sorge naturalmente, necessariamente in mezzo d'una società incredula e corrotta, così

l'addolcimento delle leggi che costituisce il reggimento liberale si produce da sè, senza scosse, senza romori, sopra una terra veramente cristiana. Dappoichè la vera libertà non è che il frutto della vera fede e della vera virtù che lo Spirito di Dio fa germogliare ne' cuori: « *Ubi spiritus Domini, ibi libertas* ». Ecco il vero progresso che mette ad un ordine sociale libero e perfetto.

« Un popolo cristiano, dice il pubblicista cattolico che abbiamo sopra citato, è una grande cosa: egli è l'opera di Dio, di Gesù Cristo e della natura; è un corpo vivente che ha il suo capo, i suoi membri, la sua anima, e dove tutto concorre al ben essere della comunità. Tutto s'incatena e s'unisce senza confondersi, si distingue senza separarsi. Ciascuno è al suo posto, ciascuno adempie le funzioni che Dio e la natura gli commettono. Contento della sua sorte, non porta alcuna invidia ad altrui. Ciascuno si sacrifica a tutti, e tutti si sacrificano a ciascuno. Il capo non dispregia il braccio che lo serve e lo protegge; il braccio che lavora e combatte non invidia gli occhi che lo guidano. Coll'ordine regna la pace, perchè la pace è la tranquillità dell'ordine. Un'anima sana in un corpo sano, uno spirito cristiano unito ad una forte cōstituzione, tale è il popolo cristiano.

« Un popolo è anche un albero secolare, le cui foglie cadono, ma che conserva lo stesso tronco, gli stessi rami, lo stesso sugo, le stesse radici. Gli uomini muoiono; le dinastie, le case, le famiglie, i costumi nazionali durano. Piantato nel suolo fe-

condo della Chiesa, vivificato dalla carità, quest'albero porta frutti abbondanti di vita e copre colla sua ombra lunghe generazioni.

« Il vero popolo contiene tutto nella sua vasta unità, il passato e l'avvenire come il presente, e le lontane speranze, figlie di lunghe tradizioni. La vera patria ravviva tutti i figli che ha portati nel suo seno materno; i poveri ed i ricchi, gli uomini e le donne, i grandi ed i piccoli, i re ed i sudditi, i nobili e gli artigiani, i sacerdoti ed i laici; tutti i sessi, tutte le età, tutte le condizioni, tutte le generazioni. Fratelli in Gesù Cristo, eguali dinanzi a Dio, eguali innanzi alla divina legge e innanzi alla legge fondamentale del paese, lo sono pure innanzi alla legge civile » (Maumigny).

Questa è veramente una società bene ordinata, una società potente, una società libera, una società felice, e, se si vuole, la più perfetta di tutte le repubbliche. Non è adunque che col cristianismo vero, col cristianismo perfetto o il cattolicesimo, che si può avere senza pericolo un governo veramente repubblicano e liberale.

Ora si ponga ben mente che la bella pagina che abbiamo trascritta non è poesia, ma storia; è il quadro fedele di tutti i popoli moderni fino a che han conservato il fervore della cristiana fede che aveano abbracciata, e su cui aveano fondato le loro nuove nazionalità. Quella bella pagina è il quadro fedele de' nuovi regni e delle nuove repubbliche che il cristianesimo creò in America nel secolo XVII, e segnatamente della cristianità del Pa-

raguai, vera repubblica essa pure; perchè il sacerdote non v'era che come Potere spirituale direttivo; ma rispetto al Potere politico e civile, egli era ne' padri di famiglia; ma repubblica ammirabile che, all'ombra della vera religione e della vera virtù, ha goduto per due secoli d'una libertà e d'una felicità senza esempio, e che ha meritato gli encomi della stessa empia filosofia. Questa bella pagina infine è il quadro fedele di quel regno, che a' nostri giorni quattro missionari francesi hanno formato come per incantesimo nel breve spazio di dieci anni nelle isole della Società. Erano costoro popoli selvaggi, discesi all'ultimo grado di brutalità e di barbarie, che si distruggevano gli uni gli altri per l'antropofagia; ma, convertiti al cristianesimo, sono divenuti in tutta la significazione del termine, una nazione santa, *gens sancta*, ed in conseguenza una nazione veramente libera. Quest'è la nazione che l'ammiraglio Dumont d'Urville ha visitato nel suo ultimo viaggio intorno al mondo, e che ha fatto conoscere come una nazione di angeli, non solo per cagione della purezza de' suoi costumi, ma ancora per cagione della felicità quasi celeste di cui era in possesso.

Sicchè l'esperienza, perfettamente d'accordo col ragionamento, insegna che col paganism, coll'eresia e colle utopie anticristiane de' pubblicisti moderni, in una parola coll'incresulità e la corruzione, non si faranno mai che popoli barbari e schiavi; e che la credenza e la pratica della vera religione è la condizione *sine qua non* per formare popoli liberi e felici.

Quanto non son dunque inconseguenti ed assurdi quei giornalisti e quei filosofi de' nostri giorni, che dimostrandosi partigiani fanatici e difensori acerbi del reggimento repubblicano, s' adoperano con uno accanimento satanico a demolire ogni credenza e ogni sentimento cattolico nell'animo e nel cuore dei popoli che loro è dato di straziare! Gl' insensati! essi non fanno che sostituire il principio dell'egoismo al principio di sacrificio, e di trasformare la *cosa pubblica in cosa privata* ⁽¹⁾; non fanno che distruggere le condizioni essenziali, necessarie d' ogni libertà politica, non fanno che raccogliere tutti gli elementi del reggimento dittatoriale e dispotico; e un giorno la posterità, a cui non avranno legato che delitti e rovine, dirà che questi falsi liberali

(1) « La società è stabilita per il vantaggio generale, e non pel bene particolare, poichè bisogna anzi che il particolare soffra pel bene generale. I sofisti che hanno trattato della società non vi vedono che l'individuo, e Puffendorf medesimo dice che le leggi sono fatte per l'utile del capo; errore madornale, poichè il capo deve per primo immolarsi per la salute de' membri. Ogni società, in questo senso, è una repubblica, *res publica*, la cosa di tutti e non la cosa di uno, e allora, dice G. G. Rousseau « la monarchia pure è repubblica. » Nel secolo passato, i buoni scrittori chiamavano ogni forma di Stato repubblica; non è che in questo secolo che questo nome è stato esclusivamente dato al governo popolare, quello, fra tutti gli Stati, dove ciascuno è più occupato di *sè*, e dove tutti sono meno occupati del *pubblico* » . (Il de Bonald, *Legisl. prim.*).

e questi falsi repubblicani hanno ucciso ogni repubblica ed ogni libertà, e porrà i loro nomi nel laido registro de'nemici del vero progresso, de' distruttori del vero incivilimento e de' flagelli dell'umanità.

CAPITOLO V.

Della dignità e dell'origine divina del Potere pubblico.

§ 49. La verità non si trova che in una specie di giusto mezzo tra due errori opposti. — Stato della quistione sulla dignità e l'origine del Potere. — Metodo da seguire in questa discussione.

La virtù è in certa maniera la verità del cuore, e la verità è in certa guisa la virtù della mente. Come dunque la virtù non si trova che nell'unione di quello che ci ha di bene nei due eccessi contrari, la verità dal canto suo non si trova che nell'unione di quello che ci ha di vero in due contrari errori.

L'ateismo sostiene che non ci ha Dio in tutta la natura; il panteismo pretende che nella natura tutto è Dio; la verità adunque rispetto a Dio è che niente nella natura è Dio salvo Dio medesimo, e che per contrario, tutto vi si fa per la potenza di Dio, che ha comunicato a tutte le sue creature la grande prerogativa di essere cause dei loro effetti; d'essere cause seconde, rimanendo egli CAUSA PRIMA, causa suprema ed universale di tutto.

L'idealismo afferma che l'uomo non ha che nel suo spirito tutte le idee, e che egli non è che spirito. Il materialismo vuole per contrario, che tutti i pensieri dell'uomo non sieno che un giuoco de'sensi, *sensazioni trasformate* (Condillac), e che l'uomo non è che corpo. La verità dunque, rispetto alla natura del-

l'uomo, è che è egli che si forma le sue idee per mezzo del suo spirito, ma all'occasione dei fantasmi materiali che gli son forniti dal corpo, e ch'egli è nel tempo medesimo spirito e corpo.

Il fatalismo nega il libero arbitrio dell'uomo, ed attribuisce all'azione immediata ed esclusiva di Dio tutti gli atti umani. Il naturalismo, per contrario, riferisce tutte le azioni dell'uomo al suo libero arbitrio ed esclude qualunque soccorso di Dio (Giulio Simon). La verità adunque si è che l'uomo è perfettamente libero nella scelta del bene o del male, ma che non fa l'uno e non evita l'altro se non pel concorso della grazia di Dio.

L'arianismo nega a Gesù Cristo la natura divina; l'umanitarismo gli nega la natura umana. La verità adunque si è che Gesù Cristo è nel medesimo tempo Dio e uomo, come l'uomo è nel tempo medesimo anima e corpo.

L'origenismo affermava che la Scrittura non contiene nulla di storico e che tutto v'è profezia, figura e allegoria; il manicheismo, per contrario, sosteneva che nei Libri divini non vi sono affatto profezie e figure, e che non contengono che istorie puramente umane. La verità adunque si è che la Bibbia non è per altro il libro per eccellenza se non perchè, com'è il vero deposito delle divine ispirazioni, così è il solo libro dove tutto è nel medesimo tempo storicamente vero e misteriosamente profetico.

Ora avviene il medesimo nell'ordine politico; lo spirito umano, volendolo ben giudicare, è caduto in

due contrari errori: l'ASSOLUTISMO, o il sistema che il Potere politico deriva unicamente, immediatamente ed esclusivamente da Dio; ed il sistema RIVOLUZIONARIO, che tiene che questo Potere non è che un fatto dell'uomo, e che è una invenzione puramente umana. La verità adunque si è che il Potere politico deriva da Dio, perchè è una istituzione divina, ma che non è conferito immediatamente ai principi che per mezzo della comunità perfetta o per mezzo del popolo.

Nel primo de' discorsi a cui questo *Saggio* serve di schiarimento, abbiamo dimostrato con ogni sorta di prove quanto questa dottrina è fondata; però quivi tai prove sonosi potute appena accennare. Gli è dunque della più alta importanza che diam qui loro un più grande sviluppo nell'interesse della conciliazione dei due potenti partiti che su tal soggetto si fanno a vicenda una guerra accanita; dappoichè, se ben si riflette, la quistione politica che si agita attualmente in Europa, e dallo scioglimento della quale dipende la sua salute, non è che la quistione sull'origine del Potere.

Noi ci troviamo su questa quistione in presenza di due sorta di avversari: da una parte, sono i partigiani della teoria rivoluzionaria, che non attribuiscono l'istituzione del Potere pubblico che all'uomo, escludendo ogni intervezione di Dio; dall'altra parte sono gli assolutisti, secondo i quali questo Potere non è conferito che dalla grazia di Dio, escludendo ogni concorso dell'uomo.

Noi dunque combatterem quelli, provando loro

che ogni Potere politico, qualunque sia il suo nome e la sua forma, ha la sua ragion prima ed il suo fondamento in Dio ; e convinceremo questi che questo medesimo Potere, di cui Dio è la sorgente, non è immediatamente conferito ai principi che per mezzo della società.

Sono queste le gravi e importanti quistioni nelle quali entreremo nei paragrafi seguenti, e per le quali noi contiamo di risolvere il grande e terribile problema sull'origine del Potere politico.

§ 20. Tutte le verità in fatto di politica, come tutte le verità in fatto di religione e di morale, sono state rivelate all' uomo al principio del mondo. — È per questo mezzo che il genere umano ha conosciuto la grandezza e l'origine divina del Potere politico. — Magnifici passi tolti dall'antico Testamento, nei quali Iddio ha rinnovellata e confermata questa medesima rivelazione.

Iddio, le cui opere son perfette, creando l'uomo non l'abbandonò già a sè medesimo, nè lo condannò allo spiacevole ed infecondo lavoro di ricercare e di rinvenire per mezzo de' suoi soli sforzi, quello che dovea sapere per conservarsi e sviluppare come essere fisico, come essere morale e come essere intellettuale. E come tali cognizioni furono a lui necessarie fino dal primo istante, così fino dal primo istante gli furono comunicate. Nell'atto medesimo della creazione, non solo Dio indicò all'uomo i mezzi di nutrirsi per mantenere la vita del corpo; non solo si degnò di arricchirlo della sua grazia, il cui possedimento forma la vita dell'anima, ma l'istruì pure d'ogni verità, la cui conoscenza forma la vita dello spirito.

Oltre a ciò, essendo la società istituzione divina, e Dio avendo destinato l'uomo a vivere in società, non solo gli rivelò tutte le verità religiose, ma ancora tutte le verità sociali.

Fu dunque alla scuola di Dio che i primi uomini appresero il dogma fondamentale d'ogni associazione umana, cioè: che ogni Potere ha la sua ragione in Dio, emana da Dio, e che gli si debbe obbedire come a Dio medesimo.

Ma questa grande ed importante verità avendo incontrato tra i figliuoli degli uomini la stessa sorte di tutte le altre verità, quella d'essere corrotta dalle passioni o negata dall'orgoglio della ragione umana, Iddio ha voluto rinnovarne la rivelazione per mezzo de'suoi profeti, incaricandoli di fissarla nei termini i più chiari, i più splendidi ed i più solenni, nei libri Santi.

L'autore dei Proverbi introduce la sapienza eterna, dicendo d'una maniera autorevole che non conviene che a Dio: « A me appartiene il consiglio e la buona ragione, io son la prudenza, a me appartiene la forza; per me regnano i re, ed i legislatori fanno statuti di giustizia: *meum est consilium, et æquitas, mea est prudentia, mea est fortitudo; per me reges regnant et legum conditores justa decernunt* ». (Prov. 8).

Nulla ci ha di più bello di questo parlare divino; cioè che la società umana ed i principi che debbono governarla sono l'opera del consiglio, della prudenza, della giustizia e della potenza di Dio; cioè che ogni diritto di regnare e di giudicare non

è che un diritto delegato da Dio; cioè in fine che il consiglio, l'equità, la prudenza e la forza sono le quattro virtù convenienti ai magistrati ed ai re, e che come essi non le hanno che dalla sapienza eterna, che sola le possiede come cosa propria e di cui è la fonte, così non solo non hanno che da quella il diritto di giudicare e di regnare, ma pure che non è che per lei ch'essi fan del bene, che impediscono il male, e che sono il fondamento ed il sostegno d'ogni ordine sociale (1).

Il gran S. Tomaso, sponendo questo passo della *Sapienza*, vi ha trovato la dottrina, che ogni legge giusta e savia dei poteri umani deriva dalla LEGGE

(1) Ed è perciò che Mosè nell'Esodo (22), e Davide nei Salmi (82), chiamano *dii* i giudici ed i re, e che nel Deuteronomio i loro giudizi sono chiamati giudizi di Dio. Un pubblicista alemanno, della scuola di Grozio, ha scritto su tal proposito queste belle parole: Non è già una cosa strana, che i magistrati supremi, ne' libri divini, sieno chiamati *dii*; dappoichè è per loro, che Dio, l'autore della natura, fa, come per suoi vicari, eseguire i diritti naturali, che non sono che diritti derivanti dalla sua volontà. Poichè dunque i poteri umani esercitano i diritti del medesimo Autore della natura nella loro qualità di suoi luogotenenti, i popoli debbono loro l'obbedienza che si deve a Dio medesimo: *Haud abs re est quod summi magistratus dii in sacris libris nuncupentur, utpote PER QUOS TANQUAM VICARIOS SUOS, divinus naturæ Auctòr jura VOLUNTATIS SUÆ, qualia sunt jura naturæ, EXEQUITUR; quæ proinde potestates cum VICARIA potestate ipsius naturæ auctoris JUS EXERCEANT, omne jus ipsorum DEI AUCTORITATE ET LOCO IPSIS competit*. (B. PARENS *De sum potest.*).

ETERNA di Dio; perchè la legge eterna, dice egli, non è che l'eterna sapienza. Siccome dunque, seguita questo dottore, la sapienza di Dio, in quanto che tutto è stato creato da lei, occupa il posto di causa esemplare, artistica o ideale; così la medesima sapienza, movente tutto e indirizzante tutto a' fini che ha stabiliti, prende la forma d'una legge. La LEGGE ETERNA non è adunque altro che la stessa sapienza di Dio, in quanto che è il principio direttivo d'ogni movimento e d'ogni azione (1).

Ecco dunque i poteri umani presentati, per questa magnifica dottrina, a' popoli, come gl'istrumenti e i ministri della legge eterna, in tutto quello che fanno di giusto e di bene nel tempo.

Salomone non è stato innalzato al trono d'Israele che in virtù del testamento di Davide, suo padre, ed intanto Iddio, essendogli apparso dopo della sua preghiera, gli disse: « Son io che t'ho costituito re di questo popolo: *Populum meum super quem constitui te regem* » (II Paralip. 1).

Lo stesso Salomone ha detto altrove che « è sempre la Sapienza eterna che dà un principe ad ogni nazione per governarla: *In unaquaque gente præposuit rectorem* ». E indirizzandosi ai medesimi

(1) « *Sicut Dei sapientia, quatenus per eam cuncta sunt creata, rationem habet exemplaris, vel artis, vel ideæ: ita eadem sapientia movens omnia ad debitum finem, habet rationem legis, quare lex æterna nil aliud est, quam Dei sapientia secundum quod est directiva omnium actionum et motionum* ». (1, 2, qu. 33, art. 1 et 3.).

principi , per impegnarli a far buon uso del loro Potere, loro dice: « Ponete mente che è il Signore che vi ha dato l' autorità che voi avete , e che la potenza di cui voi godete non è che un dono che vi ha fatto l'Altissimo: *Quoniam data est a Domino potestas vobis et virtus ab Altissimo* ».

Il santo re Giosafat era pure compreso da questa grande idea quando nello stabilire i magistrati in tutte le città della Giudea , disse loro: Ponete ben mente all' importanza delle funzioni ch' io vi confido , perchè voi non eserciterete già la giustizia dell'uomo , ma la giustizia di Dio , e tutto quello che voi farete d' ingiusto ricadrà sopra di voi come un grande castigo: *Constituit iudices terræ in cunctis civitatibus Juda;.... et videte, ait, quid faciatis, non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini, et quodcumque judicaveritis in vos redundabit* » (II Paralip. 19). Con che volea lor dire (secondo l'A Lapide): « Voi non siete già miei luogotenenti , ma i luogotenenti di Dio medesimo , il quale per mezzo mio vi ha stabilito giudici del suo popolo, onde voi giudichiate con santità e giustizia : nel caso opposto voi non isfuggirete da'suoi castighi ». Quindi questo dotto e pio interprete soggiugne : « Che i principi ed i magistrati abbiano spesso a mente e che sieno penetrati di questa grande verità, cioè : che incaricati dell' esercizio della giustizia di Dio , non devono giudicare che avendo Dio dinanzi agli occhi e colla sincerità e verità, colle quali Iddio, nel giorno estremo giudicherà essi medesimi; se i principi ed i magistrati

son guidati da un tal pensiero non si ha punto a temere che concedan nulla al favore ed all'amicizia, e che si lascino sviare dal diritto cammino della giustizia per mezzo di promesse o di minacce (1).

Nel libro sacro de' Proverbi sonovi due altri magnifici pensieri, risguardanti la grandezza della dignità reale ed i suoi sublimi rapporti con Dio. Primieramente uno è quel passo, dove l'autore ispirato presenta il principe come *indovinante* quello che è vero, e decretante quello che è giusto nell'esercizio delle sue alte funzioni, e partecipante in certo modo della sapienza e dell'infallibilità di Dio: *Divinatio in labiis regis; in iudicio non errabit os suum (Prov. 16)*.

Ed ecco il bel commentario che l'interprete sopra citato ha fatto sopra questo considerevole passo: « Per questa sentenza Salomone ricorda ai principi che sono in certa guisa *gl'internunzi ed i profeti* di Dio; affinchè sappiano che debbono giudicare i popoli e comandar loro con una tale circospezione, con tale precisione, con tale moderazione e con tale maturità che le loro sentenze ed i loro decreti sembrano meno uscire dalla bocca

(1) « *Cogitent hoc saepeque ruminent principes et iudices, scilicet se Dei iudicium exercere, ac proinde coram Deo ita vere et sincere iudicent, sicut Deus ipse iudicaret, et sicut iudicandum esse ipse eis ostendit in die iudicii. Qui hoc cogitat, nec favore, nec amicitia, nec donis, nec minis a recto iustitiae tramite inflecti se sinit.* » (In loc. cit.).

dell' uomo che dalla bocca di Dio. Vedete in fatti i codici dei gran principi cristiani: le leggi che contengono son sì giuste, sì prudenti e sì vere, che piuttosto le si crederebbero oracoli (¹).

« I decreti de' principi, segue lo stesso interprete, sono detti *divinazioni* per varie ragioni: 1.^o perchè questi decreti hanno in loro stessi il suggello d'una autorità grande, che tutto il mondo riverisce ed a cui non è permesso a persona d' opporsi; 2.^o perchè la bocca del principe è in certa guisa come la bocca di Dio; perchè è per mezzo del principe che Dio parla nell'ordine civile, fa leggi e governa sempre il popolo, e perchè ogni legge giusta non deriva che dalla legge eterna, la quale è nella mente di Dio; e che in conseguenza è da Dio medesimo, il legislatore supremo dell'universo, che queste leggi ricevono la loro sanzione; per cui le son dette *sanzioni* o *sentenze confermate dal Dio santo*; 3.^o perchè il principe fa delle leggi per l'avvenire e che per questo ci pare abbia l'aria d'indovinare in certo modo le cose future; 4.^o perchè in tutte

(¹) « Tacite Salomon hac sententia monet reges suæ dignitatis et officii ut meminerint se Dei esse quasi internuntios et prophetas, ac proinde summa prudentia, diligentia, moderatione et maturitate in judicando et præcipiendo utantur, ut divinæ videantur esse eorum sententiæ ac sanctiones. Veritas hujus sententiæ liquet ex codice juris civilis, in quo extant leges Theodosii, Constantini, Valentiniani, Justiniani, etc.; adeo justæ, prudentes et veræ, ut quot sunt decreta, totidem videantur esse oracula ». (In Prov., 16.).

le leggi che fa e in tutte le sentenze che pronunzia ha in animo di procacciar vantaggi e salvar da mali la società nel tempo avvenire, e che è da questo pensiero che egli trae la norma dei suoi giudizi e decreti; e 5.^o finalmente, perchè spesse volte decide con tanta sicurtà intorno alle quistioni le più oscure e le più intricate, che pare la faccia da indovino e da profeta » (1).

L'altro pensiero, non meno importante nè meno elevato è questo: Come l'agricoltore divide ed avvia le acque, onde può disporre, su tutti i punti di una grande possessione, così Iddio dirige verso lo scopo che vuol raggiungere tutti i movimenti del cuore del re che ha in sue mani: *Sicut divisiones aquarum, ita cor regis in manu Domini: quocumque voluerit, inclinabit illud* (Prov. 21). Il che vuol dire che, come l'agricoltore spartisce le acque

(1) « *Regis ergo vox et sententia vocatur divinatio: Primo, quia apud omnes rata et firma est, tantæque auctoritatis ac si esset quasi oraculum, cui refragari est nefas. Secundo, quia os regis, est quasi os Dei: Deus enim per regem loquitur, leges fert, regitque populum. Rursum omnis lex regum derivatur a lege æterna, quæ est in mente Dei. Deus ergo est primus summusque legislator, qui per reges et principes leges et decreta sancit; hinc vocantur sanctiones, quasi sancitæ a sancto Deo. Tertio, quia rex jubet et ordinat de rebus futuris, sicut divini divinant futura. Quarto, quia reges in ferendis legibus et sentiis provident futura commoda vel incommoda, et juxta ea dicta et decreta sua moderantur. Quinto, quia subinde res adeo obscuras et implexas decidunt, ut divinare videantur ».* (Ibid.).

più o meno abbondantemente secondo i vari bisogni del suolo che vuole inaffiare, così è Dio che inspira ai re tutti i pensieri d'utilità pubblica e che fa piegare il loro animo ed il loro cuore per fare a' lor sudditi il bene onde abbisognano, o che son capaci o meritano di ricevere. Dunque, secondo questa sentenza, è per l'azione immediata di Dio sull'animo dei principi che i loro pensieri, le loro sollecitudini e le loro cure son rivolte alle diverse branche dell'amministrazione pubblica e alle diverse classi del popolo per provvedere ai suoi bisogni, per conservarlo nell'ordine e per renderlo felice. Perciò, secondo abbiám veduto, lo stesso autore ispirato ha fatto così parlare l'eterna sapienza: A me appartiene il consiglio e la buona ragione; io son la prudenza; a me appartiene la forza. Per me regnano i re, e i legislatori fanno statuti di giustizia. Per me signoreggiano i principi, ed i potenti rendono giustizia: *Meum est consilium, et æquitas, mea est prudentia, mea est fortitudo. Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt. Per me principes imperant, et potentes decernunt justitiam* (Prov. 8).

Per ciò è chiaro, secondo la Scrittura, che i Poteri pubblici occupano un posto eccezionale nell'economia della Provvidenza di Dio; che veglia sopra di essi, l'ispira e modera in un modo tutto particolare, come ministri immediati delle sue volontà nell'ordine civile, come gli ecclesiastici nell'ordine religioso.

Ma i principi malvagi, i principi usurpatori o

tiranni hanno essi anche il lor Potere da Dio? Son essi pure i ministri e i rappresentanti di Dio, bisogna anco obbedir loro come a Dio medesimo? Noi scioglieremo questa difficoltà nel paragrafo seguente.

§ 21. Digressione sui principj malvagi. — La loro autorità deriva pure da Dio. — D'ordinario non li dà ai popoli che a castigo della loro corruzione o della loro empietà. — Testimonianze ed esempi tolti dalla Scrittura, che confermano questa verità. — La ragion pagana come la ragion cristiana riconoscono questo principio: che l'autorità de' malvagi principj, tutto che sia da condannarsi per l'abuso che ne fanno, tuttavia non è men divina, rispetto alla sua origine ed alla sua sorgente.

È veramente una grande parola quella che ha detta S. Paolo, che non ci ha Potere che non venga da Dio: *Non est potestas nisi a Deo*. È un dirci che il Potere supremo, il dominio infinito, sono in Dio e da Dio; e che come tutto quello che È, buono o cattivo, non ha la sua esistenza ed il suo essere che in virtù dell'essere di Dio, così tutto quello che REGNA, bene o male, non ha il suo regno ed il suo potere che in virtù del Potere di Dio.

« Dunque, pure il potere e l'autorità de' malvagi principj, dice S. Agostino spiegando questa parola di S. Paolo, derivano da Dio ⁽¹⁾. Nel libro di Giob è scritto, segue questo gran dottore, che è Dio che fa regnare un principe ipocrita sopra un popolo perverso; e altrove è detto de' Giudei che è Dio che loro ha dato nella sua ira il re di cui essi ebbero a lamentarsi. Dappoichè non ci ha nulla di

(1) « *Item etiam nocentium potestas non est nisi a Deo* ». (De natur. bon. contra Marnich.).

più giusto di questa condotta della Provvidenza, che dà l'autorità pubblica ai principi malvagi, che abusandone, servono senza avvedersene ad esercitare la pazienza e ad aumentare il merito de'buoni ed a punire i delitti dei tristi. Perciò pure Satanno ebbe da Dio la facoltà di mettere Giobbe alle più dure prove affine di far più lampeggiare la sua giustizia; di tentare Pietro, affinchè non presumesse di sè medesimo; di tormentar Paolo, affinchè non insuperbisse; e di spingere Giuda alla disperazione affinchè impiccasse se stesso » (1).

Altrove lo stesso dottore ha detto pure: Noi non attribuiamo che al vero Dio il diritto di dispensare i regni e gli imperi. Egli chè non dà che alle anime sante la felicità nel regno de'cieli, dà il regno terrestre ora agli uomini pii, ora agli empi, secondo gli pare; e tuttavia nulla gli piace che non sia giusto. Lo stesso Dio che fece regnar Mario, fece regnar Cesare; lo stesso Dio che stabilì Augusto, Vespasiano e Tito, i più dolci fra tutti gl'imperatori, stabilì Domiziano, che ne fu il più crudele. Brevemente, lo stesso Dio che scelse Costantino il

(1). « In libro Job scriptum est: Qui regnare facit hypocritam hominem propter perversitatem populi. Et de populo Israel dicit Deus: Dedi eis regem in ira mea. Injustum enim non est, ut improbis accipientibus nocendi potestatem, et bonorum patientia probetur, et malorum iniquitas puniatur. Nam per potestatem diabolo datam et Job probatus est, ut justus appareret; et Petrus tentatus est, ut non de se præsumeret; et Paulus colaphyzatus, ne se extolleret; et Judas damnatus, ut se suspenderet ». (Idem, Ibid.).

Cristiano permise che il Potere venisse a mano di Giuliano l'Apostata (1).

Gli Ebrei, i Caldei, gli Assiri ed i Persi, i quali portarono la guerra in paesi stranieri e vi saccheggiarono e sottoposero al loro imperio, sono spessissimo chiamati dai profeti *i servitori di Dio, i soldati di Dio*, ed anco *i sacerdoti di Dio*, inviati da lui per vendicare la scelleratezza e l'empietà de' Cananei, degli Idumei, de' Moabiti, degli Egizi e degli stessi Giudei.

Nabucodonosor è detto verga dell'ira di Dio: *Assur virga furoris mei* (Isai.). Ciro è chiamato l'uomo di Dio, l'uomo da Dio, a cui Dio dette la potenza ed i mezzi per invadere la Palestina: *Cyro meo dabo tibi thesauros* (Ibid.).

In Geremia ci ha un luogo assai notevole riguardante questo medesimo soggetto. Il profeta, incaricato da Dio di parlare in suo nome al re Sedecia ed al suo popolo, si espresse così: « Udite quello che dice il Signore: Son'io ch'ho fatto la terra, son dunque il padrone di darla a chi mi pare: *Hæc dicit Dominus: Ego feci terram, et cui*

(1) « Non tribuamus dandi regni atque imperii potestatem nisi Deo vero, qui dat felicitatem in regno cælorum solis piis et impiis, sicut ei placet, cui nihil injuste placet. Qui dedit Mario, ipse et Cæsari; qui Augusto, ipse et Neroni; qui Vespasiano vel patri vel filio suavissimis imperatoribus, ipse et Domitiano crudelissimo; et ne per singulos ire necesse sit; qui Constantino christiano, ipse apostatæ Juliano ». (De civit., c. 21.).

voluero dabo illam (Jer. 27). Perciò son' io il Signore, che ho dato questo paese a Nabucodonosor re di Babilonia, e se volete evitare calamità più grandi, voi non avrete a fare altro che a sottoporre il vostro collo al suo giogo: *Et nunc, ego Dominus dedi omnes terras istas in manu Nabuchodonosor regis Babylonis, et quicumque non curaverit collum suum sub jugo Nabuchodonosor, percutiam eum fame*, etc. » (Ibid.). Non è già che Dio abbia comandato a questo tiranno ed a' principi che seguitarono le sue pedate d'impadronirsi di tanti popoli che loro erano stranieri, di spogliarli e d'opprimerli. Questo dapprima è chiaro, perchè Dio non inviò loro alcun profeta che li avesse da sua parte creati re e che loro avesse conferito un diritto qualunque sulle contrade che occuparono, come l'avea fatto per Geroboamo e Iehu, i quali soppiantarono le dinastie di Roboamo e di Acabo. In secondo luogo, perchè questi tiranni e questi usurpatori, in tutto quello che han fatto di male a queste nazioni sottoposte al loro potere, non hanno avuto la menoma intenzione di servir di strumento alla giustizia di Dio e di fare la sua volontà, poichè non lo conoscevano affatto; ma in tutto questo non han fatto che cedere alle cieche voglie della loro avarizia e della loro ambizione; il che Dio espresse alla lettera in questo luogo d'Isaia, risguardante Sennacherib: « Assur è la verga della mia ira; io lo manderò contro alla gente profana per dispogliarla e punirla delle sue iniquità. Ma egli non sospettava pure ch' io l'abbia incaricato

d'una tale missione. Il suo cuore non cederà che agli ardori delle sue passioni, e solo per saziarle e' porterà lo scempio e la mina sopra genti non poche: *Assur virga furoris mei; ad gentem fallacem mittam eum, ut auferat spolia. Ipse autem non sic arbitrabitur, et cor ejus non ita existimabit; sed ad conferendum erit cor ejus, et ad interneccionem gentium non paucarum* (Isai. 10). In terzo luogo, perchè la Scrittura medesima li chiama assassini e ladroni: *PRÆDO GENTIUM (Nabuchodonosor) levabit se. Adducens super eos LATRONEM* (Jerem. 4 e 18). In quarto luogo finalmente, perchè, per mezzo degli stessi profeti, Iddio li dichiarò colpevoli d'ambizione e di tirannide, e predisse il loro castigo e la loro perdizione: *Reddam eis omne malum quod fecerunt in Sion* (Ibid. 50).

Iddio adunque non aveva conferito alcun diritto a questi invasori crudeli, e, come si vedrà un poco più innanzi, i cristiani specialmente non hanno alcun dovere di patire la loro dominazione. Iddio si è servito della loro ingiustizia per punire di grandi colpevoli, riserbandosi di punirli più tardi, come essendo ancora più colpevoli essi medesimi.

È vero che facendo annunziare a' Giudei l'invasione prossima del loro paese per parte di Nabuchodonosor, Iddio, secondo abbiam veduto, ha fatto loro dire pel profeta: *SON'IO CHE HO POSTO TUTTE QUESTE CONTRADE NELLE MANI DI QUESTO PRINCIPE*. Ma, secondo notano g'interpreti, Iddio con questa espressione ha voluto significar solo che avea abbandonato la Giudea a quel tiranno come il magistrato

abbandona al carnefice un gran colpevole; ma non ha già voluto dire ch'avea fatto dono del regno di Giuda a quel barbaro conquistatore e che gli avea dato il diritto d'invaderlo. Tutto all'opposto, Iddio, dappoi l'ha oppresso in punizione di quell'atto d'ingiustizia e di tirannide (*). Non pertanto, non hanno lasciato d'essere i veri flagelli dell'ira di Dio e gli esecutori della sua giustizia contro i popoli che l'avean provocata pei loro delitti o per la loro apostasia.

Fu pure per una sorta d'istinto profetico che Attila chiamava sè medesimo *flagello di Dio*, *Attila flagellum Dei*. Tutti i padri della Chiesa de' primi secoli, come pure tutti gli scrittori considerevoli di quel tempo, pensarono che fu la mano vendicatrice di Dio che scatenò i barbari del Nord e loro abbandonò l'imperio romano per punirlo della sua corruzione e del delitto d'aver voluto affogare nel sangue di tanti milioni di cristiani la Chiesa ancor nascente. Totila, Genserico e altri capi barbari furono risguardati essi pure da S. Gregorio, come gl'istrumenti della giustizia di Dio contro Roma cristiana, ma che incominciava già a rilasciarsi. Finalmente tutti gli scrittori cattolici, Lutero compreso, considerarono l'invasione dell'impero d'O-

(*) « *Dedi, id est tradidi, non donavi, sicut res aliena traditur furi aut tyranno. Nec enim Deus hic jus et titulum dedit Nabuchodonosori invadendi Judæam, aliaque regna, cum ob hanc tyrannidem postea eum punierit et everterit* ». (A Lapid., in Jerem.).

riente per parte de' Turchi come il castigo della sua apostasia dalla vera ed unica Chiesa.

S. Gregorio ha detto: La condotta de' governanti e quella de' governati sono talmente unite, che sovente i cattivi costumi di quelli che presiedono, corrompono la vita dei loro soggetti; e spesso pure la cattiva condotta del popolo si distende d'una maniera funesta anche sulla condotta de' suoi pastori (1). Perciò, nel primo libro de' *Re* è stato detto a' figliuoli d' Israele: « Se voi perfidiate nella vostra malizia, VOI ED IL VOSTRO RE sarete nel medesimo tempo colpiti e perirete dello stesso castigo: *Si perseveraveritis in malitia, et vos et rex vester pariter peribitis* » (I *Regum* 12). Il che è ben giusto, dice su questo luogo A Lapidè perchè ogni re col suo popolo forma una sola persona politica. Perciò adunque, come sono una sola e medesima cosa rispetto al delitto, così sono uniti nella punizione che ne è la conseguenza (2). Ciò che fece dire a S. Ambrogio: « Come siamo felici per le virtù de' re, così noi soffriamo per le loro colpe e delitti, quindi Iddio non permette le cadute dei re che per punire i popoli » (3).

(1) « *Ita sibi regentium merito connectuntur et plebium, ut sæpe ex culpa præidentium deterior fiat vita subiectorum, et sæpe ex merito plebium delinquat vita pastorum* » (lib. 6).

(2) « *Quia rex et populus politice sunt quasi una persona: quare sicut unum quid fiunt in culpa, sic et unum quid fiunt in pœna* ».

(3) « *Regum lapsus pœna populorum est: sicut enim eorum virtute servamur, ita etiam errore periclitamur* ». (In *Apol. David.*).

Anastasio di Nicea riferisce « che al tempo che l'imperator Foca incrudeliva nella maniera la più barbara contro i suoi popoli, un santo monaco se ne lamentava a Dio dicendo: Perchè dunque, Signore, ci avete dato un cotal principe? — e che gli fu risposto da una voce dal cielo: Perchè non ho trovato un altro più cattivo: *Quoniam non inveni pejorem* » (*Quest. XV, in script.*).

In questo modo si compie la minaccia che Dio fece alle nazioni pei suoi profeti, di dar loro principi fanciulli: *Dabo pueros principes eorum* (Isai. 3): cioè principi vani, incostanti, capricciosi, inesperti, storditi e folli come fanciulli. E guai, dice anche la Scrittura, alla terra che ha per capo un fanciullo! *Væ tibi terra cujus rex puer est!* (*Eccl. 4*).

È stato dunque ragionevolmente detto che come i popoli sono quello che li fanno i loro principi, così i principi sono come li fanno i loro popoli. Nulla vi ha di più vero; e l'istoria c'insegna che, salve poche eccezioni, ogni popolo irreligioso, dissoluto e corrotto, trova pronto il suo castigo in un governo ingiusto, avaro, crudo e despota. Talvolta è vero che Dio permette vi sieno simiglianti governi per sperimentare e fare risplendere in pieno giorno (secondo abbiám veduto dirlo S. Agostino) la pazienza de' giusti, i sentimenti della fede dei veri cristiani, la virtù, la stabilità e la divinità della Chiesa. Ma spessissimo accade che i principi cattivi non esistono che per castigo de' popoli malvagi. In luogo d'essere gli strumenti della bontà di Dio, lo sono della sua severità rispetto a quei popoli; e

poichè la manifestazione della giustizia di Dio è un bene, quanto la manifestazione della sua misericordia, gli stessi principi, anche facendo il male, sono, senza avvedersene, inimici di Dio pel bene: *Ministri Dei sunt in bonum*. Solamente, secondo la bella considerazione d'un antico filosofo (Plutarco), come la giustizia umana non prende che negli ultimi ordini della società civile i *carnefici* per la punizione degli individui, così la divina giustizia non prende che nel fango dell'ordine morale i principi incaricati di castigare le nazioni. « Iddio, dice il citato autore, non dà capi empi e tiranni che come carnefici (*quasi carnifices*) destinati a fare giustizia dell'empietà e della perversità de' popoli. Perchè, siccome il fiele della jena serve a curare le infermità del corpo, così la crudeltà de' tiranni e l'ingiustizia de' magistrati servono spesso a reprimere i vizi o le malattie dell'anima. Fu come un rimedio di tale natura, seguita lo stesso autore, che Falaride fu dato agli Agrigentini, Mario a' Romani, Ortabora a' Mirii, Clistene a' Sicionii. Da ciò ne derivò quel celebre detto di Teognide indirizzato a' cittadini d'una città corrotta e superba: La vostra città è pregna, ma temo forte, che la non partorisca che un uomo duro, capace di farvi pagar carissimo i disordini della vostra insolenza » (1).

(1) « *Præclare Plutarchus* (lib. De sera numinis vindicta), c. 4, *docet impios, principes et tyrannos dari a Deo, quasi carnifices, ad sumendum de impio populo pœnas, sicut enim fel hyæna: utile est ad morbos sanandos, sic et scævitia ty-*

Così la Scrittura e la Tradizione, la ragion cristiana e la ragion pagana, rendono concordemente omaggio a questa verità dell'ordine sociale, che è sempre per una intervento speciale della Provvidenza che i popoli corrotti incontrano governi ingiusti, e che l'autorità di questi ultimi, quantunque colpevole e punibile per l'abuso che ne fanno, non è men divina per la sua origine, dappoichè la vien da Dio come ogni altra autorità: *Omnis potestas a Deo est.*

Ritorniamo ora al soggetto di questo capitolo, e seguiamo a dimostrare la nostra tesi con passi del nuovo Testamento.

§ 22. Testimonianze del nuovo Testamento in favore del dogma DELL'ORIGINE DIVINA DEL POTERE. — Sublime filosofia di questo dogma sposta nella maniera la più chiara e la più convincente segnatamente da S. Paolo.

Il nuovo Testamento non è meno esplicito e meno imponente dell'antico, nella rilevazione di questo medesimo dogma dell'origine divina del Potere politico e della natura divina delle sue funzioni.

Il Figliuolo di Dio dicendo a Pilato: « Tu non avresti alcuna potestà contro di me, se ciò non ti

ranni, vel magistratus, valet ad expurganda vitia populi: Tale medicamentum, inquit, Agrigentinis fuit Phalaris, Marius Romanis, Orthagoras Myris, Clistenes Sicyoniis. Hinc Theognides cum videret urbem fastu et luxu tumentem: Uterum, inquit, fert civitas hæc, timeo autem ne pariat virum correctorem mala insolentiæ vestræ ». (A Lapid., in Ose.).

fosse dato da alto: *Non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esset desuper* » (Joan. XIX) stabilì assai chiaramente l'origine divina d'ogni umano Potere. E pagando esattamente le imposte pubbliche (Luc.), ed esortando il popolo a *rendere a Cesare quello che era di Cesare, come a Dio quello che è di Dio* (Matth.), fece pure assai chiaramente intendere che secondo il suo Vangelo, bisogna obbedire all'uomo-potere come a Dio medesimo. Ma incaricò specialmente i principi de'suoi Apostoli di rivelare e di annunziare da sua parte al mondo questa importante verità in tutto il suo splendore ed in tutta la sua maestà.

Per meglio poi comprendere quello che hanno detto su tal soggetto ai primi fedeli, bisogna ricordarsi che la setta dei *Galilei*, de' quali si fa parola negli atti degli Apostoli (*Act. V*), e che, a quel tempo era molto considerevole, insegnava: « Che gli avanzi del popolo di Dio doveano conservare la loro libertà civile, non pagare alcun tributo, e non sottomettersi ad alcun Potere politico ». Or, siccome il cristianesimo era stato stabilito pure in Roma dagli Apostoli originari della *Galilea*, i pagani confondevano i primi cristiani coi suddetti settari e li chiamavano *Galilei*. Di qui derivò il rumore che secondo Clemente Alessandrino (*Stromat.*, lib. 4), S. Girolamo (*De Script. eccles.*) e S. Agostino (*In Psal. 118*), s'era sparso per tutto l'imperio, cioè: che la religione dell'Evangelio era nemica d'ogni regno, e sovvertitrice dell'ordine e della politica degli Stati.

Gli stessi settari procuravano di fare proseliti tra i nuovi convertiti al cristianesimo e di associarli ai loro propositi di cospirazione contro allo Stato. Sicchè per purgare da una parte la religion cristiana dalle calunnie per le quali il paganesimo persecutore cercava di renderla odiosa ai principi rispetto la politica ; e d'altra parte per premunire i fedeli contro l'eresia, che insegnava che l'obbedienza alle autorità della terra era incompatibile collo spirito di libertà dei figliuoli di Dio, i primi apostoli, i veri e legittimi interpreti della religione di Cristo indirizzarono loro le importanti istruzioni che seguono.

L'apostolo S. Pietro si espresse così : « Siate dunque soggetti ad ogni creatura umana a causa di Dio ; sì al re come capo eminente dello Stato ; sì a' governatori, come a persone mandate da lui, in vendetta de' malfattori, ed in laude di quelli che fanno bene. Perciocchè tale è LA VOLONTA' DI DIO, che facendo bene, turiate la bocca all' ignoranza degli uomini stolti. Come liberi, ma non avendo la libertà per coperta di malizia, anzi, come servi di Dio. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete Iddio, rendete onore al re. Servi, siate con ogni timore soggetti a' vostri signori ; non solo a' buoni e moderati ; ma a' ritrosi ancora. Perciocchè questa è cosa grata, se alcuno per la coscienza di Dio, sofferisce molestie, patendo ingiustamente (1).

(1) • *Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum sive regi quasi præcellenti, sive ducibus tamquam ab*

Si consideri bene in quest' importante luogo l'espressione A CAUSA DI DIO, *Propter Deum*. Dappoichè secondo l'A Lapide, significa : 1.º perchè è Dio che ha comandato l'obbedienza a' poteri umani; 2.º perchè il principe è l'immagine vivente di Dio in questa terra, che è quasi suo vicario ed in certa guisa un Dio terrestre; 3.º perchè è Dio che direttamente o indirettamente ha stabilito i Poteri umani; 4.º perchè non bisogna obbedir loro che in quanto che si pronunziano come Dio medesimo e che non comandano nulla che sia contrario alla legge di Dio; 5.º a causa di Dio vuol dire; per rispetto inverso di Dio; per amore di Dio, per timore d'offendere Dio e d'incorrere la sua collera, anzi che pel timore dei castighi umani; 6.º finalmente, *per la causa di Dio* significa: per l'onore e la gloria di Dio e della sua religione, cioè affinchè i pagani possano comprendere dall'esempio dei veri fedeli che lo spirito dell'Evangelo è quello dell'ordine, dell'obbedienza e della virtù, e che si possano convertire e glorificare Dio.

Le altre espressioni del medesimo luogo non sono

eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum: quia sic est voluntas Dei, ut beneficiente, obmutescere facietis imprudentium hominum ignorantiam; quasi liberi, et non quasi velamen habentes malitiæ libertatem, sed sicut servi Dei. Omnes honorate; fraternitatem diligite; Deum timete; regem honorificate. Servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis. Hæc est enim gratia, si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias, patiens injuste. (I Epist. Petr., 1).

che il commentario di questa bella e sublime dottrina. Ed è in cotal modo che il primo dei vicari di Gesù Cristo su questa terra ha stabilito il gran principio dell'origine divina del Potere e i doveri che ne risultano.

Ma il suo confratello nel sacro principato del collegio apostolico, S. Paolo, ha posto ancora in luce più chiara e più luminosa la stessa dottrina. Il primo dei teologi del cristianesimo si è anche mostrato in questa occasione il primo dei suoi pubblicisti e dei suoi filosofi; ascoltandolo, ei pare che sia l'autore ed il legislatore supremo della società umana, Dio medesimo, che parli. Ed eccovi le sue gravi ed eloquenti parole:

« Ogni anima sia sottoposta alle podestà superiori; perciocchè non v'è podestà, se non da Dio; e tutto ciò che è, è stato da Dio ordinato. Talchè chi resiste alla podestà, resiste all'ordine di Dio; e quelli che vi resistono, ne riceveranno dannazione, poichè i principi non sono a temersi da coloro che fanno le buone opere, ma da coloro che ne fanno delle cattive. Or vuoi tu non temere della podestà? fa ciò che è bene ed avrai laude da essa: perciocchè il principe è il ministro di Dio per te, nel bene. Ma se tu fai male, temi; perchè egli non porta indarno la spada nella sua qualità di ministro di Dio, vendicatore nella sua ira contro a colui che fa ciò che è male. Perciò conviene di necessità essergli soggetto, non sol per evitarne la collera, ma ancora per compiere un dover di coscienza; se voi loro pagate il tributo ciò non è che pel medesimo titolo che essi son

ministri di Dio, che hanno bisogno di un tal sussidio per fare il bene e che perciò stesso servono Dio. Rendete dunque a tutti ciò che loro è dovuto: il tributo a chi dovete il tributo; la gabella a chi la gabella; il timore a chi il timore; l'onore a chi l'onore (1).

S. Paolo adunque, come si vede, prova pure con molti argomenti in questo passo che bisogna obbedire ai principi ed ai magistrati, e sottomettersi alle leggi dell'ordine civile (2).

(1) « *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinata sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt; nam principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac: et habebis laudem ex illa: Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim et tributa præstatis; ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem » . (Ad Rom. XIII).*

(2) Pei particolari, a' quali discende l'apostolo, è chiaro, dice S. Basilio, citato da Cornelio A Lapide, che in questo mirabile luogo della sua epistola, nello stabilire la dottrina evangelica riguardante il Potere in generale, S. Paolo ebbe segnatamente in vista i doveri de' sudditi rispetto alle potestà secolari; dappoichè son queste le potestà, la cui spada *incute timore*, e a quelle a cui si *pagano i tributi e le imposte*, e che in conseguenza onorare queste potestà ed obbedir

Il primo è, che ogni potestà, ed in conseguenza quella dei principi, non è già una istituzione dell'uomo, e meno ancora una istituzione di Satanno, come l'hanno insegnato i Manichei antichi e moderni; ma che la è una istituzione di Dio: *Non est potestas nisi a Deo.*

Il secondo argomento è che la società o il mondo morale è stata stabilita da Dio, come il mondo fisico: perchè Dio è autore di ogni ordine, e tutto quello che è nell'ordine è opera di Dio: *Quæ autem sunt, a Dio ordinatæ sunt* (¹).

loro, in tutto quello che non è contrario alla legge di Dio, è per ogni cristiano un dovere di coscienza, un dovere sacro. *Sæculares enim magistratus hic intelligere apostolum patet, quia his solvuntur tributa et vectigalia, quæ hisce potestatibus solvi jubet ipse. Ita S. Basilius de Const. monast., c. XXIII.* (A Lapid., in XIII Rom.).

(¹) Per questa parola, nota l'A Lapidè, l'apostolo c'insegna che queste potestà non sono già state confusamente stabilite, ma che le sono state distribuite con un ordine mirabile tra loro, e subordinate le une alle altre per volontà di Dio e sotto la sua autorità. Per la stessa parola, continua lo stesso interprete, S. Paolo ci ha prevenuto che Dio che l'ha stabilito, ha pure imposto quest'ordine e ne ha fatto una legge; e che è per questo che nissuno può resistergli e violarlo, senza rendersi colpevole d'un gran peccato: *Asserit hic apostolus hanc potestatem carere ataxia; et esse miro ordine inter sese distributus, et SUBORDINATAS a Deo vel sub Deo: utrumque enim significat Græcum ὑπὸ θεῷ. Affirmat deinde hunc earum ordinem non tantum institutum sed et PRÆCEPTUM sancitumque esse a Deo, ita ut illi resistere et contraire non liceat.*

Per questo argomento di S. Paolo anche la potestà dei popoli gentili, in quanto che mantengono i popoli nell'ordine, sono il risultato dell'ordinazione di Dio; affinchè gli uomini non cadano nell'abisso della barbarie e non si distruggano divorandosi scambievolmente, come le bestie feroci ed i pesci. Per questo medesimo argomento, l'Apostolo ha stabilito che queste potestà sono nei bisogni della natura e sono distribuite con ordine mirabile di subordinazione d'inferiori verso i superiori, sotto l'imperio supremo di Dio.

Le potestà civili, dice qui Cornelio A Lapide, « non sono già ordinate nello stesso modo che le cose del mondo naturale, nè come gli assembramenti degli orsi e de' leoni, ai quali l'uomo è stretto a fare guerra; ma nel modo con che si fan le leggi alle quali non è lecito a persona d'opporli. Perchè il principe o il magistrato è in certa guisa la legge santa e vivente, e *vice versa*, la legge è il principe o il magistrato silente e muto ».

Finalmente, per lo stesso argomento, il grande Apostolo insinua che questa istituzione risguardante la società civile non solamente è stata stabilita da Dio, ma ancora comandata e sanzionata da lui, e che in conseguenza bisogna sottomervisi; perchè come il capo d'un esercito, dice il citato interprete, stabilisce « non solo l'ordine tra suoi soldati, ma ancora la disciplina e la subordinazione d'ogni inferiore verso il suo superiore; così Iddio ha non solo stabilito le potestà civili, ma le ha subordinate le une alle altre, e loro impone il do-

vere dell'obbedienza verso ogni autorità d' un ordine più elevato ».

Il terzo argomento sul quale S. Paolo fonda l'obbligazione della sottomissione al Potere pubblico, è: perchè è ministro di Dio pel bene: *Minister Dei est in bonum*, cioè il luogotenente visibile di Dio, incaricato da Dio stesso di compiere un'azione divina, perchè ogni azione da cui ne risulta del bene è l'opera della grazia e dell'ispirazione di Dio, fortificando e nobilitando la libertà dell'uomo.

Il quarto argomento è: perchè il Potere pubblico dispone della forza per volontà di Dio: *Non sine causa gladium portat* (1); cioè perchè ha da Dio medesimo il diritto di punire con temporali castighi ogni resistenza ed ogni ribellione contro alla sua autorità; perchè è il delegato di Dio per esercitare la sua giustizia contro i cattivi, come è il delegato dalla sua bontà per proteggere i buoni.

Il quinto argomento è: perchè Dio ha fatto dell'obbedienza di cui si tratta un'obbligazione morale, un dovere di religione, che non si può trasgredire senza incorrere la collera di Dio e senza esporsi alla dannazione eterna, castigo riserbato per

(1) Per questa parola « spada » dice l'interprete da noi citato, S. Paolo ha voluto significare che ogni magistrato supremo ha il diritto della vita e della morte. Perciò innanzi delle persone che godono del supremo potere vanno scudieri che portano una spada ignuda in mano, ed è anco per questo che i consoli romani erano pure preceduti dai littori co' fasci delle verghe sormontati da una scure.

ogni offesa grave contro alla maestà di Dio: *Non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ipsi sibi damnationem acquirunt* (1).

Il sesto argomento è particolare ai popoli che hanno la sorte di professare il cristianesimo, perchè questa religione essendo la legge della giustizia e della carità per eccellenza, ogni cristiano deve rendere agli altri quello che loro è dovuto, ed amare e rispettare tutti e ciascuno secondo il grado che ha nell'ordine sociale e secondo i rapporti naturali o civili che si leggan fra loro. *Reddite ergo omnibus debita.*

S. Paolo non ha neppure dimenticato l'obbligo di coscienza che ha ogni cittadino di pagare il tributo e di concorrere così ai pesi dello Stato; ha egli fatto di quest'obbligo un dovere sacro; perchè ei dice, il potere pubblico ha bisogno dei tributi per mantenere la forza tutelare dell'ordine; e siccome tutto quello che concerne al mantenimento

(1) Un interprete che non può essere tenuto per ascetico, il protestante Grozio, fa in questo luogo la considerazione seguente: « S. Paolo ha rinchiuso nell'obbligazione di sottomettersi a' principi la necessità di non resistere loro, e fonda questa necessità non solo sul timore di più gran mali temporali, che si deve cercar d'evitare, ma ancora nel sentimento del dovere di coscienza, che ci obbliga nel tempo medesimo dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. *Divus Paulus in subjectione necessitatem non resistendi includit; neque eam quae ex formidine majoris mali, sed quae ex ipso sensu officii nostri promanat; neque hominibus tantum sed et Deo nos obligat* (Grotius, in *epistolas divi Pauli*, in hunc loc.).

dell' ordine è nella volontà di Dio, così quelli che ordinano le imposte in uno scopo tanto importante e prezioso, servono a Dio come quelli che le pagano: *Ideo enim tributa præstatis, ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes.*

Altrove pure l'Apostolo delle genti ha detto questo: « Servi, ubbedite a' vostri signori secondo la carne, con un timore e un tremore riverenziale, nella semplicità del cuor vostro, come allo stesso Gesù Cristo. Serviteli non solamente allorchè essi vi guardano come uomini, ma come servi di Cristo, volendo compiere la volontà di Dio in tutta la sincerità del cuore. Obbedite dunque loro di buon grado come al Signore, e non come ad uomini » (¹).

Finalmente, il grande Apostolo scrivendo al suo diletto discepolo, S. Timoteo, gli raccomanda di offrire a Dio delle supplicazioni e delle preghiere per tutti gli uomini in generale, e pei re e per tutti quelli che occupano un grado elevato nella società religiosa o politica in particolare; perchè questo è, dice egli, assai gradito al Signor Nostro Gesù: *Obsecro primum omnium fieri supplicationes et orationes pro omnibus hominibus; pro regibus et omnibus qui in sublimitate sunt (I Timoth. II).*

(¹) « Servi, obedite dominis carnalibus cum timore et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo. Non ad oculos servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo, cum bona voluntate servientes, sicut Domino, et non hominibus ». (Ad Ephes., c. VI).

Quindi è anco un dovere per il Cristiano di sollecitare con incessanti preghiere il soccorso del cielo, non solo pei suoi parenti e suoi superiori ecclesiastici, ma ancora per tutti i Poteri civili da' quali dipendono, affinchè siano quello che debbono essere per fare il bene dei loro sudditi, perchè dalla savia condotta de' capi dipende l'ordine e la felicità della Chiesa, della famiglia e dello Stato: *Regis ad exemplum totus componitur orbis.*

Noi non finiremmo più, se volessimo riprodurre ed esporre qui tutti i luoghi della Scrittura riguardanti l'origine divina del Poter politico e la grandezza delle sue funzioni. Tuttavia quelli che abbiamo citati sono più che sufficienti per far conoscere a' cristiani che questa verità è uno dei dogmi i più importanti e i più splendidi della religione dell'Evangelo. Il dogma dell'origine divina del Potere, infallibilmente certo in virtù della rivelazione divina, è pure come tutti gli altri dogmi di questa religione, eminentemente credibile per argomenti puramente razionali ed umani: *Testimonia tua credibilia facta sunt nimis.* Questo è quello che ancora ci rimane a vedere. Proviamolo adunque per la ragione, dopo di averlo stabilito per mezzo dell'autorità.

§ 23. Tre argomenti in favore dell' origine divina del Potere, tratti 1.^o da ciò che la società è una istituzione divina; 2.^o da ciò che il Potere pubblico ha la stessa origine che il Potere paterno, e che ogni paternità viene da Dio. — Conseguenze empie della negazione dell' origine divina della paternità. — Terzo argomento risultante da ciò che la sovranità è una dignità divina in quanto che esercita una funzione divina.

E stato più su dimostrato che la società civile non è stata un' invenzione umana, ma una istituzione divina. S' egli è così, tutto ciò che è essenzialmente necessario all' esistenza della società civile è nella mente di Dio, è voluto da Dio, ha la sua ragion in Dio, come questa medesima società. Poichè dunque niuna società può esistere senza un Potere, e che il Potere, come si è già veduto (§ 1), è dell'essenza medesima della società; gli è chiaro che ogni Potere ha la sua ragione nella volontà di Dio, è d' origine divina, e che dicendo che ogni autorità è da Dio: *Omnis potestas a Deo est*, S. Paolo ci ha rivelato che questo dogma cristiano è pure una verità logica, risultante dalla natura medesima, che è piaciuto a Dio di dare all' uomo e da' principi naturali d' ogni ordine sociale.

In' secondo luogo, l' origine e la natura della paternità ci conducono alla stessa conclusione.

Il compilatore del codice Federico, Cocceio, ha dato queste tre ragioni dell' autorità paterna: 1.^o perchè i fanciulli nascono in una casa di cui il padre è signore; 2.^o perchè essi son membri d' una famiglia di cui il padre è capo; e 3.^o perchè son parte del suo corpo. Ma, avendo dimenticato la grande

dottrina di S. Paolo, che ogni paternità in cielo e sulla terra è da Dio, e che l'autorità del padre sopra i suoi figli ha la sua prima ragione nella volontà di Dio creatore che gliel'ha data: *A quo omnis paternitas in cælis et in terra nominatur*, le tre ragioni dell'autorità paterna, che il protestante Cocceio non avea ricercato che nell'ordine materiale, sono parute all'epicureo Bentham false ed insufficienti; il diritto del padre gli è paruto *un'espressione* che manca di giustizia e subito gli ha sostituito il suo principio, dell'*utilità generale*, che per lui è il fondamento d'ogni giustizia e d'ogni diritto; nel modo che, secondo ce l'insegna Orazio, era stato per gli antichi Epicurei suoi maestri e suoi padri: *Atque ipsa utilitas justi prope mater et æqui*. Tutto ciò è grossolano, come si vede, ed ignobile, ma è logico. Togliendone di mezzo Iddio, è impossibile di stabilire alcuna sorta d'autorità dell'uomo sopra l'uomo. Anche di più, senza l'intervenzione divina, è impossibile, come l'ha fatto molto ben notare il de Bona'd, di stabilire pure il principio dell'*utilità generale* (1). Questo principio non può

(1) Il Bentham pone in suo luogo il *principio dell'utilità generale*. Egli ha ragione, se l'intende per la conservazione degli esseri; ma si arresta qui, e non sente che ci ha una ragione *necessaria* di questa conservazione, all'infuori del nostro piacere o del nostro dolore, e che tutte le necessità non si trovano che nell'Essere *necessario*, autore della creazione, ed in conseguenza legislatore della conservazione. (*Legisl. primit.*, p. 231).

obbligare che in quanto che è una legge generale, e non può essere una legge generale, facendo tacere il principio dell' utilità particolare, se non è stata eretta in legge generale, che non è, e non può essere che Dio. Solo l'Autore di tutti gli esseri, provvedendo alla conservazione delle sue opere, ha potuto fare una legge generale per la loro conservazione, la prima delle loro utilità, è obbligare gli esseri intelligenti a rispettarla ed a sottomettersi pure a scapito della loro utilità personale; e da ciò ne derivano i doveri della paternità, che formano il diritto de' figliuoli, e i doveri de' figliuoli che formano il diritto della paternità. Partendo dallo stesso principio: che l' autorità è conferita dal suddito, Hobbes ha negato ogni autorità, non solo ai padri di famiglia, ma a Dio medesimo, dando questa ragione in cui l' empietà gareggia col ridicolo: perchè gli uomini non hanno conferito a Dio alcuna autorità sopra di loro (1).

Aristotile, guidato dal semplice buon senso e dalla ragione, ha stabilito che l' autorità la sia regia, civile o domestica, è sempre la stessa (2); oltre Aristotile, Omero, Esiodo, Erodoto, Platone, Cicerone, Plinio, Strabone, Ellanico, Cadmo da Mileto

(1) « *Deus nullam super homines potestatem habet, quia homines nullam Deo potestatem contulerunt* ». (Hobesius, *De cive*, c. XIV, § 19).

(2) « *Hanc seu REGIAM, seu CIVILEM, seu FAMILIAREM, quis nominet disciplinam, nihil interesse putamus* ». (*De rep.*, lib. VII).

e Giuseppe Ebreo, avvisano che l'autorità politica non è che l'estensione dell'autorità paterna e non ha il suo principio e la sua ragione che nella natura, cioè in Dio. Presso i Chinesi è un principio antico quanto la monarchia loro, che lo Stato non è che una grande famiglia, come la famiglia non è che un piccolo Stato. Essi chiamano il loro imperatore PADRE, MADRE (HUC, *Viaggio nella China*); per indicare senza dubbio le qualità di fermezza e di bontà, di giustizia e di clemenza, convenienti al Potere politico, come pure la sua origine naturale e divina. Questa stessa dottrina è stata riepilogata da Erasmo nelle seguenti parole: « I buoni principi debbono essere animati inverso de'loro sudditi degli stessi sentimenti che un buon padre ha verso i suoi figliuoli; dappoichè, che cos'è un regno se non una grande famiglia? che cos'è un re se non il padre d'un gran numero di figliuoli? » (1).

La prima donna divenendo madre del suo primo figlio disse: Ecco, io posseggo un uomo per virtù di Dio! *Possedi hominem per Deum* (*Genes. 4*). La è questa una bella e profonda parola, perchè volle dire: Eccomi investita rispetto a un uomo dell'autorità di Dio, e avendo da Dio questa autorità.

Poichè dunque la dignità regia non è che la

(1) *Bonus princeps non alio debet esse animo in suos cives, quam bonus paterfamilias in suos domesticos. Quid enim aliud est regnum, quam magna familia? et quid rex, nisi plurimorum pater?* (*De injust. princ.*).

paternità sociale (1), come la paternità non è che la regia dignità dimestica, i sudditi civili non sono dati a' principi che dal medesimo Dio che dà i figli a' genitori, e l'autorità politica come l'autorità dimestica non ha che Dio per autore: *Possedi hominem per Deum.*

S. Paolo pure ha detto: che ne' cieli e sopra la terra ogni paternità è nominata da Dio: *A quo omnis paternitas in cælis et in terra nominatur* (*Ephes.* 3). Ora, i teologi, secondo S. Tomaso, sponendo questo luogo, pensano che l'apostolo per queste parole abbia stabilito, che ogni paternità creata deriva dalla paternità increata di Dio Padre.

Prima di S. Tomaso, S. Girolamo avea comentato così lo stesso luogo: « Come solo il Dio buono fa gli esseri buoni; come solo il Dio immortale dà l'immortalità, e come solo il Dio vero dà il nome alla verità; così solo il Dio Padre, in quant'è il Creatore di tutto e la causa della sostanza di tutti gli esseri, concede agli esseri creati la dignità d'essere chiamati padri (2).

Ora, è una verità di ragione come anche di fede, che, come l'ha detto l'apostolo S. Giacomo: Tutto

(1) « *Omnis domus regio imperio administratur* ». (*Aristot.*, I *Polit.*).

(2) « *Sicut, solus bonus (Deus) bonus facit, et solus immortalis immortalitatem tribuit, et solus verus, veritatis nomen impertit; ita solus Pater, quia creator est omnium et universorum causa substantiæ, præstat cæteris ut patres esse dicantur* ».

ciò che si riceve di eccellente e ogni dono perfetto, viene dall'alto e discende dal Padre de' lumi: *Omne datum optimum et donum perfectum desursum est descendens a Patre luminum* (Jacob. 1), e come l'ha detto pure S. Tomaso, facendo eco a S. Girolamo; come tutto ciò che è vero non l'è che in virtù della divina verità, così tutto ciò che è buono non l'è che in virtù della divina bontà: *Sicut omnia vera divina veritate vera sunt, ita bona omnia divina bonitate bona sunt.*

Perciò dunque l'autorità, come la paternità, essendo qualche cosa di eccellente, di buono e di divino, non è e non può essere che da Dio; e come l'uomo non genera che perchè Dio è padre, l'uomo non regna che perchè Dio è re; ed ogni dignità regia, ogni Potere sovrano, come ogni paternità, è un dono di Dio, è una partecipazione ineffabile degli attributi e delle perfezioni di Dio, e viene da Dio: *Omnis potestas a Deo est.*

Il terzo argomento in favore dell'origine divina del potere, risulta dalla natura stessa delle sue funzioni. Abbiàm già veduto (§ 2) che non ci ha che quattro dignità tra gli uomini, perchè non ci ha che quattro grandi funzioni che Dio ha direttamente esercitate rispetto al primo uomo, e che fa esercitare da taluni uomini rispetto altri uomini: e sono la dignità *patriarcale*, la dignità *dottorale*, la dignità *sacerdotale* e la dignità *reale*.

Ma, come che sieno uomini, le persone rivestite d'alcuna di queste dignità, nondimeno non lasciano d'esercitare un'azione divina. Ogni padre di famiglia

è uomo, e non pertanto le funzioni paterne non lasciano di essere la continuazione dell'azione del Dio *creatore* per rispetto agl'individui (1). Ogni re è uomo, tuttavia le funzioni di sovranità non lasciano d'essere la continuazione del Dio *conservatore* per rispetto agli individui ed alle famiglie. Il medesimo si può dire delle funzioni dottorali, sebbene i dottori sieno uomini essi pure.

Finalmente, ogni pontefice costituito per utilità degli uomini, in quello che riguarda i rapporti tra gli uomini e Dio, è preso tra gli uomini: *Omnis pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his quæ sunt apud Deum (Hebr.)*. E intanto le funzioni sacerdotali non lasciano d'essere la dispensazione de' misteri di Dio, esercitata da uomini che Gesù Cristo ha eletti per suoi ministri: *Sic nos existimet homo, ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei*. Breve, queste sublimi funzioni sono esse pure la continuazione dell'azione del Dio *santificatore*.

Ora, l'esercitare le funzioni d'un essere superiore per rispetto ad un essere inferiore, è un essere ministro del primo rispetto al secondo. Per ciò si comprende perchè S. Paolo ha dato, non solo a' pastori

(1) Ed ecco a questo proposito una bella parola di Filone Ebreo: « I parenti, generando figli, rappresentano realmente Dio. Essi, dando la vita, sono come dîi visibili imitanti l'Iddio invisibile, che non è stato generato: « *Parentes gignendo Deum referunt. Conspicui dîi sunt qui ingenitum Deum imitantur, vitam dando* ». (Ad Decal.).

della Chiesa, ma ad ogni sorta di Potere, la grande prerogativa di MINISTRO DI DIO PER IL BENE: *Minister Dei est in bonum.*

Ma questo ministro di Dio non può esercitare in una maniera ferma, potente, efficace le sue divine funzioni rispetto a un altro essere intelligente, se quest' ultimo non gli è sottomesso e non ha l'obbligo di obbedirgli; e se il ministro non è indipendente rispetto a lui e non ha un vero diritto di comandargli; in una parola se non ha una vera autorità sopra di lui; perchè *l'autorità non è che il diritto di comandare a esseri intelligenti per loro bene.*

Iddio adunque, per questa ragione medesima che incarica alcuni uomini di continuare ad esercitare la sua azione divina primitiva, e di essere suoi ministri rispetto ad altri uomini, loro conferisce una vera giurisdizione sopra costoro. I re della terra, dice il gran teologo Suares, sono nella Scrittura chiamati ministri di Dio; il che vuol dire che l'autorità loro è puramente ministeriale per rispetto a Dio, avendola da Dio; in conseguenza Iddio è l'autore principale e supremo, la sorgente dell'autorità loro (1). Quindi è che in ragione anche della natura delle funzioni che essi esercitano, la loro autorità è da Dio, e che non ci ha alcun potere che non derivi da Dio: *Non est potestas nisi a Deo.*

(1) « *Terreni reges ministri Dei vocantur in Scriptura; ergo eorum potestas ministerialis est respectu Dei; ergo ipse est principalis auctor hujus regiminis* ».

Ecco un'altra conseguenza risultante da questa teoria, eminentemente razionale. È ammesso dall'opinione e dalla coscienza del genere umano, che ogni uomo che esercita una funzione propria d'un altro uomo, per sua delegazione ed in suo nome, ha il diritto all'obbedienza e al rispetto di quelli presso i quali l'esercita, come la stessa persona che l'ha delegato.

È ammesso, per esempio, che i maestri di educazione hanno il diritto di essere rispettati ed obbediti da' loro discepoli, come se fossero i loro propri padri. E perchè questo se non è perchè rappresentano questi medesimi padri presso de' loro figli, e perchè compiono rispetto a loro una parte delle funzioni paterne? È ammesso che ogni vicerè ha il diritto d'essere rispettato ed obbedito nella sua dignità vicereale come il medesimo re. E perchè, se non è perchè rappresenta il re ed eseguisce nella provincia di sua giurisdizione le funzioni della dignità reale? Finalmente è ammesso che i ministri della forza pubblica devono essere rispettati come il sovrano medesimo, e che resistere loro è un grave delitto. E perchè? se non è perchè rappresentano il sovrano ed esercitano la grande funzione che gli è propria, di vigilare al mantenimento dell'ordine pubblico?

Ora, in virtù degli stessi principi, è chiaro che ogni Potere legittimo ha il diritto d'essere rispettato ed obbedito come Dio medesimo, perchè, in tutto quello che fa, nella sua qualità di Potere, è il ministro ed il rappresentante di Dio esercitante una funzione divina.

Si vede adunque (secondo l'abbiamo osservato) che il precetto che S. Pietro e S. Paolo hanno fatto a tutti i cristiani di rispettare i Poteri della terra, e di esser loro sottomessi come al Potere supremo del Dio del Cielo: *Obedite dominis carnalibus sicut Domino et non hominibus*; precetto che sembra assai strano ai nostri filosofi materialisti, ha una grande e sublime ragione per base, e comprende una dottrina della più alta filosofia.

§ 24. Quarto argomento in prova della stessa tesi, risultando dal diritto di morte inerente alla sovranità, riconosciuto e osservato sempre e dovunque. — Un'ultima prova razionale dell'origine divina del Potere, somministrata dall'impossibilità di stabilire, fuori di questo principio, alcuna sorta d'autorità. — Se l'autorità non è da Dio, essa non v'è, — La cessione volontaria del popolo, confermata pure dal giuramento, non è che uno scherzo. — In questa ipotesi, il Potere non ha altro titolo di legittimità che la forza o la fatalità. — Massime disperanti del paganesimo su tal soggetto.

Il diritto di morte contro i grandi colpevoli, questo diritto non men misterioso che terribile, che persona non comprende, e che tuttavia è stato riconosciuto per legittimo dal principio del mondo e seguito con un accordo perfetto da tutti i popoli dell'universo, suppone da sè solo che il Potere incaricato di eseguirlo è di origine divina, e costituisce un quarto argomento in favore di questa tesi; perchè, sopprimete la dottrina di S. Paolo: « Che il Potere pubblico deriva da Dio, e che è in virtù dell'autorità che ha ricevuto da lui, e in qualità di suo luogotenente, che infligge l'ultimo supplizio a chiunque attenta contro alla vita del suo simile o contro all'ordine sociale », e questa giustizia diventa

un'ingiustizia, e questo diritto di reprimere il delitto diventa un delitto esso stesso. Prendendo le mosse dal principio ateo: *che ogni potere vien dal popolo*, i pubblicisti moderni sono riusciti facilmente a persuadere agli ignoranti ed ai semplici, che la società non ha il diritto di punire l'omicidio coll'omicidio; perchè in realtà non ci ha che l'Autore della vita che possa toglierla all'essere a cui l'ha data. Se per l'uomo privato è un delitto d'uccidere l'uomo, l'è pure per l'uomo pubblico; perchè l'uomo pubblico è anch'egli uomo, e non è men privato di ogni autorità rispetto al suo simile, in quanto uomo. Non è adunque che nell'ipotesi che l'uomo pubblico non è che il rappresentante del Dio invisibile, e tenente da lui l'autorità che non appartiene che a lui: di mettere alla morte l'uomo che ha ucciso un altro uomo, che si capisce questo diritto incomprendibile, e che questo diritto tanto necessario all'esistenza dell'ordine sociale può essere esercitato legittimamente dal capo della società.

La società perfetta, come lo vedremo tra breve, può ben conferire e conferire in realtà il Potere politico; ma, riflettendovi bene, essa non fa in tal caso che designare la *persona* o le *persone* che debbono esserne investite, e stabilire la forma secondo la quale deve essere esercitato; ma essa non crea già la *cosa*. La legge dell'esistenza d'un Potere supremo e indipendente in ogni società, e dell'obbligazione d'essergli moralmente sottomessi, esiste nella società per volontà di Dio, il quale, secondo che abbiamo osservato, ne è l'autore, ed è

una creazione divina; per conseguenza la società, nominando il sovrano, conferisce, ma essa non fonda l'autorità. Essa dispone d'una cosa esistente, ma non la crea, come non ha creato sè stessa, perchè la società è una istituzione ed un fatto divino.

Secondo il pubblicista protestante Cocceio, è una contraddizione il dire che un tale delega ad un altro il suo proprio diritto di comandare, ritenendolo tuttavia in sè medesimo, e che in conseguenza il Potere supremo, pure dopo d'essere stato delegato dal popolo, rimane sempre nel popolo (1). Ciò è ridicolo, ma è logico.

Per questo autore, come per quasi tutti i pubblicisti della scuola protestante, il Potere pubblico non solo è conferito dal popolo, ma ha pure la sua ragione nella volontà del popolo, e per conseguenza *non viene affatto da Dio*.

Guidato adunque da una tal dottrina questo filosofo è venuto a dirci con tutta semplicità che il popolo conferendo il potere non fa che scherzare, perchè realmente non conferisce nulla e non stabilisce per niente l'autorità. Tanto è vero che non è in potere dell'uomo di creare per sè l'autorità e di conferirla; e che, come l'abbiamo altrove stabilito, *se l'autorità non è da Dio, essa non è per niente*.

E la ragione si è perchè tutti gli esseri intelligenti avendo la stessa natura sono perfettamente

(1) « *Contradictio est suum jus imperii in alium transferre, et tamen illud retinere; ergo summa potestas est populi* ». (In lib. II, c. 5, Grot.).

eguali gli uni rispetto agli altri, e niuno ha, in sè medesimo e per sè medesimo, il diritto di comandare ad un altro; niuno ha la menoma autorità sugli altri.

Il su citato commentatore di Grozio, Enrico Cocceio, ha detto: Nissun uomo ha da natura alcuna autorità su un altro uomo; perchè tutti gli uomini hanno dalla natura le medesime facoltà, tutti gli uomini vengono su questa terra senza recarvi alcuna differenza e alcun diritto d'autorità negli altri; e per ciò, *su tal rapporto*, sono naturalmente eguali (1). Il diritto d'autorità onde taluni fra loro possono trovarsi investiti, non può dunque essere stato loro conferito che dal sovrano signore di tutti; perciò, o ogni autorità è da Dio, o essa non è affatto; e la filosofia atea, secondo la quale la società non è che un fatto puramente umano, e che nega l'origine divina dell'autorità, è stata conseguente negandola compiutamente, ed affermando « che l'assenza d'ogni autorità o l'ANARCHIA è la prima condizione d'ogni associazione naturale » (Proudhon).

Non si ha neppur modo di poter dire che il popolo, nominando quelli che debbono reggerlo e promettendo con giuramento di loro obbedire, può conferire e stabilire l'autorità; perchè un giuramento, come una promessa, un patto, un contratto qualun-

(1) « *Homo in hominem natura potestatem non habet, utpote qui omnes æqualiter facultatibus naturalibus a natura sunt instructi et sine discrimine potestatis in hanc terram conditi* ». (In lib. I, c. 5. Grot.).

que, non obbliga moralmente che in quanto si suppone che esista una legge naturale che impone delle obbligazioni morali, e che, tra queste obbligazioni, si trova quella della parola data o della promessa fatta, sia sotto la forma d'un giuramento, sia sotto quella d'un contratto. Ma, secondo l'han dimostrato i più grandi ingegni della dotta umanità, S. Agostino e S. Tomaso, la legge naturale non è che l'emanazione della legge eterna o della ragion divina, avente, da tutta l'eternità, liberamente stabilito la natura di tutti gli esseri e de' loro rapporti. Dunque, le obbligazioni morali della legge naturale non hanno la lor ragione che nella volontà di Dio che ne è l'Autore, e come non ci ha leggi senza legislatore, non ci avrebbe legge naturale senza Dio. Perchè senza Dio l'uomo non sarebbe l'opera d'un essere intelligente, ma del concorso fortuito di atomi o della materia non intelligente, e perciò incapace d'aver potuto creare una legge naturale e le obbligazioni morali che ne risultano.

Così dunque, il negare il principio che ogni Potere è da Dio, ed ammettere che la volontà di Dio non ha niente a fare nella costituzione della società, è un negare la sorgente d'ogni obbligazione morale nei rapporti tra il Potere e i suoi sottoposti; è ammettere che l'ordine sociale non è che un accomodamento umano, non avente affatto base in una legge morale e divina. Ed allora è questo fare del giuramento un vero scherzo, o al più un atto puramente civile, un accomodamento provvisorio, passeggiere, non impegnando per niente la coscienza;

un atto ispirato dall'interesse, consigliato dal saper vivere, compito dalla convenienza, e garantito dalla forza. Ma tutto questo non conferisce al Potere alcun diritto di comandare, non impone alcun dovere a' sudditi di obbedirgli; tutto questo non è l'autorità. Ed eccoci ricondotti sempre alla conchiusione; che *l'autorità è da Dio, o essa non è affatto.*

E poichè non vi può essere società alcuna senza un Potere che abbia il diritto di comandarle, appena negato il principio che ogni Potere viene da Dio, si è obbligato di cercare altrove i titoli della legittimità del suo comando, e di fissarli nel diritto della forza o ne' capricci della fatalità.

Secondo Rousseau, dottore troppo tristamente celebre della costituzione atea del Potere pubblico, nella società di sua invenzione, « la minorità che ricuserebbe d'ubbidire al Potere stabilito dal popolo, deve esservi stretta dalla potenza di *tutto il corpo*; ed a questo si riduce l'azione della macchina della società politica; senza di che, il Contratto sociale non sarebbe che una vana formola ». (*Contrat. social.* lib. I, cap. 7) Il che vale in altri termini: che un Potere stabilito dal popolo fuori d'ogni credenza all'origine divina dell'autorità, non ha il suo diritto di legittimità che nella forza, e che la minorità non ha altra ragione d'essergli sottomesso che la forza. Ciò che in realtà non può che costituire la società umana secondo il diritto pubblico dei lupi.

Non è però il medesimo per un popolo che crede che ogni Potere è da Dio, e che la ragione di obbedirgli è la volontà di Dio. Per un tal popolo, la

maggioranza eleggendo piuttosto questo che un altro personaggio, non è che il mezzo naturale pel quale questa volontà di Dio si fa manifesta. E la minorità, sottomettendosi alla persona che non avrebbe eletto, non cede già alla forza del numero, alla forza dell'uomo, ma essa china la fronte dinanzi alle disposizioni della Provvidenza e si sottopone al Potere per la volontà di Dio. Ed è in questo modo che la fede dell'origine divina del Potere è il solo mezzo di stabilire l'autorità sopra un fondamento morale, di legare mutualmente gli esseri sociali per mezzo di rapporti di coscienza, e di costituire la società secondo la ragione e le esigenze legittime della dignità umana.

Ma dove la scienza sociale, alterata, corrotta, ugualmente che la religione, dall'intemperanza della ragione e dal delirio d'una falsa filosofia, ha condotto le menti a negare l'origine divina del Potere, vediamo la conquista, l'usurpazione, le ribellioni fortunate o i colpi di Stato, risguardati come una sorgente di legittimità creante il diritto di comandare in favore della forza, e il dovere d'ubbidire come il retaggio della debolezza. Oppure vediamo la fatalità eretta in dispensatrice suprema de' regni e degli imperi, e i popoli credenti di dovere con una sottomissione cieca accollarsi il giogo d'un uomo innalzato al potere della sorte dalle battaglie, dall'opera d'intrighi destramente condotti, o dal giuoco del caso.

Donde di là son venute le sconsolanti massime pagane: *Si hanno a desiderare buoni imperadori,*

ma bisogna sopportarli quali essi sono; bisogna acconciarsi a soffrire il lusso o l'avarizia dei dominanti, come si fa al tempo secco o piovoso e altri mali di natura. Finchè vi saranno uomini, vi saranno difetti; e bisogna confortarsi nel pensiero che essi non dureranno sempre e che sono compensati da certe virtù ⁽¹⁾. Bisogna patire il governo de' re tale che è, sia giusto o emporio d' iniquità ⁽²⁾; bisogna obbedire a' nostri padroni, quantunque barbari e crudeli ⁽³⁾; bisogna tollerare le balordaggini di coloro che hanno il Potere in mano ⁽⁴⁾.

Da ciò ne derivò la credenza di molti fra i gentili: che le cose umane si governano dagli astri, e che gl'imperi sono lor doni. E da ciò finalmente secondo vien notato da un antico, ne derivò l'idea di certi re pagani, di credersi d'essere per natura divini, di regnare in forza d'un diritto al tutto celeste, in forza di un decreto del fato, dinanzi a cui ogni società deve abbassare la fronte; e quest'era che dava loro quell'aria d'insolenza, di fierezza,

(1) « Bonos imperatores voto expetendos, qualescumque tolerandos. Quomodo sterilitatem, aut nimios imbres, et cætera naturæ mala; ita luxum, vel avaritiam dominantium tolerate. Vitia erunt donec homines, sed neque hæc continua, et meliorum interventu pensantur ». (Tacito, *Hist.*, lib. IV, 74).

(2) « Æquum atque iniquum regis imperium feros ». (Seneca, *Med.*).

(3) « Quamvis crudelibus, æque paretur dominis ». (Claudian., *De Persis in Eutrop.*, lib. II).

(4) « Imperia habentium perferenda inscitia est ». (Euripid., *Phœnis.*).

d'orgoglio e di fatuità (1) che li mutava in veri flagelli del genere umano.

Perciò il dogma cristiano dell'origine divina di ogni Potere, stabilito d'una maniera tanto sorprendente e magnifica dall'autorità dei libri divini, è pure un dogma filosofico conforme alla ragione e dimostrato dalla ragione. Ora non ci resta a far altro che a rifermarlo per mezzo della tradizione.

§ 25 Perpetuità della fede de' popoli cristiani sull'origine divina del Potere. — S. Ireneo, Tertulliano, S. Agostino, S. Gregorio, i dottori cattolici. Testimonianze tolte dai libri santi e da autori pagani, che provano che l'umanità intera ha sempre avuto la stessa fede. — Anche il culto sacrilego, renduto da certi popoli ai loro principi, è stato una prova della loro credenza all'origine divina del Potere. — I sensi di timore riverenziale che ogni soggetto prova in presenza del proprio superiore, sono una nuova prova che il principio dell'origine divina del Potere è una verità dell'intimo senso dell'uomo. — Effetti lagrimevoli della negazione di questa dottrina. — Riepilogo delle prove sposte in questo capitolo.

I veri cristiani informati alla scuola dei profeti e degli apostoli hanno innanzi a tutto aggiunto a tutte le virtù onde erano stati i modelli, la fede la più compiuta al dogma dell'origine divina de' Po-

(1) Cornelio A Lapide inferisce che un principe elettore essendo stato dimandato perchè avesse dato il suo voto per la sovranità ad una persona che non lo meritava affatto, rispose: Perchè l'era scritto ne' libri della fatalità: *Sic erat in fatis*. Su di che taluno rispose: Volete piuttosto dire nei libri della fatuità: *Imo sic erat in fatuis*. Nulla ci ha in fatti di più strano dell'opinione che i re sieno costituiti sotto l'influenza e l'imperio degli astri.

teri pubblici, l'obbedienza la più perfetta e la sottomissione la più rispettosa inverso di loro, qualunque fosse il loro modo di condursi, la loro origine ed il loro nome.

La dignità regia, dice S. Ireneo, il primo dottore della Gallia cristiana, non è già l'opera di Satanno, che, sempre nel disordine a cagione del suo peccato, non può ingenerare che il disordine; ma è l'opera di Dio, stabilita ad utilità del genere umano, cioè affinchè gli uomini, vinti dal timore del Potere umano, non giugnessero a divorarsi vicendevolmente come fanno i pesci, ed affinchè la loro inclinazione ad ogni sorta d'ingiustizia trovasse una diga nelle leggi stabilite da questo medesimo Potere. Ed è per questo che S. Paolo chiamò ministri di Dio i Poteri pubblici; che ordinò di pagar loro i tributi; che vietò di loro resistere, e che insegnò che sono stati costituiti da Dio medesimo, per servire al compimento dei suoi disegni rispetto all'uomo (1).

Inoltre lo stesso grande dottore disse queste belle

(1) « *Ad utilitatem ergo gentilium terrenum regnum positum est a Deo, sed non a diabolo, qui nunquam omnino quietus est, immo qui nec ipsos quidem gentiles vult in tranquillo agere; ut, timentes regnum humanum, non se alterutrum homines, vice piscium consumant; sed per legum positiones repercutiant multiplicem gentilium injustitiam. Et secundum hoc ministri Dei sunt, qui tributa exigunt a nobis, in hoc ipsum servientes; quæ sunt potestates, a Deo ordinatæ sunt* ». (*Advers. hæres.*, lib. V, c. 24).

parole « Il medesimo Dio che fa nascere gli uomini, stabili i re » (1).

« Noi, diceva Tertulliano, per l'imperatore che ci governa abbiamo una sorta di culto religioso. Noi lo risguardiamo come un uomo che nell'ordine della Provvidenza occupa il primo posto dopo Dio; non avendovi che Dio superiore a lui, egli è il più grande di tutti, perchè è solo men grande di Dio; noi lo risguardiamo come uomo che non è quel che è, e non ha quel che ha, che da Dio » (2).

Altrove lo stesso testimonio della fede cristiana dei primi secoli s' esprime così rispetto a Cesare: « Egli non ha il suo posto d' imperatore che da Colui medesimo, dal quale ebbe la sua natura d'uomo avanti d'essere divenuto imperatore, è lo stesso Dio che gli ha dato l'anima, gli ha dato il Potere (3). Noi invociamo per la salute degli imperatori il Dio eterno, il Dio vero, il Dio vivente, che solo li mantiene sotto la sua autorità, rispetto a cui solamente sono minori, e dopo il quale sono i primi (4).

(1) « *Cujus jussu homines nascuntur, hujus jussu et reges constituuntur* ». (Ibid.).

(2) « *Colimus imperatorem . . . ut hominem a Deo secundum, et quidquid est a Deo consecutum, et solo Deo minorem; sic enim omnibus major, dum solo Deo minor est* ». (Ad Scapul.).

(3) « *Inde est imperator, unde est et homo antequam imperator; inde potestas illi, unde et spiritus* ». (In Apologet.).

(4) « *Nos pro salute imperatorum Deum invocamus æternum, Deum verum, Deum vivum . . . in cujus solius potestate sunt, a quo sunt secundi, post quem primi* ». (Ibid.).

« Noi preghiamo Iddio , onde conceda ai nostri imperadori una lunga vita, un imperio stabile, una famiglia sicura, un esercito forte, un senato fedele, un popolo onesto, il mondo tranquillo e il compimento di tutti i loro desideri in quanto uomini ed in quanto Cesari » (1).

Finalmente lo stesso autore parlò in questo modo a'suoi concittadini gentili : « La soggezione al Potere pubblico è per noi un atto di religione che in nome della prima maestà esercitiamo rispetto alla seconda. Bisogna adunque conchiudere che non ci ha nulla di più nobile e di più perfetto della religione e della pietà di noi cristiani verso l'imperatore che ci crediamo obbligati di venerare come l'eletto del nostro Dio ; ardisco anco di dire che Cesare appartiene più a noi cristiani che a voi altri pagani, poichè non è stato costituito Cesare che dal nostro Dio » (2).

S. Agostino non è punto men magnifico nella sposizione della stessa dottrina : « Egli è impossibile di credere, dice egli, che Colui che ha messo l'ordine, l'armonia e la convenienza delle parti le

(1) « *Oramus pro imperatoribus, vitam illis prolixam, imperium securum, domum tutam, exercitus fortes, senatum fidelem, populum probum, orbem quietum, et quaecumque hominis et Caesaris vota sunt* ». (Ibid.).

(2) « *Religio secundae majestatis.... Quid ergo amplius de religione atque pietate christiana in imperatorem quem necesse est suspiciamus, ut eum quem Dominus noster elegit. Et merito dixerim: noster est magis Caesar, a nostro Deo constitutus* ». (Ibid.).

più perfette nelle membra del più piccolo e del più abietto degli animali, nelle piume degli uccelli, nei fiori delle erbe e nelle foglie degli alberi, abbia posto in bando dalla sua sollecitudine providentissima la società umana, i regni della terra, e i carichi di coloro che comandano e di quelli che obbediscono » (1). Ed è ammesso questo principio, *che ogni Potere politico ha Dio per suo autore*, che il grande vescovo d'Ipbona disse pure le seguenti parole: « Come adunque colui che resiste alle leggi empie degli imperatori deve aspettarsi una grande ricompensa, così colui che calpesta le loro leggi conformi alla verità di Dio, s' espone a subire un grande castigo » (2).

S. Gregorio Nazianzeno indirizzò pure ad un imperatore cristiano queste belle parole: « Voi amministrare il Potere e governate l' imperio insieme con Gesù Cristo. Voi avete da lui la spada meno per servirvene che per mostrarla a terrore dei malvagi, onde si spaventino e non commettano delitti.

(1) « *Qui nec exigui nec contemptibilis animantis viscera, nec avis pennulam, nec herbæ flosculum, nec arboris folium sine suarum partium convenientia et quadam veluti pace dereliquit, nullo modo est credendus regna hominum, eorumque dominationes et servitutes a suæ providentiæ legibus alienas esse voluisse* ». (De Civ. Dei.).

(2) « *Quicumque ergo legibus imperatorum, quæ contra veritatem Dei feruntur, obtemperare non vult, acquirit grande præmium. Quicumque autem legibus imperatorum, quæ pro Dei veritate feruntur, obtemperare non vult, acquirit grande supplicium* ». (Ibid.).

Dovete adunque aver ben cura di conservare incontaminato e puro da ogni macchia questo stromento di giustizia che Dio vi confidò, affinché possiate renderglielo un giorno tale che lo riceveste » (1).

Altri pure, tra i padri della Chiesa, come anche i più grandi teologi ed i pubblicisti i più famosi del cristianesimo, hanno concordemente parlato nel medesimo senso. Dappoichè, come lo vedrà dalle loro chiare testimonianze, che si leggeranno più innanzi, come che ammettino che il Potere politico è conferito a' principi direttamente e immediatamente dalla società costituita, non di meno hanno sempre pensato che Dio è l'autore e la ragione prima di questo Potere.

Tale è stata sempre la credenza della sinagoga e della Chiesa rispetto all'origine divina d'ogni Potere umano. Aggiugniamo in fine che tale è sempre stata pure la fede dell'umanità intera su questo soggetto.

Iram, re di Tiro, era straniero al popolo di Dio, e non pertanto in una lettera che egli scrisse a Salomone, gli dice, « Perciocchè il Signore ama il suo popolo, egli t'ha costituito re sopra lui: *Quia dilexit Dominus populum suum, idcirco te regnare fecit super eum* » (II Paral. 2). La regina di Saba

(1) « *Cum Christo imperium geris, cum Christo munus hoc administras: ab illo gladium accepisti, non tam ut eo utaris quam ut mineres, ac terreas quare tibi videndum est, ut illum tanquam donarium quoddam, purum et integrum ei qui dedit serves* ». (S. Greg. Nazian., Orat. XVII).

non era neppure essa israelita, e tuttavia essendosi condotta dal fondo dell'Etiopia a Gerusalemme fece al figliuolo di Davide la stessa confessione, dicendogli: « Benedetto sia il Signore Iddio tuo, il quale ha voluto metterti nel suo trono Iddio ama Israele, perciò ti ha stabilito re sopra esso ». (Ibid. 9).

Si vede adunque, che al tempo di Salomone la credenza *che è Dio che fa i re* era tanto pura e tanto viva nell'Asia e nell'Africa quanto nella Palestina, occupata dal solo popolo che professava la vera religione.

S'incontrano pure negli scritti degli storici, dei poeti e dei filosofi i più illustri del paganesimo, un gran numero di testimonianze che provano che tutte le nazioni pagane hanno sempre conservato questa medesima fede.

Callimaco dice: I re non sono stabiliti che da Giove: « *Ex Jove sunt reges*. Omero afferma che L'ONORE SUPREMO deriva da Giove: *Ab Jove summus honor*; ed in vari luoghi de'suoi poemi egli chiama i re *gli alunni di Giove*, ed anco *uomini generati da lui*. Cicerone, copiando Platone ed Aristotile, ha detto: « Che lo spettacolo il più gradito agli occhi degli Iddii è la riunione degli uomini viventi in società civile ». Cioè che la società civile, o il mondo morale e i Poteri che lo governano, sono una creazione divina, come il mondo fisico. Perchè come sarebbe a Dio gradito lo spettacolo della società civile, se la non fosse sua opera? Nelle sue Orazioni, facendosi l'interprete della fede

del popolo romano , lo stesso oratore , invocando sempre Giove come l'essere il più grande ed il più perfetto, *Jovis optimi maximi*, non attribuisce che a lui l'origine, l'esistenza e la grandezza di Roma e del suo imperio. Per Plutarco , ogni re non è che l'immagine vivente di Dio conservatore di tutto: *Rex est imago viva Dei cuncta servantis* (*In Themist.*). Tacito espresse a questo modo la stessa credenza dell'umanità: « Gli Iddii hanno dato al principe l'universale disponimento, a'suggetti rimane la gloria dell'ubbidirgli: *Principi summorum rerum arbitrium DII DEDERUNT; subditi obsequii gloria relicta est* (*Ann. VI, 4*). Plinio nel suo Panegirico di Traiano dice: È Dio medesimo che fa i principi e che li costituisce suoi luogotenenti presso il genere umano: *principem dat Deus, qui erga genus humanum vice sua fungitur*. Più innanzi, lo stesso autore soggiugne: Un principe casto, santo e rassomigliantesi il più possibile a Dio, è il più ricco ed il più bello de'doni che Dio possa fare agli uomini uniti in società: *Nullum est præstantius et pulchrius Dei munus erga mortales, quam castus et sanctus et Deo simillimus princeps* (*Paneg.*).

Secondo Diodoro di Sicilia, gli Egizii credevano che i principi ottenessero la suprema autorità sopra tutte le cose dall'intervento della Provvidenza divina: *Existimant (Egyptii) non sine divina quadam providentia pervenisse reges ad summam de omnibus potestatem* (*lib. I De Egyptiis*). Gli Assiri ed i Medi, secondo riferisce Filostrato, spingevano la cosa ancora più innanzi: essi adoravano

la sovranità: *Assyri et Medi dominationem etiam adorant (in vita Apollon.)*. Plutarco pure afferma che fra i Persi il re era venerato come l'immagine di Dio: *Apud Persas rex, ut imago Dei, adorabatur (in Themist.)*. E Sallustio, affermando che lo stesso uso era in vigore presso tutti i popoli dell'Oriente ha soggiunto queste memorande parole: « Tanto il sentimento della santità del nome regio si trova ingenito in loro: *Adeo illis ingenita est SANCTITAS regis nominis* ».

Cornelio A Lapide attesta che tra le massime degli Esseni, ci avea questa: « Ei bisogna tenere i re come cose sante: *Reges sancti habendi sunt* ».

Secondo Quinto Curzio, i popoli che vivono sotto i re hanno la stessa venerazione pel nome regio che per una divinità: *Regium nomen gentes quae sub rege sunt pro Deo colunt*. Artabano Persa diceva: « Che la migliore di tutte le leggi è quella che comanda di onorare e di riverire il re come l'immagine di Dio, conservatore di tutte le cose ». E Plutarco, parlando di Agide, dice ancora: « Che è un'azione empia di far contro alla persona del re, qualunque sieno stati i suoi errori ». Fenelone che trascrive queste due ultime citazioni, ne cava questa conchiusione: « Tant'è vero che secondo il consentimento universale de' popoli, le persone de're sono inviolabili » (*Esame*).

Lo stesso culto superstizioso che i principi pagani imposero ai loro soggetti rispetto alle loro persone, e che i loro popoli rendettero a loro troppo volentieri, è una prova dell'esistenza della fede di tutte

le nazioni riguardante l'origine divina del Potere.

Belo dapprima, e poi Nabucodonosor e Dario vollero farsi adorare dai loro sudditi, non solo nelle loro persone, ma ancora ne' loro simulacri, quali divinità. Quasi tutti gl'imperadori romani ebbero la stessa pretensione sacrilega, e i titoli di SANTO, DIVINO (DIVUS), che si davano essi medesimi ne' pubblici atti, e che s'incidevano a' piedi delle loro statue, sono una prova che si credevano e che erano risguardati come iddii.

Numa, Licurgo e altri legislatori pagani col fatto medesimo d'essere riusciti a far credere che aveano delle relazioni famigliari cogli Iddii, e che dagli Iddii ricevevano le leggi che davano a' loro popoli, non hanno fatto che rifermare ancora di più, secondo l'osserva Platone (*in Minos*), questa universale credenza che i Poteri pubblici hanno rapporti particolari con Dio.

Senza l'esistenza di questa fede nel fondo del cuore di tutti i popoli, come che grandi si fossero il delirio dell'orgoglio e la forza del Potere di quei principi, non avrebbero mai ottenuto gli omaggi superstiziosi e le adorazioni sacrileghe de' loro sudditi. Queste rivoltanti aberrazioni dello spirito umano non sono state che l'espressione esagerata e colpevole della giusta e vera credenza che i principi sono i luogotenenti visibili del Dio invisibile, e i ministri della sua giustizia e della sua bontà. E qui pure cade in acconcio di ricordare quella osservazione del Bossuet, che spesso l'errore non è in

realtà che la verità travestita, corrotta o esagerata.

Finalmente è un fatto generale e degno di considerazione per ogni osservatore filosofo, che ogni Potere umano impone a' suoi sudditi, e che ogni uomo soggetto si trova in certa guisa meno che uomo alla presenza dell'uomo-Potere. Qualunque si sieno le sue opinioni religiose o politiche, egli non può negare alla persona rivestita di una qualche autorità ogni segno di rispetto, nè risguardarla audacemente in viso. Egli volendolo, nol potrebbe; ei sente in sè medesimo un non so che che lo domina e che lo sforza a chinare la sua fronte malgrado suo. E non si dica che ciò è il risultato del timore che ogni Potere incute, nella sua qualità di depositario della forza; dappoichè Luigi XVI, detronizzato e gittato in orrido carcere, imponeva riverenza a' suoi carcerieri e faceva tremare i suoi carnefici.

Il rispetto verso ogni persona rivestita d'autorità sia nella famiglia, sia nello Stato, sia nella Chiesa è un sentimento profondo, intimo, è un istinto indestruttibile nel cuore dell'uomo.

Ogni sentimento costante e universale in tutti gli uomini non è e non può essere che una legge della natura umana, e non ha e non può aver per autore che Dio medesimo autore di questa natura. Quel timore riverenziale, quel turbamento interno, quella inclinazione ad obbedire ed a sottomettersi che si sente, pure malgrado di sè, in presenza dell'autorità riconosciuta, non sono che il risultato

d'un non so che di sovrumano e di divino che Dio fa raggiare sulla faccia di coloro ch' egli ha scelti per rappresentarlo in sulla terra, e per continuare la sua azione creatrice, conservatrice e santificatrice dell'uomo.

Sicchè la dottrina che ogni Potere è da Dio si trova non solo annunziata in termini i più chiari nei libri santi, ma eziandio ammessa, seguita, sentita e praticata da tutto intero il genere umano, il quale non avendo potuto inventarla da sè, ha dovuto necessariamente riceverla da Dio; e questa dottrina, facendo parte della rivelazione primitiva che Dio ha fatto all'uomo creandolo, che la favella e la tradizione hanno sparso per tutto il mondo, e che poscia Iddio ha fatto rinnovare da suoi profeti, da suoi apostoli e dal medesimo suo divin Figlio, è dunque una dottrina essenzialmente ed incontrastabilmente divina, una dottrina essenzialmente e incontrastabilmente vera, *una dottrina-verità*. In conseguenza la dottrina contraria, che ogni Potere è un pensiero ed una istituzione umana, è una dottrina essenzialmente ed incontrastabilmente diabolica, una dottrina essenzialmente ed incontrastabilmente falsa, *una dottrina-errore*.

In secondo luogo: la dottrina sull'origine divina del Potere e su quelle vicissitudini, regolate dalla provvidenza di Dio, come l'abbiamo testè esposto, spiega per sè sola il grande fatto umanitario della sottomissione e dell'obbedienza di più milioni d'uomini ad un uomo solo; spiega la sorte e i traslocamenti de' regni e degli imperi, passando d'una

nazione ad un'altra, d'una dinastia ad un'altra dinastia, fondandosi le une sulle ruine delle altre, e non lasciando in piedi, sotto differenti forme, che l'eterna legge sociale della necessità d'un Potere per l'esistenza d'ogni società; mentre la dottrina contraria non spiega nulla, e fa un enigma incomprendibile della istoria di tutta l'umanità.

In terzo luogo: la dottrina cristiana riguardante il potere, fondata sulla più grande autorità, la testimonianza di Dio e la fede di tutti gli uomini, è perfettamente conforme alla ragione, ai bisogni ed agli istinti della specie umana: mentre la dottrina contraria, non avendo per autori che i filosofi della materia, di tutte le epoche e di tutti i paesi, è convinta di non avere che il sofisma per base, e d'essere in contraddizione manifesta colla ragione, coll'istoria e colle leggi della natura umana.

Finalmente, la dottrina sull'origine divina del Potere, affermando che l'uomo non deve l'obbedienza all'uomo come uomo, ma all'uomo come rappresentante di Dio, come esercitante l'azione di Dio, e come rivestito da Dio medesimo del diritto alla sottomissione ed al rispetto dei suoi subordinati; questa dottrina, diciam noi, fa dell'obbedienza sociale un dovere morale, e mette in salvo la sua grandezza e la sua dignità, perchè non ci ha cosa più grande e più degna dell'uomo che di non obbedire che a Dio, di non sottomettersi che alla volontà di Dio, e di non prendere che nella credenza del suo proprio spirito, nella libertà della sua volontà, e nei movimenti della sua coscienza, il mo-

tivo e la regola della sua obbedienza a' Poteri umani: mentre la dottrina contraria, che afferma che ogni Potere è dall' uomo, assoggetta l'uomo all'uomo in quanto uomo, lo sottomette al suo eguale; non gli lascia che la necessità d'inchinare dinanzi al numero, cioè dinanzi alla forza, per cagione e norma della sua dipendenza, ed in conseguenza abbassa l'uomo alla condizione del bruto, l'avvilisce, lo degrada, e nel medesimo tempo rovescia sino dai fondamenti e rende impossibile ogni società.

Ma la dottrina degli assolutisti che pone in Dio solo, escludendo ogni intervento umana, non solo l'origine e il fondamento, ma ancora la collazione diretta immediata del Potere pubblico, ha essa pure i suoi inconvenienti che bisogna scoprire; i suoi pericoli che fa d'uopo additare; le sue assurdità e sofismi che è mestieri combattere; e quest'è quello che noi faremo nel seguente capitolo.

CAPITOLO VI.

Dell' origine immediata e diretta del Potere pubblico per mezzo della società.

§ 27. La costituzione del Potere politico non è che il fatto immediato della società perfetta. — Due maniere onde Iddio conferisce immediatamente il Potere. — In che modo la società perfetta riceve da Dio la sovranità e il diritto che ha di conferirla alla sua volta a chi e nelle condizioni che le piace. — Conformità di questa dottrina colla ragione e colla istoria. — Conseguenze che ne risultano contro i pubblicisti della rivoluzione e dell' assolutismo. — Il falso DIRITTO DIVINO funesto alle nazioni ed al medesimo Potere.

Le società *perfette* nell' interesse della loro conservazione e della loro difesa, per mezzo dei loro rispettivi capi, dovettero intendersi, e come l' istoria delle nazioni ce l'attesta, esse si sono in realtà intese per darsi, mediante la scelta un potere politico che non avevano più dalla natura. E fu in questo modo che alla dignità regia patriarcale fu surrogata la dignità regia elettiva, ora in una o più persone, ora in una famiglia; e da ciò ne son derivati i *Poteri consentiti*, le *monarchie per contatto*, le varie forme di governo che s' incontrano nell' origine di tutte le moderne nazioni.

Ma per essere stato conferito e stabilito dalle nazioni medesime in una persona o in una dinastia e sotto le condizioni che loro è piaciuto di adottare, il Potere sovrano che la regge non è men divino nella sua origine e nella sua ragione d' essere. Prima, poichè come lo si è veduto nel capi-

tolo precedente, Dio solo nellà sua qualità di creatore e di padrone supremo di tutte le intelligenze, può dare ad una intelligenza creata l'AUTORITA' o il diritto di comandare ad altre intelligenze create ; in guisa che ogni Potere ha la sua sorgente e la sua base in Dio : ogni Potere è divino, o non è affatto. Inoltre , poichè è Dio che l'ha immediatamente conferito e lo conferisce alla società perfetta che ne ha dal canto suo investito la persona o la famiglia che lo possiede ; dunque questa persona o questa famiglia non lo riceve da Dio che d' una maniera indiretta, e non lo riceve che d' una maniera immediata e diretta che dalla società.

« Il Potere, dice il dottor Suarez , non è conferito immediatamente da Dio che in due maniere: l'una è quando Iddio lo conferisce da sè medesimo come un dono particolare, come un atto della sua volontà suprema e indipendente dalla natura d'una cosa creata, e come un tratto della sua liberalità e della sua grazia rispetto ad una persona o ad una natura. Ed in questo modo conferì a S. Pietro il Potere fisico di fare dei miracoli e il Potere morale di giurisdizione su tutta la Chiesa (1); ed è anche in questo modo che dette a Mosè ed a Giosuè l'autorità sovrana per governare e condurre il

(1) « *Datur immediate potestas a Deo per se, et peculiari donatione, non ut necessario connexa cum alicujus rei creatione, sed ut voluntarie a Deo superaddita alicui naturæ vel personæ; sicut potestas physica faciendi miracula, et potestas moralis jurisdictionis Petro, v. g. data est* » (Defens. fid., etc.).

popolo d'Israele, ed è in questo modo finalmente che in appresso dette a Saule e a Davide l'autorità regia su questo medesimo popolo ».

La seconda maniera colla quale Iddio conferisce immediatamente il Potere è quando questo Potere è essenzialmente connesso colla natura d'una cosa che ha creata, o risulta di tutta necessità da questa natura medesima, e che colloca una creatura intelligente nelle condizioni d'una tale natura. Ed è in questo modo che il Potere paterno è immediatamente da Dio. La nascita dell'uomo per mezzo della generazione umana è una creazione divina, ed il Potere paterno è essenzialmente connesso colla natura della paternità e risulta di tutta necessità da lei. Dunque pel fatto medesimo che Dio concede all'uomo de' figliuoli, gli dà immediatamente il Potere paterno sopra di loro (1).

È dunque il solo Dio re, padrone e signore di tutti, che fa i re chiamandoli a partecipare alla sua potenza, com'è il solo Dio Padre che fa i padri chiamando l'uomo a partecipare alla sua paternità; ma con questa differenza che il Potere paterno è conferito immediatamente da lui, perchè è egli che fa immediatamente l'uomo padre, mentre

(1) « *Alius modus est dandi potestatem, ut, ex natura rei, necessario connexam cum aliqua natura rei quam Deus ipse condidit. Potestas patris in filium a Deo ipso ut auctore naturæ immediate confertur: non ut peculiare donum a natura distinctum, sed ut necessario consequens illam, supposito generationis fundamento* » (Idem, Ibid.).

che (salvo alcuni casi di eccezione) non è già egli, ma la società che fa IMMEDIATAMENTE i re; ed in conseguenza, la sovranità non è immediatamente conferita da lui che alla società medesima; perchè Dio, e non l'uomo, è l'inventore e l'autore della società pubblica; e perchè la sovranità è essenzialmente connessa colla natura di questa società, nessuna società pubblica non potendo esistere senza la sovranità.

Lo ripeto, è pel fatto medesimo che Dio dà ad un uomo dei figli che gli conferisce immediatamente la sovranità domestica o la paternità. Ed è anche pel fatto medesimo per il quale Dio, accordando ad una famiglia di svilupparsi in più famiglie, dà a queste famiglie (divenute società pubbliche *stabilite e costituite*) la sovranità o il diritto di eleggersi la persona o la dinastia che deve esercitarlo secondo le condizioni e le forme che è piaciuto alla società di prescriverle.

Da questa dottrina emanano due conseguenze: la prima, che il diritto di sovranità residente immediatamente in ogni *comunità perfetta* non emana già da un diritto inerente a ciascuno individuo, ma da un diritto essenziale alla comunità medesima, in quanto comunità. In guisa che se le famiglie non sono unite in società, non ci ha che individui soggetti naturalmente al loro padre; non ci ha che padri di famiglia naturalmente indipendenti gli uni dagli altri; ma la sovranità politica non esisterebbe in nessun luogo, non la conferendo immediatamente Iddio che all'essere collettivo, o alle famiglie co-

stituite in società e non ad ogni individuo in particolare; dal che si può di leggieri conchiudere che la teoria della sovranità del popolo, nel senso del Jurieu, del Rousseau e dei pubblicisti rivoluzionari, o la teoria della sovranità risultante da piccole porzioni di sovranità propria a ciascuno individuo, è un non-senso ed una assurdità. La seconda conseguenza è che ogni governo è essenzialmente *consentito*, e che ogni monarchia è necessariamente *di contratto*, e per ciò si capisce che la teoria degli assolutisti che ammette monarchie di puro *diritto divino* senza alcun contratto tra esse e le nazioni indipendenti da ogni consenso e da ogni censura per parte di quest'ultime, non ha alcun fondamento.

Se per diritto divino s'intendesse l'eredità monarchica stabilita in una famiglia, e l'irresponsabilità generale attribuita alla corona, eccetto il caso di eccezione, in cui ella si mutasse in flagello dello Stato, non si potrebbe niente rimproverare ad una tale teoria, perchè tutto questo può ben essere il soggetto d'un contratto e consacrato per esso. Ma non è già a questo modo che gli assolutisti *ad ogni costo* intendino il diritto divino. Per loro è l'esclusione completa d'ogni idea di contratto e l'*inammissibilità* assoluta del potere dalla parte del principe che lo possiede. Un re legittimo di diritto divino, tale che questo diritto è compreso da tai pubblicisti, non può fare che concessioni essenzialmente temporanee, e dipendenti dal suo piacere. Dando pure degli statuti, si riserverebbe sempre il

diritto di ritirarli o di modificarli a suo grado. In questa ipotesi la nazione non avrebbe che i carichi dello stato sociale e non i diritti: la sarebbe esposta a tutti i pericoli dell'arbitrio dalla parte di costui, e gli utili che gli arrecherebbe si dileguerebbero a fronte degli inconvenienti d'ogni sorta ai quali essa non potrebbe sfuggire; soggetta alla taglia ed alla servitù a discrezione come i servi dell'impero russo, essa non avrebbe neppure il diritto di rimostranza; ed il diritto di petizione come il diritto elettorale (quando pure glie li avesse conceduti) non sarebbero che una lettera morta o una derisione. Ora, tutto questo è inammissibile e rivoltante, ed una tale combinazione politica non si potrebbe ammettere come naturale e avvantaggiosa pel popolo, senza offendere la ragione e il sentimento della dignità dell'uomo che conservano le nazioni rischiarate dal cristianesimo. Non si avrebbe che una mandria ordinata e non una società costituita; non ci avrebbe nulla di stabile in una tale aggregazione, nemmeno le leggi fondamentali che avrebbero presieduto alla sua formazione; il Potere potrebbe essere impunemente manomesso, ed è in forza d'un simigliante diritto che Luigi XIV, come gliel rimproverò Fenelone, fece sì buon mercato dell'antica costituzione francese, per cui ebbe luogo quella orribile reazion popolare, detta rivoluzione, che rovesciò il Potere monarchico in Francia.

In guisa che questo preteso diritto divino, pericoloso e funesto pel paese, l'è pure nello stesso grado pel Potere medesimo. Perchè non vi ha ben

sociale possibile senza ordine; non vi può esser ordine senza la stabilità delle istituzioni; non vi ha istituzione stabile senza la responsabilità del Potere; e non vi ha responsabilità pel Potere dove si nega alla comunità perfetta ogni diritto di censurarlo ed anco di riprenderlo se la necessità lo vuole. Finalmente la comunità non possiede i suoi diritti, se non si riconosce il gran principio che *il potere sovrano è conferito da lei*. Questo principio adunque è la più grande garanzia per la nazione e per il Potere medesimo, ed i pubblicisti che combattono un tal principio sono convinti d'essere, colla migliore volontà del mondo, i veri nemici del Potere che innalzano oltre misura, e della società che abbandonano a tutte le fantasie ed a tutti i capricci della forza.

Ma la verità di queste importanti considerazioni brillerà d'una maniera più chiara e più sensibile per le testimonianze che arrecheremo de' padri e dei dottori della Chiesa, dei pubblicisti i più celebri, che, da veri e profondi filosofi, hanno sostenuto e sviluppato queste medesime dottrine; ed anco in maniera più solenne per le risposte che faremo alle obiezioni che i pubblicisti dell'assolutismo fanno, meno per cattiva volontà che per ignoranza contro i principi del vero diritto pubblico cristiano.

§ 28. Testimonianze de' padri e de' dottori della Chiesa in favore di questa dottrina. — Che il Potere supremo risedendo nella società è da lei che è conferito a' principi ed ai reggitori dello Stato. — S. Crisostomo, S. Agostino, S. Isidoro di Siviglia, S. Tomaso. — La scuola domenicana. — S. Liguori.

Il più grande de' pubblicisti cattolici dell' ultimo secolo, il padre Bianchi, nel suo mirabile *Trattato sulla potenza ecclesiastica*, in cui ha riunito ad uno squisito buon senso tanta scienza ed erudizione, non dubita d'affermare che « il sentimento comune de' teologi e de' canonisti è sempre stato che la sorgente del Potere civile risiede nella moltitudine, che lo trasferisce a' re ed agli altri principi laici » (tom. I, pag. 6); ed invia i suoi lettori alla lunga lista che il dotto Suarez ha fatto di questi teologi e di questi canonisti. L'importanza del soggetto che noi trattiamo richiede che noi non ci contentiamo già di citar qui i nomi di questi autori, ma che ne arrechiamo le testimonianze almeno de' più celebri fra loro.

Ascoltiamo dapprima S. Giovanni Crisostomo: « Mi si oppone, ei dice, che secondo me ogni re è nominato e costituito immediatamente da Dio? No, questo non è il mio pensiero. Tutto ciò che ho detto sopra questo soggetto non si deve affatto intendere d' ogni re in particolare, ma d' ogni potestà regia in generale. Dappoichè in ogni società debbono trovarsi un Potere, oppure uomini che comandino ed altri che loro sieno soggetti; è questa legge che io considero come l' opera che la sag-

gezza di Dio ha stabilito, onde le cose pubbliche non vadano secondo i capricci del caso e del disordine. S. Paolo medesimo è di questo parere; dappoichè egli non ha detto *che ogni re viene da Dio*, ma *che ogni Potere viene da Dio*; e con ciò ci ha fatto assai chiaramente conoscere che Dio non è sempre colui che indica la persona, ma colui che ha istituita la cosa » (1).

S. Agostino tiene per assioma che è in virtù d'un patto della società umana che esistono i re a' quali si obbedisce: *Generale pactum est societatis humane obedire regibus suis* (*Confess. lib. III, c. 8*); e il dottor Suarez, citando queste parole del gran vescovo d' Ippona, ha detto: « Per queste parole S. Agostino afferma che la potestà regia e l'obbedienza che le si rende non hanno il loro fondamento immediato che in un patto della società umana, e che in conseguenza non risultano e non possono risultare dall' istituzione immediata di Dio, perchè ogni patto umano non procede che dalla volontà umana » (2).

(1) « *Quid dicis: Omnis ergo princeps a Deo constitutus est; istud non dico; nec enim de quovis principe mihi sermo est, sed de ipsa re. Quod enim principatus sint, quod hi quidem imperant, illi vero subjecti sint, quodque non simpliciter ac temere cuncta ferantur, hoc divine sapientiæ opus esse dico. Propterea non dicit apostolus: « Non est princeps nisi a Deo; » sed de re ipsa dixerit, dicens: « Non est potestas nisi a Deo ».*

(2) « *Per hæc verba significat regium principatum et obedientiam illi debitam fundamentum habere in pacto societatis*

S. Tomaso non è punto meno esplicito. Questo dottore, doppiamente angelico per la purità de'suoi costumi e per la sublimità della sua intelligenza, trattando la quistione: se i cristiani possono obbedire a principi infedeli ed essere loro soggetti, si esprime così: « Sopra questo punto, ei bisogna notare dapprima che *tutte le dominazioni e tutte le superiorità esistenti (nell'ordine politico) sono state introdotte dal diritto umano*, e che per contrario la distinzione di fedeli e d'infedeli risulta dal diritto divino. Ora, il diritto divino che emana dall'ordine della grazia, non rovescia per niente il diritto umano, che ha la sua sorgente nella ragione umana o nell'ordine della natura. In conseguenza la distinzione di fedeli e d'infedeli non distrugge affatto la dominazione e la sovranità dei principi infedeli sopra i fedeli » (1).

Per *diritto umano*, che per S. Tomaso è la sorgente immediata della sovranità e della dominazione, non intende già di parlare del diritto regio, ma del diritto delle genti (2).

humanæ; ac subinde non posse esse ex immediata institutione Dei: NAM HUMANUM PACTUM HUMANA CONTRAHITUR VOLUNTATE ».

(1) « *Ubi considerandum est quod dominium vel prælatio introducta sunt ex jure humano. Distinctio autem fidelium et infidelium est ex jure divino. Jus autem divinum, quod est gratia, non tollit jus humanum, quod est ex naturali ratione. Ideo distinctio fidelium et infidelium non tollit dominium et prælationem infidelium supra fideles ».*

(2) « *Dominium introductum est de jure gentium, quod est jus humanum ».*

Altrove il dottore angelico ha pure detto: L'autorità che obbliga all' adempimento delle leggi (civili) non risiede che nella *moltitudine* o nella persona che la rappresenta.

Solo dunque spetta a lei il diritto di fare le leggi e di dimandarne l'osservanza (1).

S. Isidoro di Siviglia ha detto questo: La legge (politica) non è che la costituzione del popolo, perchè essa non è che l'insieme delle determinazioni prese e sanzionate di comune accordo dalla nobiltà e dal popolo (2).

È dunque questa dottrina del santo dottore spagnuolo che S. Tomaso ha seguito.

Sicchè, per S. Tomaso, la dominazione o la sovranità dei principi deriva direttamente dal diritto puramente umano, o dalla *moltitudine*, o dalla comunità civile. Questa comunità sola ha la facoltà di fare leggi e di vegliare alla loro esecuzione; e se il principe ha questa medesima facoltà, egli l'ha perchè l'ha ricevuta direttamente dalla *moltitudine* a cui ne è stato commesso il deposito. S. Tomaso adunque non potea esprimere più chiaramente questa dottrina: *Che la sovranità, che ha la sua ragion prima in Dio, tuttavia non è direttamente conferita che dall'uomo; ch'essa non deriva affatto im-*

(1) « *Virtutem coactivam habet MULTITUDO vel persona pubblica, et ideo solius ejus est leges facere* ».

(2) « *Lex ex constitutio populi, secundum quam majores natu simul cum plebibus aliquid sanxerunt* ».

mediatamente dal diritto divino, ma dal diritto umano della comunità o del popolo.

La scuola domenicana, di cui S. Tomaso è stato la più pura e la più solenne illustrazione, fedele depositaria di tutte le dottrine dell'angelico dottore, ha costantemente seguito questa medesima dottrina rispetto all'origine immediata del Potere. Fra i teologi i più ragguardevoli di questa grande scuola udiamone solamente due.

Questi sono Concina e Billuart, che vissero quasi al medesimo tempo, l'uno in Francia, l'altro in Italia, ed i cui nomi ricordano due sapienti moralisti rigidissimi, ed in conseguenza non possono essere sospetti d'avere voluto allettare le popolari passioni.

Concina, dopo di avere arrecato l'opinione dei teologi cortigiani che abbagliati dal prestigio della corte di Luigi XIV, aveano trasportato in Francia la dottrina dell'eretico Giacomo d'Inghilterra, *che i principi ricevono IMMEDIATAMENTE il loro Potere da Dio*, soggiunge questo: « Ma altri sono di parere totalmente contrario, e la loro opinione è *più probabile e più vera*. Ammettono essi pure che il Potere civile è da Dio; tuttavia aggiungono che questo Potere non è già conferito agli uomini in particolare *immediatamente* da Dio, ma *mediatamente* pel consenso della società civile. Or che questo Potere sia *immediatamente*, non in una persona particolare, ma in tutta la comunità umana, è una dottrina insegnata da S. Tomaso nei termini i più chiari. E la ragione è evidente. Dappoichè tutti gli uomini nascono liberi rispetto al Potere civile;

nissuno adunque ha fra loro una autorità civile sugli altri che sia sua propria » (1).

« Da ciò ne segue, continua il medesimo autore, che l'autorità civile, di cui si trova investito ogni principe, ogni re, ogni congresso, che sia composto di nobili o di persone del popolo, non gli è conferita direttamente o indirettamente che dalla comunità medesima, perchè questa autorità non è affatto immediatamente da Dio. Se non fosse a questo modo, noi ne saremmo istruiti da una qualunque rivelazione particolare, come sappiamo che Saule e Davide furono scelti da Dio. *Gli è dunque una necessità assoluta d'ammettere che essa proceda dalla comunità. In conseguenza, noi risguardiamo come falsa l'opinione che tiene l'autorità civile conferita ai re, a' principi o ad ogni altro Potere sovrano immediatamente e direttamente da Dio, ad esclusione di ogni consenso o tacito o espresso della repubblica* » (2).

(1) « *Contra disputant alii, et quidem probabilius ac verius, advertentes omnem quidem potestatem a Deo esse, sed addunt: non transferri in particulares homines immediate, sed mediante societatis civilis consensu. Quod hæc potestas sit immediate, non in aliquo singulari, sed in tota hominum collectione, docet apertis verbis S. Thomas. Ratio evidens est: quia omnes homines nascuntur liberi respectu civilis imperii; ergo nemo in alium civili potestate potitur* » (Concina, *Theol. christ. dog. moralis*, l. I De jur. nat. et gent., Dissert. IV, c. 2).

(2) « *Hinc infertur potestatem residentem in principe, rege vel in pluribus, aut optimatibus, aut plebeis, ab ipsa communitate aut proxime, aut remote proficisci. Nam potestas hæc*

« Il potere governativo e legislativo, dice Billuart, non può essere facilmente esercitato da tutta la moltitudine; è dunque stabilito che essa trasferisca il suo diritto o il Potere civile ad alcune persone scelte in tutte le classi del popolo, e da ciò la democrazia; oppure ad un piccolo numero di nobili, e da ciò l'aristocrazia; o finalmente ad un solo individuo, sia vita sua naturale durante, sia per tutti i suoi successori, e da ciò la monarchia. Concludiamo adunque che ogni Potere procede, come dice S. Paolo, da Dio; ma che *immediatamente* e per *diritto* naturale non è conferito che alla comunità, e *mediatamente* e per *diritto umano* è trasferito al re o ad altri capi politici. A meno che Iddio medesimo non investisca di questo potere qualcheduno, come fece con Mosè rispetto al popolo d'Israele, e come Gesù Cristo l'ha fatto col sommo Pontefice rispetto a tutta la Chiesa » (1).

a Deo immediate non est. Id enim nobis constare peculiari revelatione deberet; quemadmodum scimus Saulem et Davidem electos a Deo fuisse. Ab ipsa ergo communitate dimanet oportet. Falsam itaque reputamus opinionem illam quæ asserit potestatem hanc immediate, et proxime a Deo conferri regi, principi, et cuique supremæ potestati, excluso reipublicæ tacito, aut expresso consensu ». (Ibid.).

(1) « Verum, quia hæc potestas gubernativa, ac legislativa non potest facile exerceri a tota multitudine: difficile namque foret omnes et singulos simul convenire toties quoties providendum est de necessariis bono communi, et de legibus ferendis: ideo solet multitudo transferre suum jus seu potestatem gubernativam, vel in aliquos de populo ex omni condi-

S. Alfonso, il più grande de' dottori della Chiesa de' nostri giorni, senza essere dominicano per la professione religiosa, lo è stato per la sua divozione a S. Tomaso e per la sua fedeltà in seguirne le dottrine. Può dunque essere risguardato egli pure come l'ultima illustrazione della stessa scuola, tanto famosa nella Chiesa, per scienza e santità. Or, nelle giunte che egli ha fatte alla teologia morale del Busembaum, S. Liguori si esprime così: « Egli è certo che esiste fra gli uomini l'autorità di fare le leggi. Ma questa autorità, per quello che riguarda alle leggi civili, per diritto di natura, non appartiene particolarmente a persona, ma solo alla comunità degli uomini; ed è da questa comunità che è conferita alla persona o alle persone che reggono la comunità » (1).

tionem, et dicitur democratia; vel in paucos optimates, et dicitur aristocratia; vel in unum tantum, sive pro se solo, sive pro successoribus jure hæreditario, et dicitur monarchia. Ex quo sequitur omnem potestatem esse a Deo, ut dicit apostolus Rom. XIII; immediate quidem et jure naturæ in communitate, mediate autem tantum, et jure humano, in regibus, et aliis rectoribus; nisi Deus ipse immediate aliquibus hanc potestatem conferat, ut contulit Moysi in populum Israel, et Christus in totam Ecclesiam Pontifici». (Billuart, Tract. de legibus, ar. 4).

(1) « Certum est dari in hominibus potestatem ferendi leges. Sed hæc potestas, quoad leges civiles, a natura nemini competit, nisi communitati hominum, et ab hac transfertur in unum vel plures, a quibus communitas regitur ». (Tract. de legibus, c. I, Dub. 2).

È inutile di far qui notare che il diritto di fare leggi è la più nobile attribuzione del sovrano potere. Il dire adunque che *questo diritto viene dalla comunità*, e che essa è che lo trasferisce ad un principe o a un senato, è un dire che la sovranità risiede nel popolo, e che non è conferita che da lui.

§ 29. Continuazione del medesimo soggetto. — Testimonianza della scuola de' gesuiti. — Bellarmino. — Cornelio A Lapide. — Suarez. — Zallinger.

La scuola de' gesuiti, che quando si tratta di taluni punti di dottrina dove la discussione è libera sostiene pareri affatto differenti da quelli della scuola di S. Tomaso, sul soggetto della quistione di cui si tratta tiene con un perfetto accordo l'opinione di questo grande dottore.

Ascoltiamo adunque i tre celebri teologi del secolo decimosesto, che hanno fedelmente seguito e nobilmente interpretato l'Angelo delle scuole, e i tre più grandi uomini dell'illustre Compagnia di Gesù il cui immenso e profondo sapere e la santità della vita hanno sparso un lume sì grande per tutta la Chiesa. Questi sono: il Bellarmino, il principe de' controversisti cattolici e il martello degli eretici moderni; Cornelio A Lapide, il più dotto, il più pio ed il più accurato interprete dei libri santi; ed il Suarez, il teologo il più eminente dopo S. Tomaso, da dirlo talvolta suo rivale (¹).

(¹) Con un Breve del sommo pontefice Paolo V, il Suarez ebbe il titolo di *Doctor eximius*, e sotto questo titolo è egli conosciuto e venerato nella Chiesa.

Bellarmino, dopo di avere stabilito per mezzo di testimonianze della Scrittura santa che il Potere politico come ogni altro potere viene da Dio, si esprime nel modo seguente: « Notate dapprima che il Potere politico non viene immediatamente solo da Dio che in un modo generale, e indipendentemente dalle sue forme particolari di monarchia, d'aristocrazia e di democrazia » (1).

« Osservate, in secondo luogo, che il Potere risiede immediatamente nella *moltitudine* come nel suo soggetto, perchè essendo di *diritto divino*, e il diritto divino non lo conferendo *ad alcun uomo in particolare*, non lo conferisce in conseguenza che alla *moltitudine*. E eccetto un diritto positivo, nessuno tra eguali ha più di diritto d'un altro di comandare agli altri. Il Potere adunque appartiene alla *moltitudine intera* (2).

Considerate, in terzo luogo, che è in virtù del medesimo diritto naturale che questo Potere è devoluto dalla *moltitudine* ad una o a più persone;

(1) « *Hic observanda sunt aliqua. Primo: Politicam potestatem in universum consideratam, non descendendo in particulari ad monarchiam, aristocratiam, vel democratiam, esse immediate a solo Deo* ». (De laicis, l. III).

(2) « *Secundo nota: Hanc potestatem immediate esse, tamquam in subjecto in tota multitudine, nam hæc potestas est de jure divino; at jus divinum nulli homini particulari dedit hanc potestatem, ergo dedit multitudini. Præterea, sublato jure positivo, non est major ratio cur, ex multis æqualibus, unus potius quam alius dominetur. Igitur potestas totius est multitudinis* ». (Idem, Ibid.).

dappoichè la repubblica , non potendo esercitare l' autorità da sè medesima , deve necessariamente confidarne l'esercizio ad un solo uomo o ad un piccolo numero d'uomini (¹).

« In quarto luogo bisogna ricordarsi che le varie forme di governo non sono affatto di diritto naturale , ma di diritto delle genti , dappoichè è evidentissimo che appartiene alla moltitudine di stabilire d'un comune accordo se un re ereditario, oppure se i consoli o altri magistrati debbano governarla, e che se sopraggiugne qualche causa legittima per farlo, la moltitudine ha pure il diritto di mutare la forma del pubblico reggimento, cioè a dire di cambiare la monarchia in aristocrazia o in democrazia , e *vice versa* , come è stato fatto nell'antica Roma (²).

« Finalmente, si dee fare attenzione alla conseguenza che deriva da quello che abbiamo poco innanzi detto : che questo Potere pubblico conferito alla persona in particolare deriva realmente da Dio,

(¹) « *Tertio nota: Hanc potestatem transferri a multitudine in unum vel plures, eodem jure naturæ. Nam respublica non potest per seipsam exercere hanc potestatem. Tenetur ergo eam transferre in aliquem unum, vel aliquos paucos* ». (Ibid.).

(²) « *Quarto nota: In particulari, singulas species regiminis esse de jure gentium, non de jure naturæ; nam pendet a consensu multitudinis constituere super se regem, vel consules vel alios magistratus, ut patet. Et, si causa legitima adsit, potest multitudo mutare regnum in aristocratiam aut democratiam, et a contrario; ut Roma factum legimus* ». (Ibid.).

esso pure , ma per mezzo del consiglio e dell' elezione umana , come tutto ciò che appartiene al diritto delle genti ; dappoichè il diritto delle genti non è che l'insieme delle conclusioni che il ragionamento umano deduce dal diritto naturale. Da ciò risultano due differenze tra il Potere politico e il Potere ecclesiastico; l'una dalla parte *del soggetto*, perchè il Potere politico è nella moltitudine , ed il Potere ecclesiastico è in un uomo , come nel suo soggetto immediato ; l'altra differenza tra questi due Poteri è annessa alla causa che li produce , dappoichè il Potere politico , considerato nella sua universalità, deriva dal diritto delle genti, mentre il Potere ecclesiastico è di diritto divino in tutte le maniere e procede immediatamente da Dio » (1).

Si vede adunque che , per Bellarmino come per S. Tomaso , il Potere politico viene immediatamente dalla moltitudine o dal popolo ; non viene da Dio che d'una maniera rimota, e solo come dalla causa universale e dalla ragion prima di tutto quello che è necessario per l'esistenza della società.

(1) * Quinto nota: *Ex dictis sequi, hanc potestatem in particulari esse quidem a Deo, sed mediante consilio et electione humana, ut alia omnia quæ ad jus gentium pertinent. Jus enim gentium est quasi conclusio deducta ex jure naturæ per humanum discursum. Ex quo colliguntur duæ differentie inter potestatem politicam et ecclesiasticam: una ex parte subjecti; nam politica est in multitudine, ecclesiastica in uno homine tanquam in subjecto immediate; altera vero ex parte efficientis, quod politica universe considerata est de jure gentium; ecclesiastica omnibus modis est de jure divino et immediate a Deo ».* (Ibid.).

In quanto a Cornelio A Lapide, saremmo troppo diffusi se accennassimo i vari passaggi che si trovano sparsi qua e là ne' suoi dotti comentari sulla Scrittura in favore della dottrina: *Dell'origine IMMEDIATA del Potere pubblico pel popolo*. Ci basta di riferirne un solo, in cui ha espresso in poche parole questa stessa dottrina nella maniera la più precisa e la più chiara. « Notate, dice egli, che il Potere laico non è da Dio che *mediatamente*, perchè la natura e la retta ragione, onde Iddio è l'autore, dettano ed hanno persuaso gli uomini di scegliere dei capi e di metterli alla testa della repubblica per governarla. Ma non è già lo stesso del Potere ecclesiastico: questo Potere è stato stabilito *immediatamente* da Dio, perchè è Gesù Cristo medesimo che ha collocato S. Pietro e gli apostoli alla direzione della Chiesa » (1). Senza che lo stesso autore avea adottato per sua propria opinione, citandola coi più grandi elogi, quella che il suo confratello il dottor Suarez avea espresso in questi termini: « Per la sentenza *per me regnare i re*, la Scrittura santa ha voluto istruire di due cose: dapprima che il Potere pubblico, considerato in sè medesimo, è da Dio che è giusto e conforme alla volontà divina; ed inoltre che subito questo Potere

(1) • Nota: *Potestas scæularis est a Deo mediate; quia natura et recta ratio, quæ a Deo est, dictat, et hominibus persuasit præficere reip. magistratus, a quibus regantur. Potestas vero ecclesiastica immediate est a Deo instituta; quia Christus ipse Petrum et apostolos Ecclesiæ præfecit*. (In XIII ad Rom.).

è stato devoluto ad un re, questi diviene il luogotenente di Dio, e che si è obbligato di obbedirgli in virtù del diritto divino e del diritto naturale. Ma rispetto all'elezione che ha fatto d'una tale persona un re o un capo politico non è affatto immediatamente da Dio, ma da Dio mediante gli uomini, A' QUALI APPARTIENE IL DIRITTO DI SCEGLIERE IL LOR CAPO » (1).

Ma nissuno più di questo medesimo dottor Suarez ha stabilito più fermamente il diritto della comunità perfetta di nominare essa stessa quelli che debbono reggerla.

Nel suo mirabile *Trattato delle leggi*, avea egli solennemente stabilito questo principio, che il Potere civile onde l'uomo o il principe è investito, di diritto legittimo e *ordinario*, non gli è stato immediatamente devoluto, o mediante la legge di successione, che dalla comunità e dal popolo; e che senza questo concorso, niun Potere politico *non è giusto o legittimo* (2).

(1) « *Sapienter quoque noster Suarez, lib. III, De legibus, c. 4, num. 5 et 6. Hæc sententiæ ait: Per me reges regnant, duo significat. Primo, hanc potestatem secundum se spectatam esse a Deo, et esse justam et conformem divinæ voluntati. Secundo, supposita translatione hujus potestatis in regem, jam eum gerere vicem Dei, et jus naturale ac divinum obligare ut pareant illi. Electio hujus personæ in regem non est immediate a Deo, sed mediantibus hominibus, ad quos jus eligendi pertinet.* » (Ibid.).

(2) « *Potestas civilis, quoties in uno homine vel principe reperitur, legitimo ac ordinario jure, a populo et communi-*

Ma è particolarmente nella sua famosa opera intitolata *Defensio fidei catholicæ et apostolicæ adversus anglicanæ sectæ errores et præfationem serenissimi Jacobi magnæ Britannicæ regis*, che questo dottore esimio ha ampiamente esposto la teoria di cui ragionasi. Questo libro, indirizzato dall' autore ad *serenissimos totius christiani orbis catholicos reges et principes*, è della più alta importanza. Scritta d'ordine di papa Paolo V, è stata approvata con un magnifico Breve di ringraziamento dalla parte dello stesso pontefice, sotto la data de' 9 di novembre 1613; ed affinchè nulla mancasse alla gloria di quest' opera, e onde la sua ortodossia fosse rifermata con ogni sorta di prove, fu arsa in pubblico per le mani del boia, dinanzi alla Chiesa di San Paolo di Londra, per ordine di questo medesimo re Giacomo, uno dei persecutori i più accaniti della fede cattolica, uno de' più vili tiranni de' popoli e dei più crudeli oppressori dell'umanità.

Il Suarez incomincia dallo stabilire in questo libro la proposizione che per *legge ordinaria*, niun re o monarca non riceve e non ha mai ricevuto il suo potere politico *immediatamente* da Dio, ma dall'istituzione o della volontà immediata degli uomini. Questa proposizione, soggiugne l'autore, è UN ECCELLENTE ASSIOMA TEOLOGICO; e questo, non per derisione, come l'ha preteso il re Giacomo, ma in tutta verità,

tate manavit, vel proxime, vel remote; nec potest aliter haberi ut justa sit. (Ibid.).

perchè, se si vuole ben comprenderlo, lo si troverà verissimo e necessarissimo per istabilire il fine e i limiti del Potere civile (1).

E perchè il *despota anglicano* ebbe ardir d'affermare che questa dottrina era nuova ed inventata dal Bellarmino, così il Suarez ha fatto un lungo catalogo de' teologi e de' pubblicisti cattolici che aveano sostenuto questa medesima dottrina innanzi del Bellarmino (2).

(1) « *Ex quibus tandem concluditur nullum regem vel monarcham habere vel habuisse (secundum ordinariam legem) immediate a Deo, vel ex divina institutione politicum principatum; sed mediante humana voluntate et institutione. Hoc est egregium theologorum axioma; non per irrisionem, ut rex protulit, sed vere: quia recte intellectum verissimum est et ad intelligendos fines et limites civilis potestatis maxime necessarium* », (Ibid.).

(2) « *Non est autem novum, aut a cardinali Bellarmino inventum, ut prædictus rex illi attribuere videtur. Nam multo antea illud docuit cardinalis Caietanus in Apologia, seu tractatu secundo De auctoritate Papæ, p. 2, c. 10; et Castr., l. 1, De leg. pœnal., c. 1; et Dried., l. 1, De lib. chr., c. 19; et Victor, De Potest. civil., n. 8 et seqq. lib., et sumitur ex eodem in relect. 2 De Potest. eccles. concl. 3 et ad I; Soto libro 4 de Just., qu. 2, ar. 1, in discursu conclusionis I et latius 9, 4, ar. 1, quos secutus est Lud. Molina tractatum 2 De Just. disputat. 21. Et insinuat D. Thomas, l. 2, q. 90, ar. 3 et q. 97, ar. 3, et clarius 2, 2, q. 10, ar. 10. Nec solum a theologis, sed etiam a jurisperitis doctrina hæc tradita est communiter in l. 5, ff. De Const. Princip. et in 1, 2, ff. De origine juris, et ex modernis, a Navarro in C. Novit. de Judic.; notab. 5, præsertim n. 41 et 85 et 94 et n. 112 et seq. usque ad 121 et n. 147. Covarruvias in Practicis questionibus, c. 1, n. 6: qui alios etiam referunt* ». (Ibid.).

In quanto alla medesima tesi, ecco in quai termini l'esimio la dimostra:

« È Dio che ha *immediatamente* conferito il Potere civile supremo agli uomini riuniti in città, oppure in una comunità perfetta. Ma Dio non ha fatto questa concessione per una istituzione particolare o positiva, o per una donazione totalmente distinta dalla natura della società medesima, ma per una conseguenza naturale e in virtù della creazione primitiva della società umana, di cui egli è l'autore.

« Per una tale donazione, il Potere civile non risiede affatto in una sola persona particolare o in un consiglio particolare d'uomini, ma IN OGNI POPOLO PERFETTO, OPPURE IN OGNI CORPO DELLA COMUNITA' (1). Questa sentenza È COMUNEMENTE AMMESSA non solo fra i teologi, ma ancora fra i pubblicisti ».

Più innanzi ritornando alla medesima tesi, il dotto autore dice pure questo: « Tutte le cose che hanno una natura comune procedono ugualmente dal proprio e immediato Autore della natura me-

(1) « *Suprema potestas immediate data est a Deo hominibus in civitatem, seu perfectam communitatem politicam; congregatio non quidam ex peculiari et quasi positiva institutione vel donatione omnino distincta a productione talis naturæ; sed per naturalem consequentionem ex vi primæ creationis ejus. Ideoque ex vi talis donationis, non est hæc potestas in una persona, neque in peculiari congregatione multorum, sed in toto perfecto populo, seu corpore communitatis. Hæc resolutio, quoad omnes partes, COMMUNIS est non solum theologorum, sed etiam jurisperitorum* ». (Ibid.).

desima. Ma il Potere pubblico ha la sua natura comune con tutto ciò che è naturale agli uomini riuniti in società, dunque il Potere pubblico procede dallo stesso principio dal quale procede la società umana, cioè immediatamente da Dio » (1).

« Io dico che questo Potere è dato IMMEDIATAMENTE da Dio, perchè, rispetto una tale comunità, non ci ha intermezzo alcuno tra essa e Dio, pel quale il Potere possa esserle comunicato. E ciò avviene perchè dal momento in cui più uomini si trovano riuniti in un corpo morale, capace di formare una città o una repubblica, il Potere civile sorge da sè medesimo in tale comunità, senza il menomo intervento d'alcuna volontà creata, e in una maniera sì necessaria, che non può essere impedito da alcuna volontà umana.

« Da tutto questo ne seguita che il Potere civile (rispetto alla comunità) è immediatamente da Dio, perchè nissuno fuori di Dio, non interviene in questa trasmissione. Oltre a ciò il risultato necessario d'un tal Potere, partendo dalla natura della associazione e dal dettame della ragione, non fa che dimostrare la necessità dell'autorità civile, non fa che indicarla, mà non è già esso che la produce » (2). Ma se il Potere non è *immediatamente*

(1) « *Quæ consequuntur naturam, sunt a proprio et immediato Auctore ejusdem naturæ, sed hæc potestas est quoddam consequens humanam naturam, ut in unum politicum corpus congregatam, ergo datur immediate a Deo* ». (Ibid.).

(2) « *Hæc potestas est immediate a Deo quia respectu talis communitatis non intercedit medium inter Deum et ipsam per*

conferito da Dio che alla comunità, non è conferito da Dio *a' principi* che in un modo *mediato* e indiretto, per mezzo della comunità medesima.

Questa dimostrazione è alquanto astratta, ma è d'una rigorosa esattezza per ogni spirito veramente filosofico. Non è dunque possibile di negare la verità della dottrina di cui essa è il fondamento, senza mettersi in istato di rivolta a fronte della logica.

Il Zallinger, pubblicista riputatissimo dell'ultimo secolo, ha detto: Certamente il principe non ha di autorità che quanta il popolo gliene ha conferito in forza del contratto pel quale gli si è sottomesso (1).

Or, quest' autore era egli pure membro della Compagnia di Gesù. La dottrina adunque che noi qui esponiamo la può essere considerata come la dottrina propria di questa corporazione celebre. Ma perchè le dottrine politiche di questa società non sono affatto gradite all'universale, e sono segnatamente sospette a' pubblicisti che noi combattiamo,

quod tribuitur. Nam eo ipso quod homines in corpus unius civitatis vel reipublicae congregantur, sine interventu alicujus create voluntatis, resultat in illa communitate talis potestas, cum tanta necessitate, ut non possit per voluntatem humanam impediri. Signum proinde est esse immediate a Deo, interveniente solum illa naturali resultantia, seu consequitione ex natura et dictamine naturalis rationis, ostendentis potius quam ejusdem potestatem exhibentis ». (Ibid.).

(1) « *Certe imperans civilis non plus juris acquirit quam ei per pactum subjectionis a populo tributum est* ». (*Jus publicum*).

noi produrremo in mezzo in favore della nostra tesi le testimonianze di autori che questi pubblicisti non hanno il diritto di rifiutare, poichè essi attribuiscono a loro la più grande autorità, quando li vedono fare l'apoteosi dell'assolutismo regio in pregiudizio della giurisdizion della Chiesa.

§ 30. Testimonianze dell'antica università di Parigi in favore della tesi: che il Potere supremo è conferito immediatamente dalla comunità. — Giovanni Gersone. — Durando. — Almain. — Giovanni Maggiore. — Pietro d'Ailly. — Il Bossuet ed il Fénelon hanno avuto torto d'abbandonare l'opinione tradizionale di questa scuola, sul medesimo soggetto.

È risaputo da tutti che dopo la morte di S. Tomaso, l'antica Sorbona, di cui il dottore angelico era stato la più grande gloria, in presenza del vescovo di Parigi e de' membri i più ragguardevoli del suo clero, lo dichiarò d'una maniera solenne *la luce la più splendida di tutta la Chiesa, il teologo dei teologi, il filosofo dei filosofi, ed il maestro il più sicuro ed il più saldo d'ogni sapere* (Ribade-neira, *In vita*). Ciò vi spiega questo fatto incontrastabile che la dottrina di S. Tomaso è sempre stata in grande onore nell'università di Parigi. Ciò che è fuor di dubbio si è che i dottori risguardati dai gallicani come le luci più risplendenti di questa celebre scuola sono restati, in ogni tempo, uniti all'opinione dell'Angelo delle scuole, che sopra abbiám fatto conoscere, rispetto all'origine immediata del Potere civile.

Ed in prima Giovanni Gersone facendosi a definire la potenza ecclesiastica per le sue cause efficienti,

formali e finali, ha detto: « È Gesù Cristo che ha conferito questa autorità agli apostoli ed a' loro successori; sono le leggi divine ed evangeliche che ne sono la regola; è la felicità eterna che ne è il fine. Per questo essa si distingue da tutte le altre potenze, perchè queste o sono *naturalmente istituite*, se se ne considera la CAUSA EFFICIENTE; o esse si regolano secondo le leggi *naturali ed umane*, se se ne considera la causa formale; o esse hanno per fine immediato e principale *un fine naturale* » (1). Gli è chiaro da queste parole che per Gersone la potenza civile trae la sua origine immediata *dalle cause naturali o puramente umane*, e ch'essa non viene da Dio che in questo senso che, come autore della natura, Iddio ha dato agli uomini il diritto, i lumi e le regole necessarie per stabilirla.

Ecco pure qualche cosa di più chiaro, di più decisivo in favore della dottrina che abbiamo stabilita. L'illustre Durand si è espresso a questo modo: « La sovranità è da Dio, rispetto al dovere che ha ogni società di costituirla e di conservarla, perchè quest'è la volontà di Dio; ma rispetto alla sua acquisizione ed al suo uso essa non è affatto da Dio; perchè ordinariamente parlando, Iddio non l'ha affatto comunicata ad alcun uomo in particolare, e

(1) « *Quoniam omnis alia potestas vel est naturaliter indita quoad causam efficientem, vel est secundum leges naturales aut humanas regulata, quoad causam formalem, vel est ad finem naturalem immediate et principaliter ordinata* ». (*De potest. ecclesiast. Cons. 1*).

non ne ha fatto alcun precetto particolare perchè essa gli fosse comunicata. Egli ha fatto alla società un dovere di crearsi un Potere supremo e di mantenerlo, ma non le ha fatto alcuna obbligazione di scegliere piuttosto la monarchia che l'aristocrazia, un capo ereditario anzi che elettivo, una dinastia invece d'un individuo, e questo per tutta la sua vita piuttosto che per un certo numero d'anni. Sopra ciò Iddio ha lasciato alla comunità tutta la libertà di scegliere quello che crede meglio convenirle. Questa scelta una volta fatta nelle forme regolari, diviene pure per questo legittima, e poichè il Potere a questo modo costituito conserva l'ordine e la società, riceve l'approvazione di Dio e rappresenta Dio medesimo in quanto che è l'autore dell'ordine e della società (1).

Or, Giacomo Almain, dottore non meno illustre della medesima scuola, trattando questa medesima questione: Se la potenza civile viene da Dio, incomincia dall'approvare la dottrina di Durand testè arrecata, secondo la quale questa potenza viene da Dio ri-

(1) « *Potestas temporalis, sive laica, est a Deo quantum ad debitum; sed non est frequenter a Deo quantum ad acquisitionem et usum. Deus naturaliter inserit lumen vultus sui, hoc est rectum iudicium, quo naturaliter iudicamus: « Omnes politice viventes debere esse subjectos alicui »; ergo quoad debitum, ipsa potestas secularis est ex ordinatione divina. Sed non est a Deo regulariter ad istum sensum, quod alicui Deus communicaverit istam jurisdictionem laicam; quia nunquam alicui regulariter communicavit hanc potestatem, nec dedit speciale præceptum ut alicui communicaretur; et ideo non est a Deo quantum ad istum sensum ».* (De origine juris).

spetto a ciò che deve essere, non in quanto al modo con che essa è acquisita o posseduta; poi dà questa bella spiegazione della distinzione durandiana: « Ciò che è naturalmente dovuto agli uomini è un giudizio retto che loro faccia conoscere la necessità che ci ha per loro d'essere sottomessi a qualcheduno incaricato di mantenere fra essi il diritto e la giustizia; e come è Dio che ha dato agli uomini, fra gli altri doni naturali, questo lume e queste conoscenze, la potenza civile viene pure da Dio rispetto a questo principio che essa deve esistere; ma essa non viene già regolarmente da lui in quanto al fatto particolare della sua comunicazione, poichè mai Iddio, regolarmente parlando, non comunica ad un uomo in particolare questa potenza, nè ordina mai che la sia comunicata a tale uomo in particolare ».

Poi facendo una distinzione tra la potenza ecclesiastica e la potenza civile, soggiunge « che la potenza ecclesiastica deriva immediatamente da Gesù Cristo, che l'ha istituita; quando che la potenza civile sebbene la sia d'ordinazione divina in quanto che è naturalmente dovuta al genere umano, non pertanto non è stata, ordinariamente parlando, istituita immediatamente da Dio, quantunque sia anche fuor di dubbio che in certi casi straordinari Dio l'abbia immediatamente conferita ad alcuni uomini » (1).

(1) « *Pro resolutione, dicit Durandus, quod potestas temporalis sive laica est a Deo quantum ad debitum, sed frequenter non est a Deo quantum ad acquisitionem et usum. Primum*

« La potenza temporale, soggiugne l'Almain, è un potere regolarmente conferito a qualcheuno *dal popolo*, in virtù d'un diritto ereditario, oppure di un diritto di elezione per vantaggio della comunità » (1).

Altrove lo stesso autore stabilisce come una conseguenza certa della dottrina che avea precedentemente sviluppata: « Che non ci ha alcun governo

probatur. Nam secundum dictamen rectum debitum est, talem potestatem esse; naturaliter enim judicant homines quod oportet eos subjici alicui qui es judicium, et jus, sive justitiam administret; ergo secundum judicium rectum naturaliter nobis insitum debitum est, talem potestatem regiam seu secularem esse; ex ordinatione enim insitum est nobis tale judicium naturale, ut conformiter ad ipsum vivamus, et hoc a Deo, hoc est Deus naturaliter nobis inseruit lumen vultus sui, hoc est unum judicium, quo naturaliter judicamus omnes politice ad invicem viventes debere esse subjectos alicui, vel aliquibus, quibus incumbat ex officio facere mutuam justitiam; ergo quoad debitum ipsa potestas secularis sive laica est ex ordinatione divina; sed non est a Deo regulariter ad istum sensum, quod alicui Deus communicaverit istam jurisdictionem laicam, quia nunquam alicui regulariter immediate communicavit hanc potestatem, nec dedit speciale præceptum ut alicui communicaretur, et ideo non est a Deo quantum ad istum sensum. Et sic tangitur prima differentia inter has duas potestates, quia ecclesiastica est immediate a Christo instituta; sed laica, quamvis a Deo sit ex ordinatione quantum ad debitum, nunquam tamen est a Deo regulariter instituta ».

(ALMAINUS, De potest. eccles. et laica, quæst. I, c. 4).

(1) « Potestas laica sive secularis est potestas a populo ex successione hæreditaria, vel ex electione alicui regulariter tradita ad ædificationem communitatis ». (Ibid.).

puramente civile che non possa mutare di forma; alcuna monarchia, per esempio, che non possa divenire una repubblica democratica o aristocratica, posto mente che tutti i Poteri di questa sorta non sono istituiti che di diritto positivo » (1).

Giovanni Maggiore, famoso teologo dell'antica Sorbona, è ancora più riciso: « Nissun re, dice egli, non ha potenza e autorità che dal regno al quale liberamente presiede » (2). E partendo da questo principio, stabilisce « che il popolo è libero di cambiare per motivi ragionevoli la forma politica del suo governo, mentre il corpo della Chiesa non può affatto mutare la forma monarchica della Chiesa in forma aristocratica o democratica; ciò sarebbe un rovesciare una istituzione divina, perchè è Gesù Cristo che ha stabilito la forma monarchica nella Chiesa; ma Dio non ha stabilito alcuna forma particolare della società civile » (3).

Finalmente il celebre cardinale di Cambrai, Pietro d'Ailly, ha reso uno splendido omaggio alla stessa dottrina. Egli stabilisce un doppio fondamento del

(1) « *Ultro supponitur quod nulla est politia pure civilis, et nulla regalis, quæ non possit mutari in aliam speciem, puta democratiam, vel aristocratiam, quia quælibet talis est instituta jure pure positivo* ». (Ibid.).

(2) « *Rex non habet robur et auctoritatem nisi a regno cui libere præest* ». (Commentar. super Matth., cap. 18).

(3) « *Corpus Ecclesiæ non potest mutare politiam regalem Ecclesiæ in aristocratiam vel democratiam, quia tunc contraveniret institutioni Christi. Populus autem libere, pro rationabili causa, potest politiam mutare* ». (Ibid.).

Potere civile, cioè: un titolo di creazione umana come la successione, l'elezione, l'eredità, la vendita o il cambio, e più l'approvazione divina: in guisa che il principe diviene legittimo sovrano dal momento in cui Iddio approva la sovranità *che gli uomini gli hanno conferito* in virtù d'un titolo umano qualunque (ap. Almain, loc. cit.).

Chiaramente adunque si vede, che la dottrina dell'origine *immediata* dell'autorità pubblica pel popolo non è mai stata abbandonata dall'università di Parigi, da che S. Tomaso l'insegnò in quella scuola la più dotta e la più celebre del mondo.

Egli è a lamentare che Bossuet e Fénelon, i più grandi uomini del cattolicismo di questi ultimi tempi in Francia, si sieno talmente lasciati abbagliare dai pregiudizi politici della loro epoca, che non solo abbiano abbandonato, ma ancora combattuto questa dottrina tradizionale della scuola francese, e non abbiano fatto alcun caso dell'opinione contraria di tanti e sì illustri teologi su questo soggetto, che su *altri soggetti* (contro il Papa), non sono stati che troppo citati e venerati in Francia.

Chechè ne sia, la dottrina di cui si tratta non è punto men ragionevole, non ha per sè men grandi autorità, e non lascia d'essere l'espressione fedele de' veri principi della costituzione della società politica. Qualunque si fosse l'elevatezza del loro ingegno, non ci si farà mai credere che abbiano essi meglio veduto sopra questa grande quistione delle tre famose scuole e la massa imponente de' dottori che abbiamo testè citato, con S. Tomaso alla loro testa.

In tutti i casi essi hanno contro le testimonianze di altri dottori, de' loro propri discepoli, del senso comune, de' popoli e de' principi medesimi.

§ 31. Vattel, Grozio ed il suo commentatore Cocceio, riconoscono nella società perfetta il diritto di conferire la sovranità. — Perchè non s'insiste sulle testimonianze di altri pubblicisti protestanti. — Le nazioni e i principi medesimi rendono omaggio a questa dottrina. — La medesima dottrina sviluppata coll'aiuto di argomenti tratti dall'istoria di Francia dal signor Lourdoueix in nome de' pubblicisti dell'opinion legitimista medesima. — Riepilogo della discussione.

Dopo di avere inteso tanti dottori cattolici, vediamo quello che dicono taluni dottori protestanti.

« Le conseguenze d'una buona o d'una cattiva costituzione, dice Vattel, essendo d'una grande importanza, e la nazione trovandosi strettamente obbligata a procurarsi per quanto le è possibile la migliore e la più convenevole di tutte, essa ha diritto a tutte le cose senza le quali non può adempiere a questa obbligazione (§ 18). È dunque chiaro che la nazione è in pieno diritto di formare la sua costituzione, di mantenerla, di perfezionarla e di regolare secondo la sua volontà tutto ciò che riguarda il governo, senza che persona possa giustamente impedirnela. Il governo non è stabilito che dalla nazione, in vista del suo bene e della sua felicità.

« Il principe, segue il medesimo autore, riceve la sua autorità dalla nazione; egli ne ha precisamente quanto essa ha voluto conferirgliene. Se la nazione gli ha trasmesso puramente e semplicemente la sovranità senza limiti e senza restrizione, è considerato d'essere rivestito di tutti i diritti senza i

quali il supremo comando, o l'imperio, non può essere esercitato in una maniera conveniente al bene pubblico. Questi diritti son quelli che chiamano *diritti di maestà, o diritti regali* ». (*Diritto delle genti*, lib. I, cap. III, § 51 e cap. IV, § 46).

Come nel corpo umano, dice alla sua volta Benedetto Parens, ci ha delle cose che sono comuni a tutto il corpo, e altre che son proprie a ciascuna delle sue membra, così nel corpo sociale, ci ha delle facoltà e dei diritti comuni a tutto il corpo e a tutte le sue membra prese insieme, e altri che appartengono solo al capo che la governa (1). Cioè che la sovranità politica appartiene e risiede sempre nella comunità perfetta, a cui Iddio l'ha conferita; ma il suo esercizio non appartiene che alla persona o alle persone che ha scelte per governarla. Ed è ciò che il celebre Grozio avea di già espresso più chiaramente in questi termini.

« La sovranità che risiede nel principe come nel capo, risiede nel popolo come in un tutto di cui il capo è parte. Il popolo, dandosi un re ritiene sempre il potere supremo perchè sia esercitato, non dal corpo, ma dal capo » (2).

(1) « *Hac ratione pariter quaedam facultates et jura toti corpori, omnibusque ejus membris communia sunt: quaedam capiti propria et eximia* ». (B. PARENS, *Prodr.*, L. G., EX. 2, § 65).

(2) « *Imperium quod in rege est, ut in capite, in populo manet ut in toto, cujus pars est caput. Populus, rege sibi imposito, imperium in se retinet, quamquam jam non exercendum a corpore, sed a capite* ». (I. II, c. 9).

È anche questa dottrina di Grozio sopra questo medesimo soggetto che il suo commentatore Cocceio ha riassunto nel considerevole passo, che segue: « La causa suprema d'ogni imperio, oppure d'ogni sovranità, è Dio.... Perchè è Dio, che, avendo dato taluni diritti al genere umano, gli ha fornito nel medesimo tempo i mezzi per garantirseli. In forza d'una tal divina concessione, ogni padre di famiglia può, sia immediatamente da sè medesimo, sia col-l'aiuto di altri, cioè per mezzo del principe o della città, difendere i diritti della sua propria famiglia. È dunque certo che il diritto dell'impero viene da Dio.

« Ma rispetto alla causa immediata e prossima del potere supremo, essa non è che nel patto e nel consenso dei padri di famiglia, riuniti in città, e che d'accordo hanno conferito all'arbitrio del principe o della città l'autorità di mantenere i loro propri diritti » (').

Ma il protestantismo non essendosi rivoltato che contro all'autorità, i suoi dottori non fanno alcuna

(') « *Causa imperii seu summe potestatis mediata est Deus. Is enim, dum jura quædam humano generi concessit, etiam media concessit jura illa defendendi; adeoque vi hujus concessionis divinæ, paterfamilias jura suæ familiæ vel ipse defendere, vel ea per alios, v. g. per civitatem, per principem, tueri potest. Jus igitur imperii a Deo est. Causa immediata est pactum ac consensum patrumfamilias qui in unam civitatem coeunt et facultatem jura sua defendendi in commune, in civitatis vel unius principis arbitrium contulerunt* ». (Coccejus in Grotium., disc. II, I. VI, c. 2).

autorità nelle quistioni risguardanti l'autorità. Ci asteniamo adunque di arrecare in mezzo le testimonianze del Puffendorf, del Burlamacchi, e di altri pubblicisti di conto tra i nostri fratelli divisi, i quali concordemente fanno eco alle asserzioni delle più celebri scuole del cattolicismo rispetto la dottrina che abbiamo esposta, e ci contenteremo di chiudere questa importante discussione colla testimonianza della coscienza delle nazioni e de' nostri propri avversari.

Dapprima è un fatto costante e universale che i popoli hanno sempre considerato un non so che di sacro e di divino nel Potere supremo; e perciò hanno essi dato ad intendere che per loro questo Potere è divino nella sua origine e nella sua base. Ma è pure un fatto costante e universale che essi hanno scelto con una piena libertà la forma monarchica, o la forma repubblicana della sovranità; che in certe epoche hanno modificato o cambiato totalmente queste medesime forme; che spesso hanno preferito una persona ad un'altra, una dinastia ad un'altra dinastia, e che in fine, come lo vedrem tra breve dall'istoria, i governi *regolari*, oggi esistenti, non sono che l'espressione del voto più o meno esplicito del paese. E per questo, i popoli hanno dato ad intendere pure che credono di possedere il diritto di darsi la costituzione che più loro piace, di conferire l'autorità suprema a chi e come meglio loro sembra, e che questa autorità deriva immediatamente dalla loro scelta e dalla volontà loro.

Ma ciò che è ancora più singolare si è che i

principi medesimi hanno pensato della stessa maniera.

Non solo si sono sempre accontentati di ricevere la sovranità direttamente dalla comunità civile, alle condizioni colle quali le è piaciuto di delegarla, e di giurarne l'adempimento; ma, in caso di contestazione sulla legittimità de' loro diritti, volendo procedere regolarmente, ne hanno appellato al voto del paese; e non è già pel fatto solo della possessione del Potere, ma è per il voto del paese ottenuto o presunto, che si sono creduti o che si son fatti credere sovrani legittimi.

Si è veduto, per non uscire dall'istoria de' nostri giorni, Napoleone I, malgrado il prestigio della sua potenza, sollecitare il consenso del popolo per dichiararsi imperatore, e non riputarsi possessore legittimo dei titoli e dei diritti annessi a questa dignità che dopo di avere ottenuto quattro milioni di voci, liberamente espressi dalla parte del popolo. Si è veduto Ferdinando VII e don Miguel convocare le cortes dei loro regni rispettivi e sottomettere alla decisione dei rappresentanti della nazione la legittimità; quegli del diritto di sua figlia, questi del suo proprio diritto. Si è veduto Luigi Filippo invocare in tutti i suoi atti, in favore della legittimità del suo Potere, il voto più che dubbio della nazione francese. Si è veduto Napoleone III, non credersi signore legittimo del paese che col voto universale del popolo, due volte ottenuto nella maniera la più solenne, perchè, cosa senza esempio, egli ha avuto per lui da otto a dieci milioni di suffragi. Non ci

ha neppur un sol monarca assoluto in Europa che per legittimare il suo assolutismo, non alleggi il consenso almen tacito del suo popolo per questa forma di reggimento.

A queste testimonianze sì numerose e sì solenni in favore della nostra dottrina, bisogna finalmente aggiungere quella dei pubblicisti viventi della opinione legittimista. Il più celebre, il più zelante ed il più dotto fra loro, il de Lourdoueix, espone in questo modo, in nome dei suoi confratelli, la teoria del diritto pubblico nazionale.

« Il diritto, nella costituzione dei rapporti dei popoli fra loro, come nella costituzione di ciascuno di questi popoli, è la nazionalità. Ciascun popolo ha diritto all'autonomia, cioè ad esistere sopra il suo territorio, perchè l'unione d'un popolo colla *patria* — la terra de' padri — è un fatto divino. *È il primo fatto costitutivo delle nazioni.* Similmente, queste nazioni hanno le loro leggi proprie in armonia col loro genio, colla loro religione, co' loro costumi, co' loro interessi di situazione e di esistenza.

« *L'autonomia è dunque superiore alla forza; essa è la sorgente viva del Potere pubblico e delle istituzioni.* ESSA NON È MAI PRESCRITTA. Essa sussiste nel cuore e nelle viscere d'ogni uomo generoso. Quando è oppressa, produce miracoli di sacrificio e d'eroismo che eccitano sempre l'ammirazione e le simpatie universali; — talvolta pure essa spinge i popoli a tutte le alienazioni, a tutta la frenesia della disperazione; essa partorisce le rivoluzioni e i delitti. Essa perde in questo modo per qualche tempo la

più bella delle cause, perchè quanto si ammirano i popoli ellenici che spargono il lor proprio sangue per risuscitare la lor nazione dopo quattro secoli di cancellamento esteriore, tanto son riprovati i *patriotti* demagoghi d'un'altra contrada che provocano all'assassinio e alle rivoluzioni sociali, per far prevalere una vana teoria d'unitarismo che prendono per *nazionqlità*, e che non è che la tirannide.

« *Ciascuna nazione avendo il diritto di fare le sue istituzioni politiche, ne segue che un diritto nasce da questo diritto pei governi usciti da queste leggi, e che una legittimità nasce da questa legittimità; e come la natura va sempre dal semplice al composto, l'incivilimento tende a riunire in un legame comune i popoli piccoli che hanno una stessa lingua, uno stesso sangue, uno stesso genio, per formarne una grande nazione. È in questo modo che si sono fatte tutte le grandi nazioni dell'Europa: La Francia, l'Inghilterra, la Spagna, la Russia medesima. La Francia conteneva piccoli popoli di cui troviamo le designazioni ne' *Comentari* di Cesare e in tutti i nostri storici. Queste nazioni sono divenute province aventi i loro *costumi* e le loro leggi. Queste provincie sono state poi successivamente riunite in fascio, conservando lungamente la loro rappresentanza e le loro leggi. L'incivilimento ha fatto sparire più tardi, per un accordo comune, tutte queste differenze d'origine. Questo si è operato successivamente e regolarmente sotto la presidenza d'una dinastia reale, uscita essa pure dalle leggi franche e dal suffragio nazionale. Noi non vogliamo già dire*

che tutti questi duchi e conti del regime feudale i cui Stati, per matrimoni o eredità, aggiunsero delle gemme alla corona di Ugo Capeto, possedessero i i loro feudi in virtù d'un diritto nazionale ben dimostrato; ma la più parte di loro avevano *il consenso dei loro popoli constatato dalle assemblee di stato. E questo consenso de' parlamenti di ciascun feudo che faceva la legittimità delle eredità, apportate alla dinastia reale a profitto dell'unità della Francia.*

« L'Inghilterra si chiama ancor oggi *i tre regni* uniti. Per disgrazia, in questa confederazione che forma la sua potenza, essa ha soggiogato la Scozia e immolato la Irlanda.

« La Spagna è chiamata ancora *le Spagne* nei titoli dei suoi re.

« Il sistema federale, compreso in tutta la purezza della sua teoria, è dunque l'unità per la libertà, poichè tutte le nazioni che compongono una confederazione *conservano la loro legittimità propria, le costituzioni nate dalla loro saggezza, i governi nati da queste costituzioni*, e le tradizioni del loro incivimento progressivo. Esse possono lavorare in comune a nuovi progressi e perfezionare i loro rapporti. Fratanto esse non cagionano alcun disordine, non tentano alcuna aggressione, e pesano del loro peso composto nelle bilancie delle altre nazioni.

« Abbiám detto, l'unitarismo è tirannide; perchè vuole operare l'unità distruggendo tutte le legittimità particolari, tutte le tradizioni, tutto il passato; è dunque violento ed arbitrario nei suoi modi, pro-

voca le resistenze, scrolla i fondamenti dell'ordine sociale, e provoca quelle guerre civili in cui ci ha necessariamente degli oppressori e degli oppressi, poichè ci ha dei vincitori e dei vinti.

« Il sistema di confederazione è dunque il solo mezzo di progresso rispetto al principio d'autonomia. Ciò che si deve favorire in Europa per far camminare l'invilimento, è la realizzazione delle nazionalità per via di confederazione.

« Tutto questo, se non prendiamo errore, è una verità dimostrata ».

Discutendo con uno scrittore assai commendevole dell'opinione imperialista, ecco come il medesimo pubblicista della legittimità dimostra per mezzo di fatti speciali della storia di Francia, la teoria generale che abbiamo testè arrecato.

« Nel diritto nazionale della Francia, il principio non era già che le regine fossero reggenti, ma che la quistione di reggenza fosse decisa *dalle assemblee nazionali che regolavano il governo del re nel tempo della sua minorità*

« Ed è ciò che ebbe luogo dopo la morte di Luigi XI, nella memorabile assemblea del 1488. I principi, in materia di reggenza, furono proposti tanto dagli oratori che dalla risoluzione che fu presa. Il de Cesena ce ne saprà grado di ricordarglieli :

« Se avviene, disse un di quelli oratori, Filippo Pot, signore della Roche, deputato della Borgogna, *che la successione al trono, o la reggenza, sia contestata, a chi appartiene di decidere, se non a quel medesimo popolo che ha dapprima eletto i suoi re,*

che loro ha conferito tutta l'autorità, di cui si trovano rivestiti, ed in CUI RISIEDE A FONDO LA SOVRANA POTENZA? Perchè uno Stato, un governo qualunque è la cosa pubblica, è la cosa del popolo, e per popolo, io intendo la collezione o la totalità de' cittadini, e in questa totalità sono compresi i medesimi principi del sangue. Voi dunque che siete i rappresentanti del popolo ed obbligati con giuramento a difendere i suoi diritti, potreste voi ancora dubitare che spetti a voi di regolare *la forma del consiglio?*... »

« La forma del consiglio fu in fatti regolata dalla risoluzione dell'assemblea. Il giovane re dovea per quanto fosse possibile presiedere il suo consiglio — egli avea allora tredici anni e mezzo; — nella sua assenza il primo principé del sangue occupava la presidenza, gli altri principi del sangue aveano voce deliberativa, e dodici persone ragguardevoli, scelte dal re nelle provincie dovevano essere aggiunte ai consiglieri ordinari. Rispetto alla guardia ed alla *nutrizione* del re erano lasciate ad Anna de Beaujeu, alla quale Luigi XI le avea confidate.

« Due anni di sussidi che erano stati votati sin dal tempo del re Carlo VII furono accordati al nuovo re coll'obbligo espresso di convocare in questi due anni, nuovi stati generali.

« Ecco quello che fu fatto negli stati generali del 1488. Giovanni de Rély, che rispose a nome di quell'assemblea al discorso della corona, fece sentire parole d'una grande severità e che dovettero fare una profonda impressione sopra un re di tredici

anni. Ecco come finì la sua allocuzione: « Sire, i cortigiani vi dicono che tutto va bene e che non ci ha peso che il popolo non porti bene e che potrebbe anche portarne dei più grandi; ed il povero popolo che muore di fame e di stento, nell'amaritudine della sua anima, grida vendetta a Dio ».

« Masselin, deputato della Normandia, che presentò al re la risoluzione dell'assemblea, l'accompagnò d'un discorso ugualmente ardito. Vi si notano i passaggi seguenti: « Esterminate prontamente, sire, quegli uomini contagiosi — i cortigiani — che guasterebbero od infetterebbero il vostro cuore ». E soggiunse: « Se il principe conosce che un tributo, anche moderato, è divenuto inutile, egli deve incontanente scaricarne il suo popolo. Egli lo deve: perchè è un dovere, non una grazia: *il popolo in una monarchia, ha dei diritti ed una vera proprietà, poichè egli è libero e non schiavo* ».

« Si ha a notare dal luogo citato del discorso di Filippo Pot, che il diritto delle assemblee per deliberare sulla *successione alla corona*, quando l'era contestata, era assimigliato al diritto che quelle assemblee, avevano di regolare le reggenze. L'ultima assemblea nazionale, avuta nel 1789, consacrò questo principio, quando trattò la quistione del diritto eventuale del ramo d'Orleans ».

Finalmente, nella sua bella e trionfante confutazione del sistema sognato dal signor de Gasparin per la *riabilitazione* dell'orleanismo, il sig. de Lourdoueix ha scritto anche questo: « Forse che il di-

ritto di Carlo X non aveva la sua sorgente nelle leggi *fondamentali del paese*? FORSE CHE QUESTE LEGGI NON ERANO STATE CONSENTITE DALLA NAZIONE? Forse che sessanta assemblee generali, formate di delegati d'ogni paese, non aveano ratificato, confermato, sanzionato per otto secoli, questo diritto che L'ASSEMBLEA DI SOISSONS AVEA DATO A UGO CAPETO ED ALLA SUA STIRPE, PER ORDINE DI PRIMOGENITURA? Forse che la nazione intera, convocata da Luigi XVI, nel 1789, non dichiarò questo diritto nelle sue primarie assemblee?

Ecco quello che ha detto il più dotto ed il più zelante pubblicista della *legittimità regia*. Egli è impossibile di riconoscere e di proclamare in termini più espliciti la dottrina affermante che il *Potere regio non è immediatamente conferito ai re che dalla nazione*, e che è la nazione che ha sempre fissato le forme e le condizioni colle quali deve essere trasmesso. È dunque veramente curioso di vedere gli stessi avversari di questa dottrina costretti (quando son ridotti agli ultimi termini) di avervi ricorso come alla sorgente immediata del *Potere regio*, e di ricoverare sotto alla sua ombra il palladio d'ogni legittimità.

In questo modo adunque la ragione e l'esperienza, la teologia e il diritto pubblico, la filosofia e l'istoria, il senso comune de' popoli e l'istinto de' re non hanno che una sola voce per affermare che ogni potere supremo deriva mediatamente da Dio e immediatamente dal popolo o dalla comunità per-

fetta ; e che questa dottrina, vero giusto mezzo tra due dottrine ugualmente false e funeste, è la sola dottrina ragionevole e vera; la sola dottrina capace di conciliare tutte le opinioni, tutti gli interessi e tutti i diritti. Dappoichè non è che conformandovisi che si può rendere a' popoli quello che è dei popoli, *a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio.*

CAPITOLO VII.

Risposta alle obbiezioni dei pubblicisti assolutisti contro la dottrina del diritto della società di trasmettere la sovranità.

32. In vece di essere nuova, questa dottrina l'è antica quanto il cristianesimo; è la dottrina opposta che è nuova e che è stata proclamata da' più grandi despoti de' tempi moderni. — Immensa differenza tra questa dottrina, come l'han professata i pubblicisti cattolici, e la teoria della sovranità del popolo, secondo il protestantismo e la rivoluzione. — La Chiesa non ha mai censurato la stessa dottrina.

E' parrebbe che una dottrina tanto ragionevole e cotanto autorizzata, come quella che abbiamo testè esposto, dovrebbe essere al sicuro da ogni attacco, ed imporre l'adesione e il rispetto, almeno, di quei pubblicisti pei quali la dimostrazione dimostra, e la testimonianza concorde de' popoli e dei principi, della ragione e dell'esperienza, dei filosofi e dei più grandi uomini del cristianesimo, fanno autorità. Ma non ci ha nulla di più ingiusto nè di più caparbio dello spirito di partito. In questo modo adunque i pubblicisti dell' assolutismo *quand'anche* o d'un sedicente *diritto*, che non è nulla men *divino*, non solamente respingono la dottrina di cui si tratta, ma giungono per fino a trovar scandaloso che la sia sostenuta da ecclesiastici, da conservatori e da cristiani. Dappoichè, per questi eccellenti cittadini, pei quali Cesare è tutto nella società, e Dio ed il popolo nulla; per questi teologi di corte che s'at-

tribuiscono il monopolio dei principi conservatori, e dell' amore dell' ordine e della società, la dottrina esposta non è che nuova, tolta dal Contratto sociale del Jurieu e del Rousseau, non è che il sistema della sovranità del popolo, predicato dai pubblicisti moderni della rivoluzione e condannato dalla Chiesa.

Or, come si è veduto, è il contrario che è vero; la dottrina di cui si tratta è tanto antica quanto il cristianesimo; essa ha per sè il suffragio de' padri e dei dottori della Chiesa, e noi l'abbiamo attinta dalle sorgenti le più pure della scienza cattolica.

Ma quello che ci ha di più singolare ancora in questa querela si è che la taccia della novità non conviene che al sistema de' nostri avversari; perchè è desso che è veramente nuovo.

Il primo pubblicista che abbia sostenuto la teoria che attribuisce alla sovranità un origine immediatamente, direttamente ed esclusivamente divina ed il carattere d'una *inammissibilità* assoluta, è stato Giovanni Marsiglio, che non fece ciò per altro che per fornire ai Veneziani delle armi contro il Papa. Qualche tempo dopo, fu la stessa dottrina affermata da Rinaldo Chopin, da Pietro di Marca, e dai protestanti Ornio e Osiandro, tutti e quattro grandi adulatori del Potere regio. Quanto dire che la teoria assolutista non data che dal secolo decimosesto.

Rispetto a' re, il primo fra loro che abbia proclamato la teoria: *Che non ci ha differenza tra il Potere spirituale del sommo pontefice e il Potere*

temporale dei principi; e che l'uno e l'altro Potere venendo IMMEDIATAMENTE da Dio, sieno esenti da ogni censura dalla parte degli uomini, fu Giacomo I d'Inghilterra, nell'opera confutata dal Suarez; dappoichè fu per questa teoria che questo detestabile despota giunse a distruggere impunemente nel suo regno la fede cattolica e l'antica costituzione dello Stato. Il secondo monarca che eresse la stessa teoria in principio d'un nuovo diritto pubblico preteso cristiano, è stato Luigi XIV, il quale secondo il Fénelon, in fatto di dispotismo non la cedette ad alcuno dei più grandi despoti che l'aveano preceduto. Vi furono in fine altri sovrani sedicenti cattolici che fecero il simigliante; perchè è proprio di tutti i despoti, in mancanza del diritto, di farsi uno scudo della religione contro alle libertà pubbliche.

In secondo luogo, sull'autorità de' pubblicisti celebri, di cui noi abbiamo arrecate le testimonianze affermiamo, è vero, che la sovranità divina per la sua origine, non deriva tuttavia immediatamente e direttamente che dalla comunità civile o dal popolo; ma questa dottrina non ha niente di comune col sistema del Contratto sociale e della sovranità del popolo come è ammessa secondo i principi del protestantismo e della rivoluzione.

Ammissa la teoria che la ragione individuale ha un sovrano diritto d'intendere la rivelazione divina e di formarsi da sè sola la sua religione, secondo i suoi propri lumi e le sue proprie interpretazioni; il protestantismo non poteva senza mettersi in con-

tradizione con sè medesimo, ricusare a ciascun uomo la sovranità nell'ordine politico. Secondo Calvino, Jurieu, Rousseau e loro seguaci, ispirati dallo spirito della riforma, la sovranità del popolo non risulterebbe che da varie porzioni di sovranità residenti in ciascuno individuo e riunite nel suo tutto; come il numero cento risulta da cento unità.

Ecco in fatti su quai principi un pubblicista della scuola di Calvino (il signor de Gasparin) ha non ha guari stabilito la dottrina [della sovranità del popolo, secondo lo spirito del suo maestro :

« Ci ha, dice egli, UN DIRITTO ESISTENTE PER SÈ MEDESIMO, *che ognuno porta in sè*, che può stare al bisogno senza ogni confirmazione ufficiale; e contro il qual diritto non è dato ad alcuna società, ad alcuna legislatura, ad alcuna maggioranza di creare un diritto degno di questo nome. Non *cerchiamo meno alto di così* il primo elemento del liberalismo.

« Iddio ha posto il diritto nell' INDIVIDUO, e *chiunque tenta di metterlo altrove pone la mano sull'opera di Dio*. Le quistioni di coscienza sono giudicate dalle coscienze. Supponetemi così limitato, così debole, così cattivo quanto vorrete, sarà sempre certo che nissuno potrà supplirmi in quello che non emana che da me, nissuno potrà credere, adorare, pregare in mio luogo; *nissuno potrà decidere in mia vece di quello che debbo o non debbo fare rispetto ad altri e di me medesimo*. La coscienza non si delega affatto. Essa si delega tanto poco che non giungo mai a rassicurarmi pienamente quando tento di risolvere per mezzo di procuratore i pro-

blemi religiosi e morali. Avete voglia di rassicurarmi, un non so che in me s'inquieta e protesta; gli uomini più dotti ed i più eccellenti, e le decisioni d'una Chiesa, e quelle d'una nazione, non prevarranno mai sulla più piccola reclamazione della coscienza la men rischiarata.

« IL PRINCIPIO INDIVIDUALISTA È IL SOLO CHE CONSERVA LA NOZIONE DEL DIRITTO. La coscienza è individuale: in conseguenza mi sento libero a fronte delle opinioni ammesse, delle tradizioni, delle religioni dello Stato, *delle morali ufficiali*; io mi sento libero e responsabile; io son tenuto a giudicare da me medesimo, a credere da me medesimo, ad evitare da me medesimo quello che è male, a preferire da me medesimo quello che è bene. La coscienza è individuale: in conseguenza, io non sono autorizzato nè a fondare un culto nazionale, nè ad imporre una educazione nazionale, nè ad imporre una opinione qualunque, sebbene eccellentissima al mio giudizio.

« Guai! guai al paese in cui il pensiero si è accollato vilmente il giogo delle tradizioni e della *credenza collettiva!*.... È a questo modo che si giugne a fare della nozion del diritto la base del più tremendo dispotismo. Sopra questa base voi edificherete, secondo le circostanze, o la monarchia assoluta, o il socialismo o il medio evo. La persecuzione religiosa, per esempio, non ha bisogno d'altro punto d'appoggio ». (DE GASPARIN, *Riabilitazione dello stabilimento del 1830*).

Noi non ci fermiamo per niente sul difetto d'o-

gni precisione filosofica di cui il sig. de Gasparin fa prova in queste strane linee ; dappoichè è chiaro che ei confonde la libertà interiore e la libertà esteriore ; il diritto individuale col diritto sociale. Facciam solo notare che , secondo questo autore , come pure secondo i pubblicisti suoi confratelli, il diritto sarebbe puramente individuale , e talmente inerente alla coscienza di ciascuno individuo , che nissuno potrebbe delegarlo senza distruggere sè medesimo e senza prestare man forte al *dispotismo monarchico* o alla *tirannide rivoluzionaria*.

Per lo stesso autore « un solo vale mille ; tra una coscienza e tutto un popolo sussiste l'uguaglianza ». Non gli parlate degli vantaggi d' un diritto comune in un interesse comune ; non gli dite « che è cosa utile di smuovere certe porzioni di diritto trasferendole dall'individuo alla società » ; poichè egli vi risponderà : « Qui non si tratta d'utilità , ma verità. L'*utilitarismo* non ha che servito troppo alla causa del *dispotismo* ! Utile o no al giudizio della nostra ragione imprevedente e limitata) LA SUBORDINAZIONE, L'ASSORBIMENTO DEGLI INDIVIDUI , È UN DELITTO CONTRO L'UOMO, UN ATTENTATO CONTRO IL DISEGNO DIVINO, e ciò basta ». (Ibid.).

In questo modo , secondo questa teoria , non ci può essere credenza comune nell'ordine religioso , alcun diritto sociale, alcun diritto pubblico , alcun corpo di principi ammessi da tutti, che servano di base alla giurisprudenza, alla legislazione ed al governo dello Stato. In una parola , niuna autorità possibile, nissuna sottomissione, nissuna società.

Ecco che cos'è la teoria della sovranità del popolo secondo i principi protestanti. Essa ne deriva come una conseguenza la più logica e la più necessaria; e non è men sovversiva del *piano divino* e non è meno bestemmiatrice, empia e funesta.

Ma nel senso di S. Tomaso, del Bellarmino, del Suarez e di tutti i grandi teologi pubblicisti che abbiamo testè citati, la sovranità del popolo è ben altra cosa: poichè essa non è, come si è veduto, che la necessità generale d' un Potere supremo, di cui ciascun popolo ha bisogno per rimanere uno stesso popolo e conservare la sua unità politica; essa non è che un attributo essenziale, una prerogativa tutta propria delle famiglie, riunite in società pubblica: attributo e prerogativa che non esistono affatto in ogni membro d'una tale società, ma che sono solamente proprie alla comunità perfetta, a cui Dio le ha date come autore della società. In una parola, pei pubblicisti del protestantismo, la sovranità apparterrebbe all'essere individuale, mentre pei pubblicisti cattolici essa appartiene all'essere collettivo, a cui solo Iddio l'ha devoluta.

In fatti, la formola nella quale il gran Suarez ha ristretto la dottrina dei pubblicisti cattolici sull'origine della sovranità è questa. Il potere politico non è immediatamente conferito da Dio che alla COMUNITA' PERFETTA: *Principatus politicus SOLI COMMUNITATI PERFECTÆ immediate a Deo tribuitur*. Poi soggiugne: « Gli è dunque chiaro che questo potere, considerato in particolare come avente la sua ragione nell' autore della natura, non risiede come

conseguenza d'un diritto *individuale*, nè in una *persona*, nè in una *classe speciale* di nobili o d' altri magistrati del popolo, ma in tutto il popolo; perchè è in forza della natura stessa della società che questo potere risiede nella comunità, in quanto che è assolutamente necessario per la sua conservazione ⁽¹⁾ ». Il Fénelon dunque ha avuto ragione di dire: « Che non ci ha nulla di più falso quanto quest'idea degli amatori dell'indipendenza, che ogni autorità risiede *originariamente* nel popolo e che deriva dalla cessione che ognuno fa ad uno o a più magistrati del suo diritto inerente di governar se medesimo ». (*Examen de conscience*, ecc.).

In terzo luogo: secondo le idee dei pubblicisti protestanti o rivoluzionari, la società avente per base il puro razionalismo non è che una istituzione, una invenzione esclusiva dell' uomo, e Dio non sarebbe per niente nelle condizioni necessarie della sua esistenza; in conseguenza Iddio non è neppure affatto nell' economia dell' origine della sovranità; e la sovranità essa stessa non è che un fatto e un diritto puramente umano. Or, questa dottrina è in opposizione aperta cogli oracoli dei libri santi che c' istruiscono che Dio è l' autore e l' istitutore

(1) « *Hinc evidens est etiam potestatem hanc precise spectatam ut est ab Auctore naturæ, quasi per naturalem consecutionem non esse in una persona neque in aliqua peculiari communitate sive optimatum sive quorumcunque ex populo: quia ex natura rei solum est hæc potestas in communitate, quatenus ad illius conservationem necessaria est* ». (loc. cit.).

della società, e che il Potere pubblico, come ogni altro Potere, viene da lui. Questa dottrina adunque è apertamente eretica ed anco empia; perchè essa stabilisce *nel popolo* non solo la ragione immediata e prossima, ma ancora la ragion prima, la ragion unica del Potere de' principi. Essa esclude ogni intervento divina da ogni associazione umana; essa distrugge ogni dovere morale, ogni obbligazione di coscienza di rispettare l'autorità pubblica e di obbedirle. Essa è una dottrina assolutamente atea sotto il punto di vista morale e religioso, come pure sotto il punto di vista politico. In conseguenza, la Chiesa ha avuto ben ragione di condannarla negli scritti del Rousseau e negli scritti di quelli che con più o meno ingegno, seguirono un tal maestro.

Ma non è già lo stesso della dottrina della sovranità del popolo o della comunità perfetta come l'hanno intesa i pubblicisti cattolici. Nel senso di questi pubblicisti, come che la sia conferita dal popolo, la sovranità non lascia d'avere il suo fondamento e la sua origine nella volontà e sapienza di Dio; ed il popolo non è punto meno obbligato di rispettarla e di obbedirle per dovere di coscienza, come l'impone S. Paolo. « Per noi, dice il dottore *Esimio*, è sempre Iddio che per mezzo del popolo, dà la sovranità ai principi, e ciò per tre ragioni: dapprima perchè è Dio medesimo che l'ha immediatamente conferita al popolo, da cui l'hanno ricevuta i principi; poi perchè Dio consente a questa trasmissione, fatta immediatamente dal popolo, e

vi coopera nella sua qualità di causa primaria e universale; ed in fine perchè Dio l'approva ed esige che la sia mantenuta » (1). In questa guisa adunque, la dottrina della sovranità del popolo nel senso cattolico rende omaggio alla sovranità suprema di Dio, autore dell'uomo e della società; essa esclude interamente e condanna eziandio i due errori che rinchiude la stessa dottrina nel senso dei protestanti; cioè, l'ateismo politico e l'anarchia.

In questo modo, i papi lungi dell'aver condannato la teoria della sovranità del popolo insegnata da' dottori come S. Tomaso, Bellarmino e Suarez, secondo pare, l'hanno approvata; perchè il libro in cui il dottore *Esimio* ha sviluppato questa dottrina ha meritato al suo autore, come l'abbiam veduto, i più grandi elogi dalla parte della Santa Sede. I dotti padri Mamachi e Bianchi che si sono appoggiati su questa medesima dottrina per confutare le dottrine assolutiste del Giannoni e d'altri pubblicisti napoletani, sono stati largamente guiderdonati da' Papi; e le loro opere impresse in Roma più volte, sono state riputate immuni da ogni censura. Finalmente Pio VI colmò d'onori il celebre Spedalieri il quale sulla fine dello scorso secolo, pub-

(1) « *Mediate autem dicitur Deus dare hanc potestatem regibus, tum quia immediate dedit illam populo, qui in regem illam transtulit, tum quia Deus huic etiam translatione, proxime a populo factæ, consentit et cooperatur tanquam prima et universalis causa, tum denique quia illum approbat, et cercari vult* ». (loc. cit.).

blicò la più chiara, la più solida e la più trionfante apologia della dottrina della sovranità del popolo secondo S. Tomaso e i dottori che abbiamo più su citati nella sua opera *Dei diritti dell'uomo*, la quale intitolata al medesimo gran pontefice ed impressa in Roma, ebbe un sì grande plauso in tutti i paesi cattolici e protestanti.

Tutto questo può essere sufficiente per calmare gli scrupoli religiosi e politici de' nostri avversari; e per farci assolvere dalla colpa di professare la *teoria rivoluzionaria della sovranità del popolo* perchè sostenevano la teoria di S. Tomaso *sul diritto della comunità perfetta*, che ne è separata da un abisso.

§ 33. Risposta alla obbiezione de' pubblicisti del diritto divino: CHE I PADRI DELLA CHIESA HANNO AFFERMATO CHE GL'IMPERATORI PAGANI HANNO AVUTO IL LORO POTERE DA DIO. — Questi padri hanno inteso di parlare della provenienza MEDIATA E INDIRECTA del Potere imperiale; ma rispetto alla sua provenienza IMMEDIATA E DIRETTA, l'hanno attribuita, essi pure, al senato ed al popolo. — Prove di questa asserzione. — Il Fénelon. — Testimonianze del diritto romano riguardanti le condizioni secondo le quali il popolo conferiva agli imperatori il Potere supremo. — La dottrina della collazione di questo Potere dal popolo è confermata dalla storia del popolo di Dio.

La seconda obbiezione degli assolutisti regi contro la dottrina dei pubblicisti cattolici, che attribuiscono alla comunità perfetta la trasmissione immediata del Potere supremo a' principi, è questa: « S. Paolo, ci dicono essi, insegna che il Potere politico non solo viene da Dio, ma ancora, come egli è, è stabilito dalla provvidenza di Dio. *Quaecumque sunt a Deo ordinata sunt*. E poichè alludeva

a'romani imperatori , per S. Paolo , questi imperadori ricevevano essi pure il lor Potere immediatamente da Dio. Questa almeno è l'interpretazione che Tertulliano e S. Agostino hanno dato di questo luogo di S. Paolo, affermando l'uno, *che l'imperatore regnante era ancora più imperatore dei cristiani che imperatore de' pagani, perchè era il Dio de' cristiani, il vero Dio, che l'avea eletto* ; l'altro, *che il crudel Nerone ed il feroce Domiziano aveano ricevuto il Potere supremo da Dio, come Augusto, Vespasiano e Tito, i più dolci dei principi*. Nulla, in conseguenza, è più contrario agli oracoli di S. Paolo quanto il sistema che ammette la collazione immediata del Potere dal popolo ».

Questa obbiezione è molto più seria della prima. Ma ecco la nostra risposta. Dapprima i grandi uomini onde noi abbiamo arrecato le testimonianze e segnamente S. Tomaso , il Bellarmino, il Suarez e S. Liguori, conoscevano bene, almeno così ci pare, S. Paolo, poichè sapevano tutta la Bibbia a memoria ; ed il loro senso cattolico riguardante la dottrina dei libri santi, era abbastanza elevato ed abbastanza profondo per bene interpretarli ; sente adunque dell'audace il pretendere che essi abbiano mal compreso S. Paolo nello stabilire *l'origine immediata del Potere pubblico dal popolo*, contro S. Paolo. Si può fare la stessa osservazione rispetto a'luoghi di Tertulliano e di S. Agostino che ci si oppongono. Secondo l'ha osservato S. Crisostomo, di cui abbiamo noi più su citato le parole, S. Paolo ha ben detto che il Potere politico viene da Dio e

che è stabilito da Dio, ma non ha in alcun modo detto che i principi ricevano *immediatamente* la loro autorità da Dio ad *esclusione* e al di fuori della volontà della comunità perfetta. Abbiamo pure inteso il Suarez che indica le tre maniere, colle quali anche il potere di ogni principe in particolare, quantunque gli sia immediatamente conferito dal popolo, gli viene da Dio; cioè per il concorso della provvidenza di Dio, la quale secondo l'Evangelo, non è straniera ad alcuno avvenimento quantunque piccolissimo, e molto meno ancora all'elezione o all'avvenimento dei re. E per questo il senso delle parole di Tertulliano e di S. Agostino diviene chiarissimo, e non se ne può dedur niente contro la teoria della *sovranità del popolo*, secondo i grandi uomini della Chiesa.

In secondo luogo: San Paolo sapea benissimo e Tertulliano e S. Agostino pure, che, nel fatto, gli imperatori non ricevevano già immediatamente la loro autorità da Dio, ma dal senato e dal popolo. « Giulio Cesare, dice il Fénelon, era usurpatore come Augusto il suo successore; ma io nego che Tiberio, che regnava al tempo del Signor Nostro, ed a cui ordinava di pagare il tributo, fosse usurpatore in alcuna maniera. Cesare avea cambiato la forma del governo colla forza, colla violenza e con delitti atroci; Augusto s'avea usurpato l'autorità del senato, de' magistrati e delle leggi, nel tempo dell'indebolimento della repubblica. Ma la cessione piena e libera che i patrizi, la plebe, i romani cavalieri e tutti gli ordini fecero della autorità sovrana

a Tiberio, è uno degli atti i più autentici della storia. Non vi ha nulla di più considerevole quanto il rifiuto che questo imperatore fece della corona imperiale, e le calde supplicazioni che gli fece il senato in ginocchio onde l'accettasse. Sebbene il carattere di Tiberio mostri assai che le sue resistenze erano finte, tuttavia la cessione che gli fu fatta dell'autorità sovrana era formale ed autentica. Fu adunque propriamente il primo imperatore legittimo, perchè fu eletto da quelli che aveano un vero diritto d'elezione. Egli cambiò la forma del governo di Roma; ma egli lo fece col consenso di quelli in cui risiedeva allora il Potere supremo, voglio dire il senato ed il popolo romano. Or, non ci ha dubbio alcuno che, in certi casi, la sovrana potenza d'uno Stato non possa cambiare la forma del governo ». (*Examen*, ecc.).

Quantunque il Fénelon abbia riconosciuto nel senato romano il diritto di delegare il Potere sovrano, che secondo i più grandi dottori del cattolicesimo, appartiene ad ogni comunità perfetta; pure per lo stesso Fénelon era un fatto solennissimo ed innegabile che al tempo degli apostoli il Potere imperiale era stato dato immediatamente agli imperatori dal popolo. Il dire adunque che S. Paolo ha voluto mettere fuori di causa il diritto del popolo nella collazione immediata del Potere, è dire che S. Paolo s'è posto in contraddizione col fatto il più evidente e che ebbe luogo sotto i suoi occhi.

Il famoso giureconsulto Pomponio dice apertamente: il senato non potendo governare tutte le

provincie, fu costituito un sovrano, e gli fu delegato il Potere supremo, in guisa che tutto ciò che avesse voluto decretare dovea essere risguardato come una legge dell'imperio. « *Quia senatus non omnes provincias probe regere poterat constituto principe datum est ei jus, ut quod constituisset, ratum esset* » (lib. 2, § *novissime, De ff. origine juris*).

Ulpiano altro non men celebre giureconsulto ha provato lo stesso fatto ne' seguenti termini che di sopra abbiamo riportati: « Ciò che piace al principe di ordinare, ha forza di legge. Poichè in virtù della legge detta *Regia* per la quale è stato costituito l'imperio, il popolo ha trasmesso all'imperatore tutto il suo Potere e tutta la sua autorità. *Quod principi placuit legis habet vigorem, utpote cum lege Regia, quo de ejus imperio lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem transtulerit* ». (Lib. 1, ff. *De constit. princip.*).

E qui bisogna ricordarsi, che l'imperatore Giustiniano fece inserire i passaggi di questi giureconsulti nelle *Pandette*, e appresso pure nelle sue *Istituzioni*; a questo modo gl'imperatori medesimi hanno perpetuato la memoria dell'origine immediata del loro Potere dal popolo.

Finalmente secondo un frammento di questa famosa legge *Regia*, che ancora ci rimane, è dimostrato che il Potere onde hanno goduto gl'imperatori fu loro delegato dal popolo, poichè vi è detto: « Il popolo intende di dichiarare che Vespasiano sia francato da quelle leggi e plebisciti, da che il popolo avea francato i suoi predecessori, e che in conse-

guenza, sia accordata a questo principe la facoltà di fare tutto ciò che quei medesimi predecessori ebbero facoltà essi stessi di fare » (1).

Finalmente era di notorietà pubblica, che il senato nel sostituire, col consenso del popolo, la forma monarchica alla forma repubblicana, non avea già abdicato il suo diritto di sovranità perchè si era riserbata non solo la facoltà di eleggere gl'imperatori, ma di giudicarli ancora e di deporli quando il bene dell'imperio lo volesse; e gl'imperatori, che al secondo secolo dell'era volgare, erano scelti dall'esercito, non erano riputati imperatori legittimi che quando la loro elezione era sanzionata da un decreto pubblicato dal senato, dopo di avere consultato il popolo.

Or gli antichi Padri della Chiesa conoscevano bene questi principi del diritto pubblico dell'impero, principi che tutti i giorni erano posti in atto sotto i loro propri occhi. Dunque, ogni qualvolta essi hanno parlato del Potere degli imperatori del loro tempo come derivante da Dio, non hanno inteso e non hanno potuto intendere di parlare che d'una derivazione divina di questo Potere *mediata*, *indiretta* e *remota*, e non già d'una derivazione divina *diretta*, *immediata* e *prossima*; poichè vedevano co' loro

(1) « *Quibus legibus plebisque scitis scriptum fuit ne Augustus Tiberius teneretur; iis legibus plebisque scitis Vespasianus solutus sit; et quæ, ex quaque lege, Rogatione Augustum Tiberium recte facere potuit, ea omnia Vespasiano facere liceat* ».

propri occhi che questo Potere supremo di cui la prima ed ultima ragione è in Dio, non era tuttavia comunicato agli imperatori che dal senato e dal popolo.

Faremo in ultimo luogo osservare, per fare fine con questa obbiezione degli assolutisti, che la dottrina dei più grandi dottori della Chiesa, riguardante l'origine immediata del Potere pubblico pel popolo, invece d'essere contraria alla Scrittura, è riconosciuta e confermata da più testimonianze della stessa Scrittura.

I Giudici d'Israele, sebbene designati il più delle volte da Dio medesimo, non ricevevano un'autorità più o men distesa che dal suffragio del popolo. In fatti è Dio medesimo che stabilì Gedeone giudice e principe del popolo; tuttavia secondo la Scrittura, fu il popolo che gli disse: « Noi ti pregiamo di dominare sopra di noi, tu, il tuo figlio ed il figlio del tuo figlio; perchè noi dobbiamo a te d'essere stati liberati dalle mani dei Madianiti: *Dominare nobis tu, et filius tuus, et filius filii tui, quia liberasti nos de manu Madian* » (*Judic. VIII*). A quel tempo i giudici del popolo di Dio non erano che magistrati supremi incaricati di governarlo secondo le leggi di Mosè, ma non avevano per niente un'autorità sovrana sopra di esso. Se dunque in quell'istante Gedeone fu investito sino alla seconda generazione del diritto di dominazione, *Dominare tu*, o del diritto regio il più assoluto, non fu che per la volontà unanime del popolo, manifestata nella maniera la più esplicita e la più legale.

Si può fare appresso a poco la stessa osservazione sull' autorità non solo militare ma ancora politica, di cui goderono i Maccabei negli ultimi tempi della repubblica ebrea. Essi non ebbero che dall' elezione e dalla volontà del popolo quell' autorità di cui fecero un uso tanto nobile e glorioso.

Nel primo libro de' Maccabei (cap. IX), è espressamente detto: « Tutti gli amici di Giuda essendosi riuniti in generale assemblea, indirizzarono a Gionata queste parole: Dal momento in cui il tuo fratello Giuda è morto, noi non abbiamo più un sol uomo fra noi che gli somigli, e che si metta com' egli alla testa del nostro esercito per andare a combattere i nostri nemici. Perciò in quest' oggi, NOI TI ELEGGIAMO AFFINCHÈ TU SIA NON SOLO NOSTRO GENERALE IN CAPO, MA PURE NOSTRO PRINCIPE, *Et congregati sunt omnes amici Judæ et dixerunt Jonathæ: Ex quo frater tuus Judas defunctus est, vir similis ei non est qui exeat contra inimicos nostros; nunc itaque te hodie eligimus, esse pro nobis in principem et ducem* ».

Ma fu specialmente all' epoca dello stabilimento della monarchia d' Israele, che la dottrina sostenuta da noi ebbe la testimonianza la più solenne d' approvazione dalla parte di Dio medesimo. Gl' Israeliti furono senza dubbio colpevoli d' avere dimandato a Dio che desse loro, per mezzo di Samuele, un re come l'aveano tutte le altre nazioni. *Constitue nobis regem ut judicet nos sicut et universæ habent nationes* (I, Reg. viii). Dapprima perchè, con questa imprudente dimanda, peccarono contro di Dio preferendo la dignità regia alla teocrazia o per meglio dire il

regno dell'uomo al regno di Dio: *Non te rejecerunt, sed me; ne regnem super eos* (Ibid.). Poi perchè peccarono nel medesimo tempo contro i loro propri interessi e il lor proprio bene; perchè secondo la distinzione che Gesù Cristo ha stabilito tra il regno dei gentili e il regno del popolo di Dio, il primo è fondato sullo spirito di dominazione, quando l'altro ha per base lo spirito di sacrificio: « *Principes gentium dominantur eorum, vos autem non sic, sed qui voluerit primus esse inter vos, erit vester servus* ». (Matth., Luc.).

Perciò nel dimandare che fecero un re come l'aveano i Gentili, *Erimus sicut omnes gentes* (I, Reg. viii), dimandarono de' sovrani assoluti che li avrebbero sottomessi a' loro capricci, in luogo dei GIUDICI, che non li governavano che secondo le leggi le più sante; dimandarono Poteri dominatori invece de' Poteri che si sacrificavano per loro. Ed infatti, sotto il nome di DIRITTO DEL RE, A CUI DIMANDAVANO DI SOTTO-METTERSI, *Hoc erit jus regis qui imperaturus est nobis* (ibid.), Samuele loro fece un terribil quadro del dispotismo che il re che volevano farebbe pesare sopra di loro (ibid.). Tuttavia comandando al suo profeta di fare al popolo i più vivi rimproveri, e di cercare di distornarlo dalla sua dimanda insensata, Dio comandò nondimeno a Samuele di discendere a' voti del popolo di dargli un re, *Audi vocem eorum et constitue super eos regem* (ibid.). E con ciò parve che Iddio confermasse al popolo il diritto che ha accordato egli stesso ad ogni popolo di delegare il suo Potere supremo e di darsi un capo ed una forma di governo a sua scelta.

Ecco ciò che chiaramente risulta dai luoghi della Scrittura e de' Padri, interpretati secondo le regole del buon senso e le vedute della storia; così apparisce quanto gli assolutisti s' allontanino dal vero, pretendendo di far passare per una teoria contraria alla dottrina dei Libri santi e de' Padri, questa teoria, professata dai più grandi e dotti pubblicisti del cristianesimo: Che la sovranità ha le sue basi in Dio e non è conferita che dal popolo.

CAPITOLO VIII.

Del diritto della società perfetta di resistere, in certi casi, al Potere pubblico e di cambiare la forma e le persone del suo governo.

§ 34. La quistione che imprendiamo a trattare in questo capitolo è delicata; tuttavia non si lascerà di dire quello che è vero, la salute pubblica dipendendo dalla verità. — Resistenza PASSIVA e resistenza ATTIVA. — I pubblicisti di pareri i più opposti sono concordi tutti in riconoscere nella comunità sola il diritto di cambiare la sua costituzione. — I quattro casi assegnati da' medesimi pubblicisti ne' quali solo è permesso alla nazione di deporre la persona investita dell'esercizio del Potere supremo. — S. Tomaso e il Suarez stabiliscono questo diritto e lo fondano nel DIRITTO NATURALE. — La nazione si riserva sempre l'esercizio di questo diritto. — Questa riserva è nella natura medesima del contratto sociale.

Eccoci giunti alla più importante ed alla più delicata di tutte le quistioni del diritto pubblico e dalla cui soluzione dipendono la fine delle rivoluzioni e il riposo degli Stati.

La società perfetta, si dimanda, ha si o no, in certi casi, il diritto di resistere attivamente al Potere pubblico; di dare una novella forma alla sua costituzione, e di cambiare la persona o le persone che ha scelto per reggerla?

Noi sappiamo pur troppo a quante noie s'espone un pubblicista, che spigne il coraggio del suo amore della verità, sino al punto di rispondere affermativamente ad una simile quistione. È una materia scottante, il conosciamo, quella che ci facciamo a toccare; ma la nostra opinione è nondimeno l'opinione

dei più grandi teologi e dei più grandi pubblicisti, e non deriva meno necessariamente come una conseguenza del suo principio, dalle dottrine che noi abbiamo esposte, e di cui è impossibile alla logica ed alla buona fede di contestare la giustezza e la verità. È dunque una verità che ci facciamo a sviluppare, e qualunque siasi l'opposizione e il disfavore che la potrà incontrare in talune regioni della scienza e del Potere, noi la diremo tutta intera; perchè in fine secondo il Vangelo, la salute non può scaturire che dalla verità, pure per quelli che essa ha l'aria di contrariare e di offendere: *Et veritas liberabit vos* (Jhoan. VIII).

Che la società non sia obbligata a careggiare il Potere che l'opprime, che essa pure possa trincerarsi nel celebre detto: « NOI NON POSSIAMO, *non possumus* », per dispensarsi dall'osservanza di leggi inique o disastrose; in una parola che essa possa, in certi casi, opporre al Potere una resistenza *puramente passiva*, è una cosa su cui tutto il mondo è perfettamente d'accordo. Quello che è contestato, non solo da' cortigiani de' principi, ma anche da taluno de' loro sinceri amici, e da uomini severi e di buona fede, è: Se la società goda pure del diritto, in certi dati casi, di giudicare il Potere pubblico, di cambiarlo, in una parola di resistergli d'una *maniera attiva*? Or, quest'è il diritto che ci facciamo a discutere.

Ogni cosa può essere disfatta dalla medesima causa che l'ha fatta. Gli è dunque chiaro, che la comunità perfetta (poichè è quella che trasmette il

Potere pubblico), può riprenderlo e conferirlo a nuove condizioni a chi meglio le pare; cioè che essa può cambiare la costituzione che giudica non convenirle più, e la persona o la dinastia investita del Potere supremo di cui ha a dolersi; e quest'è un de' suoi diritti essenziali e incontestabili.

Dapprima, siccome l'ha detto altamente in compagnia dei più celebri dottori dell'antica Sorbona, il teologo pubblicista Giovanni Maggiore, che abbiamo di già citato (p. 299), non appartiene che al popolo di modificare le sue leggi fondamentali, ed è risaputo che intorno a ciò può tutto senza il Potere, mentre il Potere non può nulla senza di esso.

« La costituzione dello Stato, dice Vattel, deve essere stabile, e poichè la nazione l'ha primieramente stabilita, ed ha confidato in seguito la *potenza legislativa* a certe persone, le leggi fondamentali sono esenti dalla loro commissione. Si vede che la società ha voluto solamente provvedere acciocchè lo Stato fosse sempre munito di leggi convenevoli alle circostanze, e dare a quest'effetto a' legislatori il Potere di abrogare le antiche leggi civili e le leggi politiche non fondamentali, e di farne delle nuove; ma nulla conduce a pensare che abbia voluto sottomettere la sua costituzione anche alla volontà loro. Finalmente, è dalla costituzione che questi legislatori hanno il loro Potere; come potrebbero cambiarla senza distruggere il fondamento della loro autorità? Per le leggi fondamentali dell'Inghilterra, le due Camere del Parlamento, di concerto del re, esercitano la potenza legislativa. Se venisse voglia alle

due Camere di sopprimersi, e di rivestire il re dell'imperio pieno assoluto, certo che la nazione non lo soffrirebbe. E chi oserebbe dire che essa non avrebbe il diritto di opporvisi? Ma se il Parlamento deliberasse di fare un cambiamento tanto considerevole, e l'intera nazione si stesse volontariamente muta, sarebbe considerata come approvante il fatto de'suoi rappresentanti ». (*Diritto delle genti*, lib. I, c. IV, § 34).

« Concludiamo ancora, soggiugne lo stesso autore, da ciò che abbiamo stabilito (§ 31), che se si elevano nello Stato delle contestazioni sulle leggi fondamentali, sull'amministrazione pubblica, sui diritti delle varie potenze che vi han parte, appartiene unicamente alla nazione di giudicarne e di determinarle conforme alla sua costituzione politica ». (*Ibid.* § 36). Questa è ancora, secondo l'abbiam veduto, l'opinione de' pubblicisti regi: in guisa che sopra questo l'opposizione e il dubbio non sono più permessi. Il solo punto che dà luogo a contestazioni serie in simile materia è il diritto della comunità di resistere attivamente alla persona depositaria del Potere supremo. Or ecco quello che i più grandi maestri della scienza sociale hanno deciso d'un comun parere sopra questo soggetto.

Non pensano già, come neppur noi, che la ragione possa, tutte le volte che potrà prendergliene la fantasia, deporre un sovrano per darsene un altro; e che possa mutare la sua costituzione come si cambia di abito. Essa ne ha bene il diritto, ma questo tremendo diritto, le cui conseguenze possono

essere funestissime, non può essere esercitato che per ragioni della più alta gravità; per ragioni riguardanti la salute del popolo, che è la prima e la suprema legge dello Stato: *Salus populi suprema lex esto.*

Secondo i principi di diritto naturale e di diritto pubblico, la comunità non può strappare la sovranità alla persona o alle persone a cui l'ha conferita, che ne' quattro casi seguenti.

Dapprima, *quando il sovrano calpesta la costituzione dello Stato.*

La costituzione dello Stato è un contratto, stipulato tra il principe e la comunità politica, ed ogni contratto obbliga ugualmente le parti che vi si sono impegnate. Ancor più, questo contratto (secondo S. Tomaso di cui citeremo più innanzi le parole) è condizionato e non esiste che in quanto che le condizioni sono adempite dalle due parti. Queste condizioni, dalla parte della comunità, sono, obbedienza al principe; e dalla parte del principe, rispetto per la costituzione dello Stato. Perciò dunque, siccome quando i sudditi violano i loro doveri verso del principe, questi ha il diritto di punirli: così allorchè il principe quando fa seriamente contro alla costituzione dello Stato, la comunità ha il diritto di negargli la sua obbedienza, di sottrarsi al suo Potere e di ritirargli l'autorità che gli avea confidata.

« Se il Potere, dice il pubblicista Cocceio, non è stato conferito al principe che sotto certe condizioni, e il principe calpesta tali condizioni, che for-

mano quello che si chiama: le leggi fondamentali dello Stato; questo principe perde incontanente il suo Potere supremo. La ragione ne è semplicissima, perchè il principe non avendo per altro diritto al comando che perchè il popolo gliel'ha liberamente conferito, sotto certe clausole che fanno tutta la validità del contratto; dal momento in cui il principe non fa alcun conto di queste clausole, ei medesimo lacera il contratto e cancella il titolo legittimo della sua autorità » (1).

Finalmente le prerogative e i diritti risultanti dal contratto sociale, sono per le due parti ugualmente inviolabili e sacre; in conseguenza il principe violando la legge del comando o della giustizia, è altrettanto ribelle quanto la comunità che viola la legge dell'obbedienza o la legge della fedeltà, solo siccome la ribellione del principe verso lo Stato è ordinariamente il risultato dell'abuso della forza, essendo ugualmente ingiusto, l'è per giunta, molto più odiosa.

Il secondo caso in cui la comunità può francarsi dalla legge della fedeltà dovuta al Potere stabilito, è quando questo Potere si muta in tirannide.

(1) « *Jus imperantis desinit, si, sub certis legibus, delatum est imperium; et Princeps has leges, quas fundamentales vocari solent, evertit. Cum enim Princeps omne jus suum ex delatione populi habeat, hic autem non nisi certa lege et conditione detulerit, negari nequit, deficiente illa conditione, ipsam cessare delationem; ideoque omne jus imperantis* ». (Dist. XII, § VI, c. II).

Ecco in che modo ragiona sopra questo soggetto il dottor Suarez seguendo S. Tomaso: « Vi ha, dice egli, due sorta di tiranni: i tiranni di fatto, e i tiranni aventi un titolo o un diritto. Il tiranno di fatto è colui che ha usurpato il Potere colla forza, e che in conseguenza non è già un sovrano o un signore legittimo, ma un sovrano che ne prende solo il nome e ne occupa il luogo. Il tiranno titolare è colui che essendo sovrano legittimo del regno e possedendolo a titolo d'un vero diritto, fa tuttavia un uso tirannico della sua autorità, non la fa servire che a' suoi propri interessi, o dimentica o calpesta quelli del popolo; che opprime i suoi sudditi, spogliandoli dei loro beni, o prendendosi giuoco della lor vita; e che ripete spesso e in un modo pubblico simili atti (1).

« Or, ogni repubblica, continua lo stesso dottore, può avere il diritto di deporre il sovrano, a titolo di una difesa, necessaria alla sua conservazione; per conseguenza se il re legittimo governa da tiranno e se non resta al regno altro mezzo di difendersi

(1) « *Duplex a Theologis tyrannus distinguitur, unus est qui non justo titulo, sed vi, et injuste regnum occupavit, qui revera non est rex, nec dominus, sed locum ipsius occupat, et umbram ejus gerit; alter est qui, licet verus dominus sit, et justo titulo regnum possideat, tyrannice regnat quoad usum et gubernationem; qui, videlicet, aut omnia in proprium commodum, communi contempto, convertit, vel subditos injuste affligit, spogliando, occidendo, pervertendo, vel alia similia publice, et frequenter injuste perpetrando* ». (Defens. fid., lib. VI. c. 1v).

contro i suoi eccessi che quello di deporlo e di cacciarlo, la repubblica intera, col consenso del consiglio della città e della aristocrazia, può bene, senza offendere alcun diritto, disfarsi d'un tal sovrano; dapprima in forza del diritto naturale, secondo il quale è sempre lecito di respingere la forza ingiusta colla forza; e poi, perchè il patto fondamentale per cui la repubblica ha trasferito la sua *autorità* a questo principe e gli ha promesso la fedeltà, racchiude sempre questa clausola: *Alla condizione che il principe non si muti in tiranno*. È in questo senso che si deve intendere S. Tomás quando afferma che: resistere ad un re governante da tiranno non è già un atto di ribellione, purchè questa resistenza si faccia da parte dei rappresentanti legittimi della comunità, con maturità e prudenza e senza esporre il popolo a più grandi sventure » (1).

(1) « *Potestas deponendi Regem esse potest in Republica per modum defensionis necessariae. Ideoque, si Rex legitimus tyrannice gubernat, et regno nullum subsit remedium ad se defendendum nisi Regem expellere ac deponere, poterit Respublica tota publico et communi consilio Civitatis et Procerum Regem deponere; tum ex vi juris naturalis quo licet vim vi repellere; tum quia semper hic casus, ad propriam Reipublicae conservationem necessarius, intelligitur exceptus in primo fœdere quo Respublica potestatem suam in Regem transtulit. Et hoc modo accipiendum est quod ait D. Thomas (2, 2, qu. 92, art. 2 et 3), non esse seditiosum resistere Regi tyrannice gubernanti: utique si legitima potestate ipsius Communitatis et prudenter sine majori populi detrimento fiat ».*

(Idem, Ibid.).

La ragione di questo terribile diritto che ha ogni comunità politica è evidente. Il Potere pubblico, secondo la bella dottrina di S. Paolo, non è che il ministro di Dio per il bene del popolo: *Minister Dei est in bonum*; ma quando il Potere esercita tirannicamente la sua autorità, non è più uno strumento d'ordine ma un artefice funesto di disordine; non è più una sorgente di bene, ma una causa permanente di male, e di male pubblico e universale; non è già il continuatore dell'azione del Dio conservatore, ma dell'azione dello spirito del male distruttore della società, e per questo la sua autorità non essendo più da Dio, può esserne legittimamente dispogliato. S. Tomaso adunque ha avuto ragione di dire ancora questo: « Se una moltitudine ha il diritto di crearsi una monarchia, può senza ingiustizia distruggerla, o restringere la sua autorità, nel caso in cui il sovrano abusi del suo Potere regio. Ed a torto una comunità che depone un principe tiranno si chiamerebbe *ribelle* e si accuserebbe di violare il giuramento di fedeltà perpetua che avea prestato al suo principe; dappoichè ogni principe che scorda la fedeltà colla quale egli ha promesso di governare il suo popolo, merita giustamente la punizione che il popolo non gli mantenga la fede che gli ha giurato » (1).

(1) « *Si ad jus multitudinis alicujus pertinet sibi providere de Rege, non injuste ab eadem Rex institutus potest destitui, vel refrenari ejus potestas, si potestate regia tyrannice abutatur. Nec putanda est talis multitudo infideliter agere, tyrann-*

In terzo luogo è permesso alla comunità di cambiare il suo sovrano *quand'egli s'è cambiato* alla sua volta *in nemico pubblico del paese che gli è soggetto*, perchè il nemico pubblico dello Stato non può essere tollerato, ma deve essere combattuto dallo Stato. Lo Stato non gli dee obbedienza, ma resistenza; non lo deve onorare con omaggi, ma respingerlo colla forza; e da ciò ne deriva non solo il diritto, ma anche il dovere dalla parte della società di sollevarsi contro la sua autorità, come fece il popolo ebreo, dice Grozio, rispetto Antioco, ed il Belgio rispetto al re di Spagna (1).

Finalmente il popolo può disfarsi del suo re *quando questo l'ha condotto ad una condizione disperata*; cioè a dire quando avendogli tolto ogni rappresentanza nazionale e ogni mezzo legale di manifestare i suoi bisogni e i suoi lamenti, non gli ha lasciato altro partito a prendere che quello di insorgere per sottrarsi alla oppressione. Perchè, anche in questo caso, la comunità ricupera la libertà di fare uso del diritto imprescrittibile che la legge naturale e la legge sociale le hanno assicurato di scuotere il giogo d'un Potere oppressore e di crearsi

num destituens, etiamsi eidem in perpetuo se ante subjecerat; quia hoc ipse meruit, in multitudinis regimine se non FIDELITER gerens, ut exigit Regis officium: quod ei PACTUM a subditis non servetur. (Opus. XX, De regim. princip.).

(1) « *Jus imperantis desinit, si, vere hostili animo, in totius populi exitium fertur: exemplo Antiochi, intuitu Judæorum, et regis Hispaniæ intuitu Belgarum.* » (Lib. I, c. IV).

per l' avvenire delle garanzie che la dispensassero dalla trista necessità d'aver ricorso a' mezzi violenti dell' insurrezione, che ogni società vuole e deve evitare. Può bene accadere, dice su questo soggetto il dottor Suarez, che un re trascorra a' più grandi eccessi di perversità contro il ben comune della repubblica o contro le convenzioni e i patti fatti col popolo. Or in questo caso il regno intero può, per mezzo della rappresentanza nazionale, lacerare il contratto sociale, deporre il re, e francarsi così da ogni dovere d'obbedienza e di fedeltà civile inverso di lui (1).

Si vede adunque che nulla è più conforme alla ragione, al senso intimo ed alla coscienza de' popoli quanto la dottrina che autorizza la comunità perfetta a rivendicare, nei casi che abbiamo indicati, la sovranità di cui essa avea confidato l'esercizio all'uomo o ad uomini di sua scelta. Dappoichè essa non l'ha conferita che alla condizione di riprenderla per disporne altrimenti, quando l'interesse supremo della società lo veglia.

Questa condizione si trova spesse volte espressa nel contratto di trasferimento del Potere dalla parte della nazione. È risaputo per esempio che il giuramento che davano le Cortes di Spagna al re, con-

(1) « *Tanta potest esse perversitas Regis contra commune bonum Reipublicæ, vel contra fœdera et conventionem cum populo factam, ut totum regnum communi concilio possit pacta rescindere et Regem deponere; et ita se ab illius obedientia et fidelitate civili liberare* ». (*Defens.*, lib. VI, c. 6).

teneva questa clausola « Noi giuriamo obbedienza al re sotto tale e tale condizione, se no, no ».

Ma quando pure nel contratto sociale non fosse quistione della condizione di cui ragionasi, la vi sarebbe sempre sottintesa; ed ogni contratto sociale è essenzialmente condizionale; perchè l'obbedienza promessa, anche nei termini i più assoluti, implica sempre questa condizione, che è nella natura medesima delle cose: « Salvo il caso in cui l'autorità pubblica si cambi in tirannide »; *Hic casus semper excipitur*, dice S. Tomaso. La ragione si è che la sovranità (non si può mai ripeterlo abbastanza) non è conferita immediatamente da Dio che alla comunità perfetta; or, la comunità non può conferire ad un altro, senza mettersi in contraddizione con sè medesima, la sovranità che gli appartiene e ritenerla nel medesimo tempo in principio in sè medesima. Essa adunque non fa che delegarne l'esercizio, ma ne conserva sempre la pienezza del diritto in sè medesima. Il pubblicista Berold avea distinto così i diritti della sovranità: « La maestà *regia* è il dominio universale sopra una porzione della terra che è comune a tutto il corpo sociale, al principe come al popolo; la maestà *personale* non è che la facoltà d'eseguire questo diritto » (1). Or, Benedetto Parent, appoggiandosi su questa distinzione, ha soggiunto

(1) « *Majestas realis est dominium universale terræ, quod est toti corpori commune et Principi et populo; majestas personalis est summum imperium vel potestas exequendi juris* ». (*Doctrin. polit.*, c. 4).

questo: Trasferendo ad una persona la sua sovranità, il popolo non trasferisce già nel tempo medesimo questo dominio della terra che risiede in tutto il corpo della comunità, ma solo il suo imperio supremo sopra ciascuno *individuo*; ed è solamente questo impero sopra *gl'individui* che il popolo trasferisce al principe senza riserbarsene la menoma porzione (1). Gli è dunque chiaro, che il popolo non si spoglia mai della sovranità rispetto al corpo intero della comunità, in guisa che la sovranità possa voltarsi contro questo corpo, e che, sotto questo rapporto, la comunità resta sempre sovrana ed indipendente; e in conseguenza essa può disfarsi del Potere che seriamente va contro alla sua esistenza, a' suoi diritti ed alle sue libertà.

§ 35. Solenne testimonianza del gran teologo pubblicista il P. Bianchi, in favore della medesima dottrina. — Non ci ha nulla di più ragionato e più fondato sopra autorità quanto la testimonianza di questo dottore romano.

Ascoltiamo ancora altri illustri teologi filosofi che espongono con una mirabile chiarezza e colla logica la più severa questa medesima dottrina.

Dapprima è il celebre padre Bianchi, quel grande controversista cattolico che abbiamo più su citato,

(1) • *Translata potestate populi in unum, non transfertur dominium illud terræ quod residet in toto corpore universitatis, sed solum summum ejus in singulos imperium; idque totum, ita ut nulla ejus pars maneat interim populo* •.
(*Demonstr. regni patrimonial.*).

e che nel cadere dello scorso secolo, meglio sostenne l'alta riputazione della scuola di Roma; vero flagello di tutti i pubblicisti cesarei, che alla stessa epoca, aiutati dalla menzogna e dalla sragione, si presero la briga d'attaccare e di rendere odiosa l'autorità e la giurisdizione della Chiesa. Ecco dunque in quei termini il padre Bianchi ha esposto la dottrina *del diritto di resistenza* al Potere pubblico, da parte della società perfetta, in Roma, sotto gli occhi del papa, e in mezzo ai plausi de' dotti del cattolicismo.

Si tratta qui di sapere, dice egli, se, nel caso in cui i sovrani abusando della loro potenza e mossi da uno spirito veramente antinazionale, cercassero di rovesciare i loro propri Stati e a far violenza alla coscienza dei loro sudditi con leggi manifestamente inique, il popolo abbia in questo caso il diritto di scuotere il giogo dell'obbedienza e di respingere la forza colla forza. Or è chiaro che che se ne possa dire, che in simigliante caso i sudditi possono lecitamente sottrarsi alla dominazione de' loro sovrani e ricorrere anco alle armi per liberarsi dalla loro tirannide.

« Su questo noi siam d'accordo coi più caldi difensori dell'autorità de' principi temporali e della loro indipendenza perfetta per rispetto ad ogni altra potenza terrestre; tali sono, per esempio, Guglielmo Barclay e Ugo Grozio. Poichè, come lo dice Grozio: « La volontà di comandare è incompatibile con quella di distruggere; e per conseguenza, colui che si dichiara il nemico dell'intero popolo che governa, si spoglia per questa ragion medesima

dei diritti della sua dignità regia » (1). In simile caso, se noi prestiam fede a questi scrittori, trovandosi rotto ogni legame di fedeltà, i popoli avrebbero un giusto titolo per armarsi contro i loro principi, per deporli dal trono che non occuperebbero che ingiustamente; e si potrebbe con ragione chiamar giusta la collera d' un popolo che si sollevasse per questo contro il suo re divenuto suo tiranno.

« Questo è quello che ha fatto dire al poeta, parlando dei Toscani sollevati contro Messenzio: « Nella sua giusta ira, l' Etruria intera s' è adunque levata, e colla spada in pugno, oggi medesimo, chiede il supplizio del tiranno ».

*Ergo omnis furibus surrexit Etruria justis;
Regem ad supplicium praesenti Marte repossunt.*

(VIRG. *Aeneid.* lib. VIII.)

« Quest' è una massima talmente certa, che si applica non solo a' principi che hanno l' alto dominio e la sovranità assoluta sui loro Stati, ma anche a quelli che, in seguito del libero consenso dei popoli che si sarebbero dati a loro in servitù, *se pure un tal caso si è mai presentato*, avessero acquistato sopra di essi un diritto tutto speciale. Perchè il dovere della conservazione personale è al disopra di

(1) « *Consistere enim non possunt voluntas imperandi et voluntas perdendi; quare qui se hostem totius populi profiteatur, in eo ipse abdicat regnum* ». (Grotius, loc. cit.).

ogni altra obbligazione che si potrebbe avere contratta, non importa in che modo, d'obbedire ad un altro e di essergli fedele. Perciò, quando si tratta di difendere la propria vita, minacciata ingiustamente, non si può essere ritenuto da impegni, quantunque fortissimi, contratti verso il proprio persecutore. Per questo succede che vediamo lo stesso Potere paterno perdere i suoi diritti all'obbedienza de' figli quando il padre ne abusa inverso di loro. Il che fece dire a Seneca che, sebbene sia vero che un figlio deve obbedire in tutto al suo padre, pure non gli dee obbedire in quelle cose dalle quali ne può risultare che cesserebbe d'essere padre: *Etsi parendum in omnibus patri, in eo non parendum in quo efficitur ne pater sit* (Seneca, *Controvers.*, lib. III). Noi sappiamo pure che l'autorità de' padroni può perdere tutti i suoi diritti rispetto a' loro schiavi, poichè questi possono essere ammessi a muover querela contro i rigori che quelli avrebbero loro fatto subire, come si vede essersi praticato anticamente in Atene, e come l'imperatore Antonino il Pio ne fece una legge per tutto il romano imperio (1). In conseguenza poteano citare i lor padroni a comparire in giudizio e sforzarli a rinunciare a tutti i loro diritti sopra di loro, cedendoli ad altri. E quando pure gli schiavi non avessero per risorsa una legge di simil sorta a cui potessero ricorrere per liberarsi dagli ingiusti rigori de' loro

(1) • Institut., lib. I, *De his qui sui vel alieni juris sunt.*

padroni, loro resterebbe sempre la risorsa naturale di sottrarsi colla fuga o di respingere la forza colla forza. Similmente, come che sia perpetua la suggestione della donna al marito, tanto le leggi civili che le ecclesiastiche autorizzano la prima a sottrarsi ai cattivi trattamenti che essa avrebbe a patire dal secondo, affrancandosi dalla sua tirannia per la separazione del corpo.

« Tutti questi esempi ci provano che non v'ha legame sì forte, nè impegni sì indissolubili, che non possano essere sciolti, a fronte dell'obbligazione naturale imposta a ciascuno di difendersi contro ogni potere oppressore; tutto questo ci fa vedere che quando pure la potenza temporale dei re venisse loro immediatamente da Dio, come taluni hanno arditamente di sostenerlo, si avrebbe sempre torto di conchiuderne che i loro sudditi non possono mai essere disciolti dal giuramento d'obbedienza. Dappoi- chè i difensori, anco i più ferventi, di questa indipendenza assoluta dei re, riconoscono tuttavia ai popoli un diritto legittimo di prendere le armi contro i loro sovrani, quando questi, enormemente abusando del loro potere, non lo facessero servire che all'oppressione dei loro sudditi. Bisogna adunque che riconoscano pure che questo Potere temporale può talvolta essere sottoposto ad un'altra potenza umana, vale a dire, a quella che la natura o il diritto delle genti danno alla moltitudine contro i principi nemici del ben pubblico, e che la divisione di tutto il genere umano in sovrani e sudditi, in padroni e servitori, avendo per iscopo la conserva-

zione (1), e non la perdita di tutti, la moltitudine ha il diritto di rovesciare ogni potenza che tendesse a distruggere ogni umana stirpe.

« Questo diritto che ogni popolo oppresso può rivendicare risulta adunque da una legge non scritta, ma nata con noi, come lo dice Cicerone; non ricevuta da altri, ma scolpita nei nostri cuori dalla natura medesima, che ci detta che ogni mezzo che può procurarci la nostra salvezza, ci è permesso contro chi vuole opprimerci. Ed è ciò, soggiugne quest' oratore, che la ragione ha insegnato a' dotti, la necessità agli ignoranti, l'uso alle nazioni, e la natura a' bruti medesimi, a respingere con tutti i mezzi la violenza che si fa alle nostre persone o alle nostre vite (2). L'istorico Giuseppe ci dice dal canto suo: « È in tutti gli uomini una legge invincibile di lor natura la volontà che hanno di viver; ecco perchè risguardiamo come un nemico chiunque sembra attentare alla nostra vita ».

« Tuttavia, non bisogna già credere che questo

(1) « *Imperans vero natura, et parens propter conservacionem* ». (Arist., lib. I, *Politic.*).

(2) « *Est hæc non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripimus, hausimus, expressimus... ut si vita nostra in aliquas insidias, si in vim, si in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendæ salutis. — Hæc et ratio doctis, et necessitas barbaris, et mos gentibus, et feris natura ipsa præscripsit, ut omnem semper vim quocumque ope possent a corpore, a capite, a vita sua propulsarent* ». (Cicer., *Pro Mil.*).

diritto naturale di resistere, anco. se fa bisogno, colla forza delle armi, alle violenze d'un principe che sarebbe una causa di rovina per il suo proprio Stato, *possa essere invocato indifferentemente da ogni individuo: questo diritto non appartiene che alla COMUNITÀ' DEL POPOLO.* Dappoichè siccome non è a taluni individui solamente, ma alla comunità, presa nel suo insieme, che la natura ha conferito il diritto di darsi un sovrano; così non appartiene che a tutto il popolo di deporre questo medesimo sovrano quando questo abusa del suo potere, facendolo servire contro il fine medesimo pel quale è stato investito. Non è dunque lecito a persona di armarsi contro un tiranno, a meno di non esservi autorizzato pubblicamente, e il sostenere il contrario, sarebbe un seguire l'errore di Giovanni Petit, condannato nel 1413 (1) dal vescovo di Parigi, e dottamente confutato da Giovanni Gersone, nel Concilio di Costanza, errore sì contrario alla fede che ai costumi, e scandalosamente per più titoli (2).

« La cagione di ciò si è, che secondo l'abbiamo osservato, nel far valere la testimonianza della scuola di Parigi e de' suoi dottori i più famosi, il Potere pubblico, che ha il diritto di servirsi della spada senza nondimeno violare il comandamento che proi-

(1) « Vide tom. I *Oper.*, Joan. Gersonis, part. II, edit. Paris. 1606, col. 409 et 412.

(2) Vide tom. I *Oper.*, Joan. Gersonis, part. I, col. 373 et seq., et *Sermon. contra assert. magistr. Joan. Parvi*, loc. cit., col. 396.

bisce l'omicidio, risiede, secondo la volontà di Dio, non in qualunque siasi particolare, ma nel corpo della nazione, che commette poi questo diritto al sovrano: « E nissuna comunità perfetta può spogliarsi, come l'insegna Giacomo Almain, di questo diritto e di questo Potere, siccome nissun particolare può spogliarsi del diritto di difendersi quando è ingiustamente assalito: *Nulla communitas perfecta hanc potestatem a se abdicare potest, sicut nec singularis homo potestatem quam habet ad se conservandum* ». (Jacobus Almainus, *De domin. natur. civil. et eccles. q. resumptiva*).

« Perciò a giudizio di questo medesimo dottore, la comunità non può rinunciare al diritto che ha sul principe stabilito da sè pel caso in cui questi potrebbe far servire la sua autorità alla rovina dello Stato, poichè questo diritto è naturale e per così dire innato nella società umana, la quale ne ha bisogno per conservarsi: « *Non potest renunciare communitas potestati quam habet supra suum principem ab ea constitutum, qua scilicet potestate eum (si non ædificationem, sed in destructionem regat) deponere potest, cum sit talis potestas naturalis* ». (Almain, loc. cit.).

« Da ciò che la legge tanto naturale che divina proibisce a'sudditi di resistere *di loro autorità privata*, per mezzo della forza materiale, al loro sovrano divenuto tiranno, sarebbe un mal ragionare se si volesse conchiudere che un tal diritto non appartiene neppure al popolo intero. Infatti Giovanni Gersone, quantunque siasi levato tanto fortemente

contro la scandalosa dottrina di Giovanni Petit, che permetteva ad ogni suddito d'uccidere un tiranno di sua autorità privata, non solo non negava l'esistenza d'un tal diritto nello stesso popolo, ma sosteneva per fino che era un errore l'affermare il contrario. « È un errore, diceva egli, di pretendere che il principe, in tutto il tempo che dura il suo Potere, non sia obbligato a nulla verso i suoi sudditi; perchè, secondo la legge divina, come secondo l'equità naturale e conseguentemente secondo il fine per cui il Potere è stato istituito, come i sudditi debbono la fedeltà, il sussidio ed il servizio al loro sovrano, così pure il sovrano deve la fedeltà e la protezione a'suoi sudditi. E se il sovrano opprime palesemente e come di volontà deliberata i suoi sudditi, allora è applicabile quella regola naturale, che è permesso di respingere la forza colla forza, e quel bel detto di Seneca nelle sue tragedie: *« Che nissuna vittima è tanto cara a Dio quanto il sacrificio d'un tiranno »*. *Error est dicere terrenum principem in nullo suis subditis, dominio durante, obligari: quia secundum jus divinum, et naturalem æquitatem, et verum dominii finem quemadmodum subditi fidem, subsidium, et servitium debent domino, sic etiam dominus subditis suis fidem debet et protectionem, et si eos manifeste et cum obstinatione in injuria, et de facto prosequatur princeps, tunc regula hæc naturalis: Vim vi repellere licet, locum habet, et ut Senecæ, in tragediis: Nulla Deo gravior victima quam tyrannus »*. (Joan. Gerson, *De remed. contra adulator.*, t. II, p. IV, col. 827, edit. Paris, 1606).

« Del resto è cosa tanto certa che sarebbe inutile di allargarci di più su questo soggetto, se i cortigiani de' principi, esagerando fuor di misura i diritti regi, non fossero andati sino quasi a confondere il sovrano col tiranno; e sotto pretesto che i principi ricevono il lor Potere immediatamente da Dio solo e non dipendono che da lui, sino a rappresentarli come liberi da ogni legame e come arbitri assoluti de' beni e della vita de' loro sudditi; giustificando a questo modo la tirannide come un non so che di legittimo, e spogliando i popoli del diritto naturale di difendersi contro l'ingiustizia o di resistere a' loro principi, qualunque sia l'oppressione che questi facciano pesare sopra di loro. Ma coloro che pensano a questo modo (che mi si permetta d'usare il linguaggio d'un celebre giureconsulto di questo tempo, quantunque sia protestante) o sono essi stessi re, o sono cortigiani de' re, i quali cambiano in cattiva una istituzione buonissima e santissima in sè medesima; e per ispirito d'ambizione o d'adulazione da cui son dominati, fanno tornare a danno de' popoli questa medesima dignità regia che è stata istituita pel mantenimento del lor riposo e per la loro salute. È dunque dell'interesse de' principi come de' loro sudditi di distruggere un errore tanto funesto (¹).

(¹) « *Qui sic sentitis, sive principes, sive qui circa eos estis, rem optimam et sanctissimam perditis; et imperium, quod ad hominum quietem altam et copiosam comparatur, ad eorum perniciem ambitione aut adulazione deformatis; sed*

« Tuttavia gli è verissimo che una violazione qualunque dalla parte del principe de' patti stipulati col popolo non è già sufficiente per autorizzare questo a sottrarsi dall'obbedienza che deve a quello; gli è mestieri che la violazione sia tale da compromettere la sicurezza pubblica e che annulli quel contratto naturale, che, pure senza alcun patto espresso, la diritta ragione, che è la legge di natura, e il diritto delle genti hanno stabilito tra il principe ed il suo popolo, la cui clausola principale è che si sostengano reciprocamente ». (Bianchi, *Trattato della potenza ecclesiastica*, t. I, l. 1, § 4).

Non si sa che cosa si debba più ammirare in questo magnifico esposto della dottrina che difendiamo, se la forza del ragionamento oppure la scelta dell'erudizione? se la moderazione delle forme oppure la solidità de' principi? quest'è evidentemente il linguaggio del buon senso e della verità.

§ 36. Testimonianze di altri pubblicisti che non possono essere sospetti di romanismo, in appoggio della medesima tesi: Giovanni Maggiore. — Giacomo Almain. — Il Grozio. — La stessa dottrina confermata dal più gran pubblicista cattolico spagnuolo de' giorni nostri, il dottor Balmès.

Però quelli, fra i nostri avversari, che non son troppo teneri verso i grandi uomini che hanno consacrato il loro ingegno, la lor scienza e la loro vita in difesa della santa Sede, potrebbero non attribuire

interest omnium, et principum et privatorum, publicum dispungi errorem, etc. ». (Gerardus Noodt, *Dissert. de jur. mun. imper.*).

alla magnifica e solida testimonianza che abbiamo arrecato, l'autorità che merita. Ecco dunque altre testimonianze che non possono in alcun modo rifiutare, qualunque siasi la forza de' loro pregiudizi.

Il teologo Giovanni Maggiore, devoto sino al fanatismo, come è risaputo, alla causa dell'indipendenza de're, pronunziò senza tante cerimonie che: ogni re che fa mal governo degli interessi dello Stato e che si ostina a rovinarlo, *deve essere depondo* dalla comunità a cui presiede: « *Rex utilitatem reipublicæ dissipans et evertens incorrigibiliter, est deponendus a communitate cui præest* ». (*Disputatio an papa subditus sit concilio, etc.*).

Un altro celebre dottore dell'antica Sorbona, e non men caro a' pubblicisti di corte, Giacomo Almain, afferma, egli pure, « che la comunità non può rinunciare affatto al diritto che ha sopra il suo principe, e che *può sempre deporlo*, se governa pel male piuttosto che pel bene de' suoi sudditi; a cagione, dice egli, che è un Potere che la comunità ha dalla sua natura » (1). E ciò che dà un gran peso a questa testimonianza, si è che questa dottrina fu sostenuta pubblicamente in tesi dal suo autore nell'università di Parigi, senza avervi ecci-

(1) « *Quartum corollarium: non potest renunciare communitus potestati quam habet super suum principem ab ea constitutum: qua scilicet potestate (si in non ædificationem, sed in destructionem regat) eum potest deponere, cum talis potestas sit naturalis* ». (Almain, *Quæst. resumptiva de domin. natur. civil. et ecclesiast.*).

tato la menoma doglianza: era dunque questa la dottrina professata da tutta quella celebre scuola.

Gli è vero che Grozio, quantunque ammetta, come l'abbiamo testè veduto, che la sovranità non è immediatamente conferita al principe che dalla comunità, sembra rigettare come estremamente pericolosa la dottrina affermantе che il Potere può essere giudicato dal popolo, qualunque volta egli abusa della sua autorità (lib. I, c. 3); ma non si ha che a leggere attentamente quest'autore per convincersi che egli non respinge questa dottrina che nel senso dei pubblicisti della rivoluzione, che attribuiscono al popolo, dovunque e senza la menoma restrizione, *ubique et sine exceptione*, la facoltà di levarsi contro il Potere e di giudicarlo per *ciascuno* de' suoi atti abusivi ed ingiusti: *Quoties imperio suo male utitur*. Or, in questo senso, la dottrina che abbiamo or or ricordata è al certo biasimevole, poichè esporrebbe ad ogni istante il Potere e la società medesima alla discrezione delle popolari passioni e degli agitatori che cercherebbero di metterle a profitto colle intenzioni le più inique. Ma, come pure l'abbiam veduto, non è già in questo senso che i pubblicisti cattolici attribuiscono alla comunità perfetta il diritto di giudicare il Potere; dappoichè le accordano questo diritto, non per *ciascuno* degli atti ingiusti del Potere, ma per una serie d'atti gravi e usati che lo cambiano in tiranno e in distruttore della società. E in questo medesimo caso, vogliono che si proceda con tutta la lentezza e la maturità del consiglio, e quando, per mezzo de' rappresentanti

legittimi della nazione, tutte le sue classi sono d'accordo sopra tanto grave soggetto. Il che è ben differente e cambia totalmente lo stato della quistione.

Finalmente, pure in Ispagna, la dottrina, di cui trattiamo non fu punto professata con meno strepito che in Francia. Il celebre dottore spagnuolo Balmès, nella sua opera intitolata: *Il protestantismo paragonato al cattolicismo ne' suoi rapporti coll'incivilimento europeo*, opera voltata in italiano e pubblicata in Roma nel 1845, dal dotto cardinale Orioli, si esprime in questi termini:

« Ma se il Potere supremo facesse un abuso scandaloso della sua autorità, se lo spignesse al di là de' limiti stabiliti dalla legge, se calpesta la legge fondamentale del paese, se perseguita la religione, se corrompe la morale, se oltraggia l'onestà pubblica, se fa contro all'onore de' cittadini, se esige imposte esorbitanti ed illegali, se viola il diritto di proprietà, se manda in isperpero il patrimonio della nazione, se smembra le provincie, se fa cadere i cittadini nell'onta e li trascina alla morte; forse in simigliante caso, il cattolicismo prescrive l'obbedienza a un tal Potere? Forse ogni resistenza è rispetto a lui interdotta?

Forse il cattolicismo obbliga tutti i sudditi di starsi tranquilli come pecore nelle zampe delle belve feroci? Dopo di avere esausti tutti i mezzi pacifici di rimostranza, di avvertimenti, di consigli e di preghiere, il popolo non avrebbe egli il diritto di ricercare fra i particolari o fra le principali cooperazioni, le classi le più considerevoli nel corpo in-

tero della repubblica o dovunque, il diritto di far dell'opposizione e della resistenza? Forse in tai casi si lagrimevoli la Chiesa cattolica lascia i tiranni senza freno ed i popoli senza speranza? Quando si è giunto a tali estremità, i teologi i più gravi pensano che la resistenza è permessa; ed in ogni caso i dogmi della Chiesa non si estendono sino a queste circostanze speciali. La Chiesa si è astenuta di condannare alcuno de' due sistemi opposti. **IN CIRCOSTANZE TANTO URGENTI, LA NON-RESISTENZA NON È GIA' UN DOGMA DI FEDE.** La Chiesa non ha mai insegnato una siffatta dottrina. Colui che volesse difendere il contrario dovrebbe cominciare dal citarci una sola decisione d'un concilio, oppure dogmatica, che possa servirgli d'appoggio. S. Tomaso d'Aquino, il cardinale Bellarmino, il Suarez e altri illustri teologi conoscevano bene i dogmi della Chiesa, e non pertanto ci basta di consultare i loro scritti, ed invece di trovarvi la dottrina della non-resistenza, vi si troverà una dottrina totalmente opposta; e intanto la Chiesa non li ha nè condannati nè confusi, sia co' pubblicisti sediziosi che il protestantismo ha prodotti in sì gran numero, sia co' rivoluzionari moderni, questi eterni perturbatori d'ogni società.

« Le dottrine di questi teologi non contengono, è vero, germi fecondi d'insurrezione e di disastri; ma i loro autori non si mostrano nemmeno pusillanimi e timidi pei casi in cui si fosse ridotti alle ultime estremità. Essi predicano certo la rassegnazione, la pazienza e la longanimità, ma ci ha un

punto in cui dicono: **EI BASTA!** Non consigliano l'insurrezione, ma non la proibiscono affatto: si cercherebbe invano ne' loro scritti un luogo in cui avessero l'aria di predicare come una verità dogmatica la non-resistenza come obbligatoria, pure in tali estremità. E la ragione si è perchè non hanno potuto insegnare ai popoli come una verità dogmatica una dottrina che essi non considerano come tale. Non è già per colpa loro se la tempesta infuria dovunque d'una maniera sì spaventosa, se i marosi si levano tanto alto e con un fragor costante sinistro, da non poter essere placati da altre mani che da quelle del Signore, che comanda ai venti e doma le tempeste. Nella santa Scrittura, si trova *l'obbligazione imposta a' servi d'obbedire ai loro padroni, pure cattivi*; ma dando la più grande latitudine a queste parole, non si potrà dedurre altra conseguenza che questa: *Che un principe la cui condotta non è affatto regolare non perde per questo l'autorità di comandare a' suoi sudditi*, perchè è un errore condannato di far dipendere il diritto del comando dalla santità della persona che lo possiede. Questo principio è anarchico ed incompatibile coll'esistenza della società. Se per avventura vi si stabilisse, il Potere diverrebbe incerto e vacillante sulle sue basi. Si aprirebbe un vasto campo a' nemici dell'ordine e della tranquillità pubblica per dichiarare scaduto ogni principe che non andasse loro a grado, sotto pretesto che non fosse virtuoso.

« Ma la quistione che noi trattiamo è ben differente. E l'opinione de' teologi che noi abbiamo ci-

tati non ha nulla di comune con un tale errore. Dicono essi pure, che bisogna sempre obbedire, pure a' principi cattivi. Condannano essi ogni insurrezione non avente altro motivo o pretesto che i vizi della persona che esercita il Potere supremo, e non ammettono affatto che un abuso qualunque dell'autorità basti per legittimare la resistenza; ma non pensano neppure che è un mettersi in opposizione col sacro testo l'ammettere *che in certi casi estremi, è permesso d'opporre una diga agli eccessi d'un tiranno* ».

Ecco quello che ha detto il dottore Balmès, una delle più grandi illustrazioni della Spagna moderna, e noi non vediamo per niente quello che si potrebbe opporre di serio a questo luogo sì chiaro, sì preciso e sì convincente di questo grande publicista cattolico, riguardante la più importante quistione della società.

§ 37. Il diritto della società perfetta di resistere attivamente al Potere oppressore, rifermato con esempi de' popoli i più cristiani, che hanno considerato un tal diritto come giusto e legittimo, e che l'hanno posto in pratica. — La Spagna. — Il Belgio. — La Scozia e la stessa Francia. — Testimonianza del Grozio affermando che lo stesso diritto è stato messo in esecuzione presso tutti i popoli cristiani.

Dopo di avere ascoltato le testimonianze della scienza, bisogna sentire quelle dell'istoria; dappoi- chè, presentandovisi i popoli i più cristiani che hanno fatto uso del diritto di cui si tratta rispetto a' loro principi, in armonia colla scienza, la storia conferma l'antichità e la legittimità di questo diritto.

Il celebre publicista spagnuolo Mariana, s'esprime

a questo modo: « Io penso che fino a che la salute pubblica non è in pericolo e che il principe non è colpevole che di colpe personali, per la corruzione de' suoi costumi, bisogna tollerare i suoi torti; ma non è così se manda lo Stato in rovina; s'ei vilipende pubblicamente la religion del paese (1), e se non ci ha rimedio contro tai mali; perchè, in questi casi, io son di parere che si debba obbligare il principe ad abdicare e sostituirgliene un altro: come tutto il mondo lo sa, questo si è fatto più volte in Ispagna. Il principe, che, essendosi spogliato d'ogni sentimento d'umanità, si cambia in tiranno, non è più che una bestia feroce, rabbiosa, contro cui debbono voltarsi gli strali di tutti. Fu in forza di questo diritto che il re Pietro fu pubblicamente destituito a cagione della sua crudeltà e che il regno fu devoluto ad Enrico suo fratello, sebben nato d'un'altra madre. Fu in forza dello stesso diritto che un altro Enrico, nipote del precedente, fu, per volontà unanime della nobiltà, cacciato dal regno, a cagione de' suoi pravi costumi e della sua stupidità; e che Alfonso suo fratello, sebbene ancor fanciullo, fu proclamato re in sua vece. Io non dico che questa scelta la fosse buona o cattiva, dico solo che la fu fatta. Finalmente fu in virtù dello stesso diritto, che Alfonso essendo morto, Elisabetta sua sorella, malgrado tutte le proteste di Enrico, ottenne la sovranità; conten-

(1) L'autore intende di parlare di paesi cristiani.

tandosi solo di non prendere il nome di regina fino a che il suo fratello visse » (1).

« I popoli del Brabante, dice Grozio, considerando fra le altre cose che v'hanno de' principi che, sotto il pretesto assai volgare del pubblico bene non hanno alcuna difficoltà di rompere le loro promesse; per opporsi a quest'inconveniente, stabilirono presso di loro una consuetudine che è la seguente, che mai non ammettono il loro principe nella possessione del governo, senza che abbiano fatto per prima questo patto: « Che tutte le volte che gli avverrà di violare le leggi del paese, resteranno disciolti dai legami di obbedienza che gli aveano giurata, fino a che non sieno stati interamente riparati gli oltraggi ricevuti ». E questa verità è confermata dall'esempio de' predecessori, che si servirono altra volta utilmente della forza dell'armi e di quella

(1) « *Dissimulandum censeo, quatenus salus publica patiatur, privatimque corruptis moribus princeps contingat. ALIOQUIN si rempublicam in periculum vocat, si patriæ religionis contemptor existit, neque medicinam ullam recipit, abdicandum judico, alium substituendum, quod in Hispania non semel fuisse factum scimus; qualis fera irritata omnium telis peti debet, cum humanitate abdicata tyrannum induat. Sic Petro rege ob immanitatem publice dejecto, Henricus ejus frater, quamvis et impari matre, regnum obtinuit. Sic Henrico, hujus abnepote, ob ignaviam pravosque mores abdicato, procerum suffragiis, primum Alphonsus ejus frater, recte an secus non disputo, sed tamen in tenera ætate rex est proclamatus; deinde Alphonso, Elisabeth, ejus soror, Henrico invito, rerum summam ad se traxit, regio tantum nomine abstinens dum ille vixit ». (De rege et regis institut., lib. I, c. 5).*

de' decreti, per rimettere nel dovere i loro principi, che se n'erano allontanati, o per sregolatezza loro propria, o per artificio de' lor cortigiani, come avvenne a Giovanni, secondo di questo nome; e non vollero più far pace con esso lui e suoi successori, fino a che questi principi non ebbero religiosamente promesso di conservar loro i lor privilegi ». (*Ann. de' Paesi-Bassi*, lib. II).

Più tardi, l'anno 1581, si sa pure che le provincie confederate dei Paesi-Bassi insorsero contro Filippo II, a cagione delle ingiustizie e delle violenze del suo governo, e che gli fecero per nove anni la guerra la più ostinata. Si sa che non fu già per sottrarsi alla sua corona, poichè combattendo contro il suo esercito, non cessarono mai di riconoscerlo per loro legittimo principe; ma per ottener da lui che facesse giustizia a' loro reclami e rispettasse la loro costituzione, i loro privilegi e le loro leggi. Si sa infine che non fu che all'ultima estremità, e quando, novello Roboam, il re Filippo rifiutò ostinatamente di render giustizia ai diritti, alla lealtà e alla divozione di quei popoli cattolici, che questi lo dichiararono scaduto e lo privarono solennemente della sovranità di cui godeva sopra il loro paese. Perchè nelle lettere giustificative che indirizzarono su questo soggetto ai principi dell'impero e al re di Danimarca, dopo di avere esposto tutte le vessazioni che aveano patite dalla parte del re di Spagna, soggiunsero queste memorevoli parole: « Fu allora che per una VOCE che i popoli medesimi che vivono oggi sotto i re

HANNO ASSAI SPESSO SEGUITO, noi levammo la sovranità a colui le cui azioni erano tutte contrarie a' doveri d'un re » (1).

Fu in virtù di questo medesimo diritto che la Sicilia, in seguito de' *Vespri Siciliani* (2), si dette a Pietro d'Aragona, alla condizione che i re più grandi di Spagna (3) hanno fedelmente osservato fino a questi ultimi tempi: Che Pietro rispettasse l'autonomia della Sicilia, la sua antica costituzione e le sue libertà.

In conferma della giustizia di questo diritto pubblico, si può citar pure la famosa lettera che i baroni scozzesi indirizzarono al sommo pontefice, il 6 di aprile del 1330, per dimandargli d'impegnare il re d'Inghilterra a rinunziare alle sue folli intraprese contro la Scozia. Dopo di avere esposto la

(1) È singolarissimo che questi medesimi popoli hanno negli stessi termini, nel 1851, rinnovato lo stesso esempio rispetto al re di Olanda.

(2) Un faceto di cattivo gusto avendo ricordato alla presenza di un siciliano queste parole d'un nuovo Verre: « Tutti gl'isolani sono cattivi, ma i Siciliani pessimi: Voi v'ingannate, signore, rispose il siciliano, è un errore di stampa: in luogo di *pessimi* bisogna leggere *piùssimi*, poichè i Siciliani celebrarono due Vespri in un giorno.

(3) L'imperatore Carlo V, ritornando d'Africa in Ispagna, andò in Sicilia per esservi coronato re di quella celebre isola, il che ebbe luogo in Palermo. Questa coronazione, di cui il grande imperatore si reputò orgoglioso, fu seguito dalla confirmazione solenne della costituzione siciliana, delle franchigie e de' privilegi della Sicilia.

serie de' mali che aveano dovuto patire per cagion sua, soggiunsero queste memorande parole, che contengono, esse sole, tutta la dottrina che abbiamo esposta, tutto il diritto sociale del medio evo, e tutta l'energia del sentimento della libertà, che tutte le nazioni cristiane possedevano nel loro cuore, a quel tempo, tanto mal conosciuto e tanto calunniato. « Coll' aiuto di Dio, dicevano essi, di quel Dio che degna d'offrire i rimedi per curare le piaghe, noi siamo stati liberati pel valore del nostro serenissimo principe re e signore Roberto, che, nuovo Maccabeo, o nuovo Giosuè, s'è esposto a tante insidie e a tanti pericoli e a soffrire con gioia tante noie e tanti travagli per strappare i suoi dalle mani de' loro nemici. Ed è ancor qui che, avendolo così disposto Iddio, il diritto di successione ed il nostro CONSENSO ed il nostro ASSENSO, sempre voluti in simigliante materia, hanno fatto la nostra legge ed il nostro principe, secondo le NOSTRE LEGGI E I NOSTRI USI, CHE SIAMO DECISI DI DIFENDERE INSINO ALLA MORTE. È dunque a lui, come all'uomo che ha salvato il suo popolo, che noi dobbiamo e vogliamo restare in tutto uniti per diritto e per *elezione*, affinché sia IL SOSTEGNO DELLA LIBERTÀ' NOSTRA. Ma noi pure dichiariamo che se il re Roberto, cambiando condotta ed abbandonando la via intrapresa, volesse sottometter noi ed il nostro regno al re d'Inghilterra e agli Inglesi, noi faremo ogni opera per cacciarlo al momento medesimo; e che noi ci crederemo un altro re, capace di difenderci. Dappoichè, fino a che non resteranno che cento uomini in

Iscozia, noi non consentiremo mai di lasciarci soggiogare in alcun modo dalla dominazione degli Inglesi. Non è già per la gloria, -le ricchezze e gli onori che noi combattiamo, ma solo per la NOSTRA LIBERTÀ, CHE NESSUNO UOMO DABBENE NON PUÒ PERDERE CHE COLLA VITA » (1).

Finalmente, nella stessa Francia, dopo la morte di Luigi, figliuolo di Lotario, il potere regio per diritto ereditario avrebbe dovuto passare al principe Carlo, fratello di quest'ultimo. In virtù di qual legge adunque fu egli escluso dal trono e sostituito

(1) « *A quibus malis innumeris, ipso juvante Qui post vulnera medetur et sanat, liberati sumus per serenissimum principem regem et dominum nostrum, dominum ROBERTUM, qui pro populo et hereditate suis de manibus inimicorum liberandis, quasi alter Machabæus aut Josue labores et tædia, inedia et pericula læto sustinuit animo. Quem etiam divina dispositio et juxta leges, consuetudines nostras, quas usque ad mortem sustinere volumus, juris successio et debetur nostrorum consensus et assensus, nostrum fecerunt principem atque regem. Cui, tanquam illi per quem salus in populo facta est, pro nostra libertate tuenda, tam jure quam meritis tenemur, et volumus in omnibus adhærere. Quem, si ab inceptis desistet, regi Anglorum, aut Anglicis nos, aut regnum nostrum volens subjicere, tanquam inimicum nostrum, et sui nostrique juris subversorem statim expellere nitemur, et alium regem nostrum, qui ad defensionem nostram sufficiet, faciemus. Quia quamdiu centum viri remanserint, numquam Anglorum dominio aliquatenus volumus subjugari. Non enim propter gloriam, divitias, aut honores pugnamus, sed propter libertatem solummodo, quam nemo bonus nisi simul cum vita amittit.* »

in sua vece Ugo Capeto, se non per la volontà dei principi della Gallia, riuniti a Senlis, e rappresentando la nazione? In questa memorabile assemblea, Adalberon, arcivescovo di Reims, disse fra le altre cose: « Noi leggiamo negli annali che gl' imperatori d'una nobilissima stirpe, essendo stati *precipitati dalla loro dignità per incapacità loro*, ebbero per successori altri uomini, or del loro grado, or inferiori. Ma qual cosa di degno si può rinvenire in Carlo, che non è guidato dalla fede, che la ignavia snerva, e che è degradato a tal punto che non ha avuto in orrore di servire un re straniero, e che ha tolto di mezzo a' soldati (vassalli) una donna al di sotto del suo grado? Come potrà patire il gran duca che la figlia d'uno de' suoi soldati divenga sua regina e sua sovrana? Come metterà egli al di sopra della sua testa una donna, i cui eguali ed anco superiori piegano le ginocchia dinanzi di lui e mettono le mani sotto a' suoi piedi? Considerate attentamente il fatto, e vedrete che Carlo è stato *precipitato per sua colpa* piuttosto che per colpa altrui. Provvedete alla felicità della repubblica anzi che alla sua calamità. Se voi volete che la divenga infelice, promovete Carlo. Ma se voi la volete fortunata, coronate re l'eccellente duca Ugo. Che l'affetto per Carlo non inganni alcuno, che l'odio pel duca non facci perder di vista l'utilità comune. In conseguenza, eleggete il duca, che i suoi atti, la sua nobiltà, i suoi soldati rendono celebratissimo; che voi troverete non solo conservatore della cosa pubblica, ma anco de' beni

privati. A cagione della sua benivoglienza voi l'avrete per padre; poichè, chi mai ebbe ricorso a lui, che non abbia sperimentato il suo patronato? Chi è che destituito del soccorso de' suoi, non sia stato a' suoi restituito da lui? »

« Questa sentenza, » dice l'istoria dal quale abbiam tolto il precedente discorso, « questa sentenza essendo stata promulgata ed approvata da tutti, il duca fu *promosso alla dignità regia per unanime consenso*; e, coronato a Noyon dal metropolitano e altri vescovi, fu costituito re de' Galli, de' Bretoni, de' Dani (o Normanni), degli Aquitani, de' Goti, degli Spagnuoli, de' Guasconi (o Baschi), il primo di giugno 987. Assistito da' principi del regno fece decreti e creò leggi seguendo il costume reale, disponendo e distribuendo tutto con un felice successo ». (Rohrbacher, *Storia universale della Chiesa*, t. 13, p. 250).

Da questo racconto chiaramente risulta che il diritto della nazione di privare della corona un principe incapace o indegno di portarla, e il diritto di costituire, per ragioni di utilità pubblica, una dinastia ad un'altra, sono stati non solo riconosciuti, ma posti in esecuzione in Francia nella maniera la più solenne e colla approvazione di tutto il mondo, pure del capo della Chiesa. Noi non finiremmo mai se volessimo arrecare tutti gli esempi che ci fornisce l'istoria de' popoli cristiani intorno all'esercizio del diritto, ch'essi hanno creduto avere, di mutare per ragioni gravi le loro costituzioni, i loro re e le loro dinastie. Ci contenteremo per ciò di pro-

durre questa osservazione, per la quale il Grozio ha posto fine al racconto che abbiamo riferito, intorno al discadimento di Filippo II dal trono del Belgio: « La Francia, dice egli, la Spagna medesima, l'Inghilterra, la Svezia, la Danimarca, offrono esempi di re despoti da' loro popoli; in guisa che ci ha attualmente in Europa pochi sovrani il cui DIRITTO ALLA CORONA NON SIA FONDATO SU QUELLO CHE APPARTIENE AL POPOLO DI TORRE IL POTERE AL PRINCIPE CHE NE ABUSA ». (*Ann. de' Paesi-Bassi*, lib. III).

FINE DELLA PARTE PRIMA.



OPRIME COMPACTE

DEL 1848

GIORGIO VENTURA

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848


1848

1848

OPERE COMPLETE

DEL REV. PADRE

GIOACCHINO VENTURA



FINORA 29 VOLUMI

CHE COMPREDONO LE OPERE SEGUENTI:

Conferenze. — Cinque vol.	Fr. 25 —
Scuola dei miracoli. — Tre vol.	» 15 —
La donna cattolica. — Tre vol.	» 15 —
Bellezze della Fede. — Due vol.	» 12 50
Tesoro nascosto. — Due vol.	» 10 —
La tradizione. — Due vol.	» 10 —
Il potere politico cristiano. — Due vol.	» 10 —
Saggio sul potere pubblico. — Due vol.	» 10 —
Le donne del Vangelo, Omelie. — Un vol.	» 7 —
Nuove omelie sulle donne del Vangelo.	
Un vol.	» 5 —
La madre di Dio. — Un vol.	» 5 —
Elogi funebri. — Un vol.	» 5 —
Lettere a un ministro protestante. —	
Un vol.	» 5 —
Saggio sull'origine delle idee. — Un vol.	» 4 50
Della vera e della falsa filosofia. — Un vol.	» 5 50
La donna cristiana. — Un vol.	» 2 50



